

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
91/C 94/01	n. 567/89 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: L'industria dei canguri in Australia	1
91/C 94/02	n. 807/89 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Problemi del trasporto su strada	1
91/C 94/03	n. 925/89 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Parco nazionale della brughiera di Luneburgo (Risposta complementare)	2
91/C 94/04	n. 1013/89 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Situazione dei programmi di sviluppo integrato (PSI) presentati dalla Spagna	3
91/C 94/05	n. 1014/89 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Stato delle operazioni integrate di sviluppo (OIS) in Spagna	3
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1013/89 e 1014/89	3
91/C 94/06	n. 1160/89 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Accordi di associazioni	3
91/C 94/07	n. 1252/89 dell'on. Juan Brandés Molet alla Commissione Oggetto: Insediamento della multinazionale Silenka a La Vall d'Uixo, nella regione della Plana Baixa	4
91/C 94/08	n. 147/90 degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Trasporti aerei	5
91/C 94/09	n. 277/90 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Limitazioni ai movimenti degli autocarri durante la notte o i fine settimana	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 94/10	n. 343/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Direttiva CE sulla valutazione dell'impatto ambientale	6
91/C 94/11	n. 405/90 dell'on. Beate Weber alla Commissione Oggetto: Modifica della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	6
91/C 94/12	n. 422/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Fattori economici locali negli aiuti dell'FSE	7
91/C 94/13	n. 432/90 degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Boat people	7
91/C 94/14	n. 627/90 dell'on. Juan Bandrés Molet alla Commissione Oggetto: Estrazione di sabbia a Maiorca	7
91/C 94/15	n. 667/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Incidenze degli emollienti per le materie sintetiche	8
91/C 94/16	n. 867/90 dell'on. Florus Wijzenbeek alla Commissione Oggetto: Costi e vantaggi del mercato interno	9
91/C 94/17	n. 927/90 dell'on. Carlos Pimenta alla Commissione Oggetto: Attuazione nella CE della convenzione di Berna	10
91/C 94/18	n. 947/90 dell'on. Enrique Sapena Granell alla Commissione Oggetto: Incongruenze nella normativa che disciplina l'accesso alla professione di trasportatore	10
91/C 94/19	n. 963/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Progetti greco-tedeschi nel settore della conservazione del paesaggio e dell'occupazione giovanile	11
91/C 94/20	n. 973/90 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Valvole isolanti antincendio di Beazley	11
91/C 94/21	n. 987/90 dell'on. Anna Hermans alla Commissione Oggetto: Materiali da imballaggio biodegradabili	12
91/C 94/22	n. 1017/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 79/409/CEE: zone di protezione speciale per l'avvoltoio degli agnelli in Francia	12
91/C 94/23	n. 1092/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Stabilimento Solunor	12
91/C 94/24	n. 1113/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti	13
91/C 94/25	n. 1158/90 dell'on. Astrid Lulling alla Commissione Oggetto: Pubblicità a rovescio della Commissione delle Comunità europee in merito all'«euro-chèque»	14
91/C 94/26	n. 1175/90 dell'on. Frédéric Rosmini alla Commissione Oggetto: TGV mediterraneo	15
91/C 94/27	n. 1194/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Porto ed aeroporto di Catania	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 94/28	n. 1197/90 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Fornitura di protesi dentarie	15
91/C 94/29	n. 1227/90 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Programma pluriennale di orientamento per l'acquicoltura della Spagna (1987/1991)	16
91/C 94/30	n. 1233/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Ammissibilità della riva sinistra della Seudre a ricevere contributi a titolo dell'obiettivo 5b	17
91/C 94/31	n. 1277/90 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Aumento della temperatura terrestre	17
91/C 94/32	n. 1436/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Contributo della CE alla deforestazione nella Guinea equatoriale	18
91/C 94/33	n. 1447/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Ricerca, sviluppo, progetti dimostrativi e politiche nel campo delle fonti energetiche alternative e dell'utilizzazione razionale dell'energia — Poteri della Commissione	19
91/C 94/34	n. 1555/90 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Motociclisti messi in pericolo da altri utenti della strada	19
91/C 94/35	n. 1622/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Trattato dell'Antartico	20
91/C 94/36	n. 1652/90 dell'on. Vassilis Ephremidis alla Commissione Oggetto: Competenze della Commissione e base giuridica dei testi concernenti i trasporti marittimi	20
91/C 94/37	n. 1702/90 dell'on. Carmen Diez De Rivera alla Commissione Oggetto: Terza età e patente di guida	21
91/C 94/38	n. 1757/90 dell'on. Maartje Van Putten alla Commissione Oggetto: Dichiarazione dell'ONU sui diritti del bambino	21
91/C 94/39	n. 1762/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Coordinamento degli sforzi europei per la televisione ad alta definizione	22
91/C 94/40	n. 1772/90 dell'on. José Valverde Lopez alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione da parte del Belgio, dell'Italia e del Lussemburgo della direttiva sul reciproco riconoscimento dei titoli e del diritto di stabilimento per i farmacisti	23
91/C 94/41	n. 1837/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Modifica della direttiva sugli imballaggi dei liquidi alimentari	23
91/C 94/42	n. 1885/90 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Limitazioni alla libera importazione di carburante diesel	23
91/C 94/43	n. 1899/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Future zone «periferiche» della Repubblica federale di Germania	24
91/C 94/44	n. 1927/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Nuova piattaforma eolica in Spagna	24
91/C 94/45	n. 1957/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Documentazione (riconoscimento) di diplomi dell'istituto per la sanità di Atene	25

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 94/46	n. 1967/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Parco culturale europeo di Bliesbrueck-Reinheim	25
91/C 94/47	n. 1989/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Corte di giustizia: causa 222/84	26
91/C 94/48	n. 2020/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Bilanci degli Stati membri per la cooperazione allo sviluppo	26
91/C 94/49	n. 2027/90 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Sicurezza degli aeroporti	27
91/C 94/50	n. 2029/90 dell'on. Nino Pisoni alla Commissione Oggetto: Importazioni di latte in Italia «fuori quota»	27
91/C 94/51	n. 2038/90 degli on. J.P. Cot e L. Colajanni alla Commissione Oggetto: Applicazione della IV convenzione di Lomé	28
91/C 94/52	n. 2039/90 dell'on. Adrien Zeller alla Commissione Oggetto: Importazioni di potassa dall'URSS	28
91/C 94/53	n. 2041/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei passeggeri che viaggiano a bordo di pullman	29
91/C 94/54	n. 2052/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Valorizzazione ecologica delle risorse dell'Amazzonia	29
91/C 94/55	n. 2076/90 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Commercio al dettaglio	30
91/C 94/56	n. 2095/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Ricerche da parte delle DG XI, XII e XVII sulle emissioni degli impianti nucleari	31
91/C 94/57	n. 2096/90 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Emissioni radioattive da parte di impianti di ritrattamento	31
91/C 94/58	n. 2117/90 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Esportazione di tabacco d'intervento	31
91/C 94/59	n. 2139/90 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Popcorn come materiale d'imballaggio	32
91/C 94/60	n. 2145/90 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Ufficio per il marchio comunitario	33
91/C 94/61	n. 2156/90 dell'on. Barry Desmond alla Commissione Oggetto: Namibia	33
91/C 94/62	n. 2161/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Igiene alimentare — Responsabilità e costo dell'applicazione dei regolamenti	33
91/C 94/63	n. 2197/90 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Anticipo degli stanziamenti del FESR ai comuni	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 94/64	n. 2361/90 dell'on. Carlos Carvalhas alla Commissione Oggetto: Anticipi su finanziamenti FESR ai comuni portoghesi	34
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2197/90 e 2361/90	34
91/C 94/65	n. 2204/90 degli on. Ursula Schleicher, Doris Pack, Ria OomenRuijten, José Valverde Lopez, Siegbert Alber, Bartho Pronk, Fernando Suárez González, Mary Banotti, Karl-Heinz Florenz, Winfried Menrad, Arturo Escuder Croft e Raphaël Chanterie alla Commissione Oggetto: Durata delle procedure per la richiesta relativa alla creazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti	35
91/C 94/66	n. 2205/90 degli on. Christa Randzio-Plath , Ursula Braun-Moser , Manfred Vohrer e Karl Partsch alla Commissione Oggetto: IVA sull'organizzazione di viaggi a forfait	35
91/C 94/67	n. 2207/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Applicazione delle norme acustiche imposte agli aerei	36
91/C 94/68	n. 2263/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Relazione dell'unità operativa in materia di ambiente e mercato unico	37
91/C 94/69	n. 2266/90 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Contributo del FESR per un progetto di campo da golf a Malmedy (Belgio)	37
91/C 94/70	n. 2291/90 dell'on. Claude Desama alla Commissione Oggetto: Concessione di sovvenzioni del FESR al comune di Malmedy per la realizzazione di un campo da golf	38
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2266/90 e 2291/90	38
91/C 94/71	n. 2278/90 dell'on. Cristina Muscardini alla Commissione Oggetto: Bistecche assemblate con ritagli	38
91/C 94/72	n. 2280/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Razionalizzazione dell'aiuto e degli interventi della Commissione nei riguardi delle isole Saint-Martin e Saint-Barthélemy	39
91/C 94/73	n. 2296/90 dell'on. José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Protezione e ricostituzione delle foreste incendiate	40
91/C 94/74	n. 2297/90 dell'on. Günter Lüttge alla Commissione Oggetto: Metodi di cattura nella «Schollenbox»	41
91/C 94/75	n. 2298/90 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Imposte sulle prestazioni sociali negli Stati membri della Comunità	41
91/C 94/76	n. 2306/90 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Localizzazione di sostanze pericolose mediante comunicazione satellitare	42
91/C 94/77	n. 2314/90 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Distribuzione di borse di studio CE all'estero	42
91/C 94/78	n. 2316/90 degli on. Pol Marck, Reimer Böge, Honor Funk, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Astrid Lulling, James Nicholson, Leopoldo Ortiz Climent e Jan Sonneveld alla Commissione Oggetto: Conclusioni per la politica veterinaria da trarre dall'epidemia di peste suina in Belgio	43

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 94/79	n. 2327/90 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Politica agricola comune	43
91/C 94/80	n. 2335/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Controlli delle persone ai confini interni	44
91/C 94/81	n. 2348/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Politica strutturale nel settore della pesca	44
91/C 94/82	n. 2363/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Minacce per lo stagno di Vendres in relazione ad un progetto da finanziare con sovvenzioni PIM	45
91/C 94/83	n. 2380/90 dell'on. Paul Howell alla Commissione Oggetto: Applicazione dell'articolo 130 R del trattato	45
91/C 94/84	n. 2397/90 dell'on. Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Direttiva sui nitrati	46
91/C 94/85	n. 2414/90 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Risarcimento ai pescatori italiani per la ricorrente comparsa di mucillagine	46
91/C 94/86	n. 2428/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Rilascio di medicine contenenti triptofano	46
91/C 94/87	n. 2441/90 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Azioni relative alle eccedenze	47
91/C 94/88	n. 2474/90 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Industria della pesca della Cornovaglia	47
91/C 94/89	n. 2641/90 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Mobilità della manodopera ed accesso agli alloggi	47
91/C 94/90	n. 2680/90 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Passaggi di frontiera e segnaletica stradale europea	48
91/C 94/91	n. 2701/90 dell'on. Edward Newman alla Commissione Oggetto: Aiuto della CEE a profughi curdi in Turchia	48
91/C 94/92	n. 2702/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Sordità per motivi di lavoro	49
91/C 94/93	n. 2841/90 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Protezione di vitelli e suini negli allevamenti a carattere intensivo	49
91/C 94/94	n. 2871/90 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: «Interlingua»	50
91/C 94/95	n. 2891/90 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Diritto naturale e diritti dell'individuo	50
91/C 94/96	n. 2927/90 dell'on. Henry Chabert alla Commissione Oggetto: Azioni comunitarie in materia di occupazione nella regione Rhône-Alpes	50
91/C 94/97	n. 3010/90 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Messa a riposo dei terreni nell'ex Repubblica democratica tedesca	50

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 567/89**dell'on. Paul Staes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 ottobre 1989)**(91/C 94/01)**Oggetto:* L'industria dei canguri in Australia

1. È al corrente la Commissione del fatto che il governo australiano ha concesso l'autorizzazione ad uccidere un numero record di canguri per motivi commerciali e che si tratta di una cifra complessiva di 3 589 900 animali?
2. Ha ricevuto la Commissione lettere da privati cittadini in relazione all'industria dei canguri?
3. In caso affermativo, qual è il tenore di questo scambio di corrispondenza?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione***(25 aprile 1990)*

1. Sì. L'Australian National Parks and Wildlife Service, cioè l'organismo del governo federale australiano responsabile del coordinamento della politica in questa materia e della sua gestione nei diversi Stati e territori australiani, ha fissato a 3 589 900 canguri la quota commerciale relativa al 1989. Nei limiti di questo massimale, sono state stabilite quote per Stato e per singola specie, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- stime delle dimensioni della popolazione e della sua evoluzione prevedibile;
- condizioni stagionali ed esigenze di limitazione dei danni;
- conservazione delle specie in considerazione.

La quota elevata fissata per il 1989 riflette l'aumento della popolazione di canguri rossi, da ascrivere alle condizioni climatiche favorevoli. Sono state invece lasciate immutate le quote relative alle specie Wiptail Wallaby, Euro, e, per

l'Australia meridionale, Western Grey; nel Nuovo Galles del Sud, le quote relative alle specie Eastern Grey e Western Grey sono state addirittura ridotte, rispetto al 1988, del 18% e del 10% rispettivamente.

2 e 3. Sì. La Commissione ha effettivamente ricevuto diverse migliaia di lettere, specialmente da cittadini statunitensi, ma anche da italiani, che la invitano a sostenere la risoluzione del parlamento, che auspica un divieto totale delle importazioni di prodotti ottenuti da canguri. Alla base di queste richieste c'è evidentemente un malinteso: la risoluzione in questione, infatti, non invoca un simile divieto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 807/89**dell'on. Gérard Deprez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 novembre 1989)**(91/C 94/02)**Oggetto:* Problemi del trasporto su strada

Dal 1° dicembre 1989 il governo austriaco proibirà il lavoro notturno per i camionisti.

Questa misura creerà dei problemi per la categoria (ore di attesa, imbottigliamenti...).

La Commissione potrebbe fornire delle informazioni sulle sue proposte riguardanti la problematica del trasporto combinato e dei camion «puliti»?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione***(2 marzo 1990)*

La Commissione ha adottato in questi giorni una comunicazione (*) contenente alcune proposte, tra le quali figura

la proposta di direttiva che modifica la direttiva 75/130/CEE ⁽²⁾ concernente i trasporti combinati, e che verte sui seguenti aspetti:

- trasporti combinati su vie navigabili (criteri di liberalizzazione identici a quelli relativi al trasporto combinato strada/ferrovia);
- accesso al mercato (liberalizzazione totale);
- misure fiscali (armonizzazione dei diversi sistemi di tassazione per i trasporti combinati internazionali)?
- tariffazione (necessità di prevedere, nei trasporti combinati internazionali, un regime di tariffazione libera);
- conto proprio: possibilità di partecipazione degli operatori per conto proprio al trasporto combinato.

Per quanto riguarda gli «autocarri puliti» la Comunità ha adottato la direttiva 70/157/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE ⁽⁴⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

Le direttive sopra menzionate sono attualmente adeguate al progresso tecnico. In questo ambito sono in elaborazione, per quanto riguarda i gas di scarico, nuove norme che saranno assai simili a quelle che l'Austria metterà in applicazione.

Quanto alla fissazione dei livelli sonori ammissibili per gli autocarri, la Commissione ha affidato a un gruppo di esperti nazionali l'elaborazione di una relazione che dovrebbe essere ultimata nel corso del primo semestre 1990.

Sulla base di questa relazione verranno presentate nuove proposte in materia di limitazione dell'inquinamento sonoro provocato dagli autocarri.

Inoltre la Commissione presenterà fra breve, come indicato nel suo programma di lavoro per il 1990, una proposta di direttiva relativa al controllo delle emissioni di gas e di particelle degli automezzi pesanti muniti di motore diesel (modifica della direttiva 88/77/CEE).

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 564.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 925/89
dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° dicembre 1989)

(91/C 94/03)

Oggetto: Parco nazionale della brughiera di Luneburgo

In un terreno adiacente al parco nazionale della brughiera di Luneburgo, sito nel comune di Bispingen in Bassa Sassonia (Repubblica federale di Germania), dovrebbe sorgere un grande villaggio turistico che comporterebbe tra

l'altro la costruzione di 400 bungalow. A questo scopo sono già stati disboscati 64 ha di terreno nei pressi della brughiera di Luneburgo e sono già state gettate le prime fondamenta.

Sia il parco nazionale che la zona interessata da questo progetto sono paesaggi tipicamente rurali che vengono visitati da molti turisti proprio per tale caratteristica. All'interno del parco nazionale, dove è vietata la circolazione delle auto, trovano rifugio rari uccelli nidificanti quali la cicogna nera (ciconia nigra) e la gru (grus grus).

È prevedibile che le attività del villaggio turistico comporteranno notevoli modifiche delle infrastrutture a causa del previsto afflusso di grandi schiere di visitatori motorizzati e, di conseguenza, una radicale trasformazione delle caratteristiche della zona.

1. È a conoscenza la Commissione delle attività sopra descritte?
2. Per il villaggio turistico in parola è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale?
3. Come può essere giudicata attualmente la situazione del parco nazionale della brughiera di Luneburgo in rapporto alla direttiva sulla fauna avicola?
4. Ha ricevuto la Commissione richieste di contributi per l'esecuzione del progetto in parola?
5. Non pensa la Commissione che tale programma sia in contrasto con la politica europea per la protezione dell'ambiente, quale è stata tracciata nella «direttiva sugli ambienti naturali»?
6. Quali misure intende inoltre adottare per contenere i danni che questo tipo di progetti arreca a parchi naturali di grande richiamo?

Risposta complementare data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(16 marzo 1990)

A complemento della sua risposta del 31 gennaio 1990 ⁽¹⁾, la Commissione ha raccolto le informazioni necessarie sulla situazione oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Le prime fondamenta del progetto «Parco svaghi» sono state effettivamente gettate nel comune di Bispingen, ma il progetto è stato bloccato da una decisione dell'Oberverwaltungsgericht di Lüneburg che ha disposto l'interruzione dei lavori.

Saranno presentati nuovi piani, di entità minore, al «responsabile del pubblico interesse» (Träger öffentlicher Belange) il quale annetterà particolare attenzione alla conservazione della natura.

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 21. 5. 1990, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1013/89**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 dicembre 1989)**(91/C 94/04)*

Oggetto: Situazione dei programmi di sviluppo integrato (PSI) presentati dalla Spagna

Oltre agli interventi specificamente agrari i programmi di sviluppo intergato comprendono l'intervento coordinato degli altri due fondi (FESR e FSE). Nella relazione 1988 sulla «Situazione dell'agricoltura nella Comunità» la Commissione riferisce sui programmi approvati in vari paesi e sul loro stato di esecuzione. Non fa menzione della situazione del Spagna. La Commissione potrebbe far sapere quali progetti ha presentato la Spagna a questo titolo e qual è il loro stato di preparazione, approvazione o eventuale esecuzione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1014/89**dell'on. José Valverde Lopez (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 dicembre 1989)**(91/C 94/05)*

Oggetto: Stato delle operazioni integrate di sviluppo (OIS) in Spagna

Alla fine del gennaio 1988 la Commissione ha approvato una serie di decisioni relative all'applicazione di un approccio integrato di sviluppo con i fondi FEAOG, FESR e FSE. Abbiamo notizia dell'approvazione di operazioni integrate di sviluppo in vari paesi. La Commissione può riferire quali progetti siano stati presentati dalla Spagna e quale sia il loro stadio di approvazione o di esecuzione?

Risposta comune data dal sig. Millan**in nome della Commissione****alle interrogazioni scritte n. 1013/89 e 1014/89***(11 maggio 1990)*

Nel novembre 1988 il governo spagnolo ha presentato alla Commissione, dopo aver effettuato studi preliminari, tre progetti di operazioni integrate di sviluppo (OIS) riguardanti la regione della Mancha (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha), le province di Zamora e Salamanca (Comunidad Autónoma de Castilla y León) e l'isola La Gomera (Islas Canarias). Questi progetti sono stati successivamente rielaborati dal governo spagnolo in forma di programmi operativi integrati per rispettare il nuovo ordinamento legislativo messo in atto con la riforma dei fondi strutturali.

Visto che i programmi operativi integrati di Castilla-La Mancha e Castilla y León avevano già beneficiato di interventi prioritari del Fondo sociale europeo (FSE) e del FEAOG — orientamento e che, ai fini di una rapida applicazione del programma, non si doveva ritardare la decisione di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), quest'ultimo ha portato a termine l'istruzione dei programmi FESR inclusi nei programmi operativi integrati per la regione La Mancha e le province di Zamora e Salamanca. I programmi FESR in questione sono stati approvati il 31 gennaio 1990 e nell'anno in corso si inseriranno nei corrispondenti programmi operativi integrati assieme alle azioni attinenti adottate dagli altri fondi strutturali (FSE e FEAOG — orientamento).

I programmi FESR di cui sopra, che una volta attuati contribuiranno a realizzare gli assi prioritari di sviluppo stabiliti nei quadri comunitari di sostegno corrispondenti, intendono promuovere lo sviluppo endogeno, il turismo e l'iniziativa privata nel settore dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, nonché proteggere l'ambiente e migliorare e potenziare le infrastrutture stradali, idrauliche, urbane e rurali. L'aiuto del FESR a favore del programma operativo di Zamora-Salamanca ammonta complessivamente a 276,921 milioni di Ecu (36 107 milioni di Pta). Il programma della Mancha concerne parzialmente quattro delle cinque province che costituiscono la regione e riceverà dal FESR un aiuto di 181,292 milioni di Ecu, pari a 23 638,15 milioni di Pta.

Infine, l'OIS della Gomera è tuttora in fase d'istruzione presso la Commissione, che la approverà come programma operativo integrato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1160/89**dell'on. David Martin (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(10 gennaio 1990)**(91/C 94/06)*

Oggetto: Accordi di associazioni

Quali criteri segue la Commissione nel proporre la base giuridica per gli accordi stipulati con paesi terzi? È vero che taluni accordi commerciali, quali quelli con la Polonia e con taluni paesi dell'EFTA, hanno di fatto una portata più ampia di alcuni accordi di associazione (articolo 238) come quelli stipulati con i paesi del Magreb?

Se si tratta di una differenza soprattutto simbolica, non sarebbe possibile ricorrere all'articolo 238 per associare alla Comunità, ove opportuno, taluni paesi dell'Europa orientale e dell'Est? Non è forse vero che l'articolo 238 offre uno strumento piuttosto flessibile, adatto tanto a forme di associazione piuttosto blanda — come il caso di alcuni accordi attualmente vigenti — quanto, potenzial-

mente, a nuove forme di associazione molto più stretta che la Commissione potrebbe voler stabilire nei prossimi anni con taluni paesi europei?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(9 ottobre 1990)

In più occasioni ⁽¹⁾ la Corte di giustizia ha rilevato che, nell'ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto risponde a criteri oggettivi, sottoposti a controllo giurisdizionale. La Commissione si conforma rigorosamente a tali criteri, segnatamente quando propone al Consiglio la conclusione di accordi negoziati con paesi terzi.

L'articolo 238, su cui si basano gli accordi di associazione, deve essere pertanto interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza Demirel ⁽²⁾ in cui la Corte ha descritto quello d'associazione come un accordo «che crea vincoli particolari e privilegiati con uno Stato terzo il quale deve, almeno in parte, partecipare al regime comunitario». La Commissione ne deduce che, affinché un accordo possa essere considerato come un accordo di associazione, è necessario che:

- siano concordate procedure speciali, che si concretino in vincoli particolari, eventualmente nell'ambito di istituzioni comuni;
- la portata degli obblighi materiali sia sufficientemente ampia da consentire di qualificare la controparte come partecipante al regime comunitario, e
- il vincolo creato sia durevole.

Gli accordi di libero scambio in vigore con i paesi dell'EFTA, benché possano considerarsi ampi, nel senso che stabiliscono diversi obblighi piuttosto dettagliati, coprono un unico settore del sistema comunitario, quello commerciale, e sono pertanto correttamente basati sull'articolo 113 del trattato. Analogamente, benché coprano anche un altro settore, quello della cooperazione, gli accordi commerciali e di cooperazione recentemente conclusi con taluni paesi dell'Europa centrale e orientale mancano degli elementi di continuità e di possibilità di evoluzione che caratterizzano un accordo di associazione: essi sono pertanto legittimamente basati sugli articoli 113 e 235 del trattato.

Per quanto riguarda il futuro, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento del 17 aprile 1990 ⁽³⁾ relativa allo sviluppo delle relazioni della Comunità con i paesi dell'Europa centrale e orientale, la Commissione ha già fatto riferimento ad accordi bilaterali di associazione, basati sull'articolo 238 del trattato, che hanno per oggetto il libero scambio, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione e trattano altresì della circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Al tempo stesso dovrà essere apprestato un adeguato contesto istituzionale. D'altra parte le recenti direttive di negozia-

zione ai fini della conclusione di un accordo con i paesi dell'EFTA stabiliscono che si pervenga ad un accordo di associazione, nell'intento, tra l'altro, di realizzare uno spazio economico comune basato sulle quattro libertà.

⁽¹⁾ Sentenza del 26 marzo 1987, Commissione contro Consiglio, causa 45/86, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1987, pag. 1493.

⁽²⁾ Sentenza del 30 settembre 1987, causa 12/86, Raccolta della giurisprudenza della Corte 1987, pag. 3719.

⁽³⁾ Doc. SEC(90) 717 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1252/89

dell'on. Juan Brandés Molet (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1990)

(91/C 94/07)

Oggetto: Insediamento della multinazionale Silenka a La Vall d'Uixo, nella regione della Plana Baixa

La multinazionale Silenka produttrice di fibre di vetro ha deciso di impiantare uno stabilimento nella città di La Vall d'Uixo (comunità autonoma di Valenza), cosa che ha messo in allarme la popolazione giacché sono ben noti il forte inquinamento provocato da tale tipo di industria nonché il suo grande fabbisogno di acqua nel processo di produzione. La Commissione può fornire informazioni sullo studio relativo all'impatto ambientale che è stato presentato in vista dell'insediamento della multinazionale in questione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1990)

La Commissione non è a conoscenza dei progetti di produzione di fibre di vetro a La Vall d'Uixo, ai quali fa riferimento l'onorevole parlamentare. Finora non è stata presentata alcuna domanda di finanziamento comunitario da parte dei fondi strutturali.

D'altro canto la Commissione fa presente che a norma della direttiva comunitaria 85/337/CEE ⁽¹⁾ gli studi d'impatto sono sottoposti alla valutazione delle autorità nazionali responsabili dell'ambiente e del pubblico interessato, valutazione che deve essere presa in considerazione per decidere in merito all'autorizzazione.

Tuttavia si deve sottolineare che il progetto in questione rientra in una categoria di progetti elencata nell'allegato II della direttiva, secondo il quale è lasciata agli Stati membri la valutazione della necessità di procedere a uno studio d'impatto.

La Commissione chiederà alle autorità spagnole le loro osservazioni sul progetto in questione.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 147/90
degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 febbraio 1990)
(91/C 94/08)

Oggetto: Trasporti aerei

Quali misure intende adottare la Commissione al fine di attivare il processo di autorizzazione ad esercitare la libertà (imbarco di passeggeri in uno Stato che non è quello di registrazione e loro sbarco in un terzo paese)?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(21 settembre 1990)

Il diritto di quinta libertà tra tutti gli aeroporti comunitari aperti al traffico aereo internazionale figura nella decisione 87/602/CEE (¹), fatta eccezione per gli aeroporti della categoria 1. Le compagnie aeree sono autorizzate a vendere il 30% della capacità su tali rotte a titolo di quinta libertà.

Nelle sue proposte sull'accesso al mercato dell'8 settembre 1989 (²), la Commissione ha proposto di alzare tale limite al 50% e di dichiararlo valido tra tutti gli aeroporti aperti al traffico tra Stati membri. In linea di massima il Consiglio ha accettato tale proposta.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 19.

(²) Doc. COM(89) 373 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 277/90
dell'on. George Patterson (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 febbraio 1990)
(91/C 94/09)

Oggetto: Limitazioni ai movimenti degli autocarri durante la notte o i fine settimana

Viste le attuali disparità fra le normative nazionali concernenti le limitazioni ai movimenti degli autocarri durante la notte o i fine settimana, non ritiene la Commissione che ciò rappresenterà un ostacolo per la libera circolazione

delle merci dopo il 1992? Intende quindi proporre una normativa volta ad armonizzare le limitazioni ai movimenti degli automezzi pesanti, nella duplice prospettiva della tutela dei consumatori e del mercato unico?

In caso negativo, vuole spiegarne i motivi?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(11 settembre 1990)

Nella causa recente che ha opposto Torfaen Borough Council a B&Q PLC (causa 145/88, sentenza del 23 novembre 1989), la Corte ha asserito che il divieto di misure con effetto equivalente a restrizioni quantitative di cui all'articolo 30 del trattato CEE va interpretato come non applicabile alle norme nazionali che disciplinano i prodotti importati e le merci di produzione interna analoghi «qualora gli effetti restrittivi sul commercio comunitario che ne possono derivare non eccedono gli effetti intrinseci delle norme di questa natura». In altri termini, se le misure che limitano la circolazione degli autocarri si applicano a merci di produzione interna e importate, è necessario esaminare anzitutto se esse perseguono un obiettivo giustificato nell'ottica della legislazione comunitaria.

Nella causa 155/80 (Oebel 1989) (¹) la Corte ha sentenziato che le norme nazionali che disciplinano le ore di lavoro, la consegna e le vendite di merci si iscrivono giustamente nella politica economica e sociale, consona agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal trattato. In secondo luogo è necessario appurare se gli effetti di queste norme nazionali eccedono quanto necessario per conseguire l'obiettivo prefisso.

Pertanto, senza intraprendere un'analisi particolareggiata di ciascun provvedimento a restrizione della circolazione degli autocarri, non è possibile dichiarare in linea di massima che detti provvedimenti costituiscono una violazione alle norme del trattato in materia di libera circolazione delle merci.

Attualmente la Commissione non intende procedere ad un'armonizzazione di queste restrizioni, per i motivi seguenti:

- La maggior parte di esse sono di competenza delle autorità locali e mirano a proteggere l'ambiente locale o la sicurezza stradale.
- Un'armonizzazione in tal senso determinerebbe una situazione in cui alcune zone sarebbero costrette ad eliminare divieti ora in vigore oppure altre sarebbero costrette ad istituire restrizioni che ancora non esistono. Inoltre dette restrizioni si applicano anche ai giorni festivi; ora, giacché questi giorni variano da uno Stato membro all'altro sarebbe impossibile armonizzare le restrizioni in materia.
- Non è sicuro che restrizioni armonizzate siano più vantaggiose per i trasportatori rispetto alle differenze

a livello locale di cui essi possono tener conto nella loro tabella di marcia; inoltre si possono considerare eccellenti le informazioni che le organizzazioni professionali forniscono ai trasportatori in materia di restrizioni di questa natura.

Comunque sia, in termini di sicurezza dei consumatori, sembra indispensabile un'informazione degli utenti, in particolare per quanto riguarda il traffico transfrontaliero.

Per l'essenziale, questa informazione potrebbe essere probabilmente fornita quanto prima dagli Stati membri, il che non esclude tuttavia l'opportunità di una riflessione globale a livello comunitario sulle implicazioni europee di questo problema.

(¹) Raccolta delle sentenze 1981, pag. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 343/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 febbraio 1990)

(91/C 94/10)

Oggetto: Direttiva CE sulla valutazione dell'impatto ambientale

In quale misura la direttiva CE sulla valutazione dell'impatto ambientale è stata recepita nel diritto nazionale degli stati membri della CE?

Rientrano nell'ambito di tale direttiva i progetti di ingegneria genetica?

Quali regolamenti di attuazione esistono in merito a tale direttiva?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(22 giugno 1990)

1. Il 15 giugno 1990 due Stati membri non hanno ancora comunicato le loro misure di trasposizione alla Commissione. Si tratta della Grecia e del Lussemburgo, che sono oggetto di una procedura di infrazione per «omissione di comunicazione» delle misure di trasposizione della direttiva.

Gli altri Stati membri hanno preso disposizioni trasponendo la direttiva.

Tra questi:

- a) il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda e i Paesi Bassi sono oggetto di una procedura d'infrazione per non conformità o conformità parziale delle disposizioni adottate;

b) un primo esame delle legislazioni della Danimarca e del Regno Unito non ha indotto la Commissione ad aprire una procedura d'infrazione per non conformità o conformità parziale fino a questo momento;

c) le disposizioni tedesche, italiane e portoghesi non sono ancora state esaminate dalla Commissione.

2. No.

3. L'onorevole parlamentare può ottenere il riferimento all'insieme dei regolamenti tramite la base di dati del CELEX, accessibile a tutte le istituzioni della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 405/90

dell'on. Beate Weber (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)

(91/C 94/11)

Oggetto: Modifica della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

1. Intende la Commissione presentare prossimamente al Consiglio una proposta per la modifica degli allegati della direttiva 79/409/CEE (¹) relativa alla protezione degli uccelli?

2. In caso affermativo, vorrà tener conto della richiesta formulata al paragrafo 18 della risoluzione del Parlamento europeo del 26 settembre 1988 (doc. A2-181/88)?

3. Quali specie di uccelli dovranno essere in tal caso:

- a) aggiunte all'allegato I,
- b) escluse dall'allegato II, parti 1 e 2,
- c) aggiunte all'allegato II, parti 1 e 2?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1991)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-1298/90 posta dall'on. Cassidy nell'ora delle interrogazioni della sessione di gennaio 1991 (¹) del Parlamento europeo.

(¹) Discussioni del Parlamento europeo, n. 398 (gennaio 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 422/90
dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)
 (91/C 94/12)

Oggetto: Fattori economici locali negli aiuti dell'FSE

Secondo l'ultima relazione della Corte dei conti (II, 69), sembrerebbe che, nel definire le azioni del Fondo di sviluppo europeo, non ci si sia basati come punto di partenza sull'utilizzazione dei fattori economici disponibili localmente. La risposta mi pare un pò enigmatica. La Commissione può fornire ulteriori chiarimenti?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(6 settembre 1990)

La Commissione condivide il parere della Corte secondo cui, per quanto tecnicamente possibile ed economicamente redditizio, la concezione dei progetti e dei programmi dovrebbe impostarsi sull'impiego di mezzi di produzione ad elevato valore aggiunto locale, onde limitare la dipendenza di mezzi pagabili in valuta. L'intenzione della Commissione, nella sua risposta, era di precisare che questa problematica, di cui tiene conto a livello dell'istruzione dei progetti, va piuttosto ascritta alla realizzazione delle azioni che non alla programmazione stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/90
degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)
 (91/C 94/13)

Oggetto: Boat people

Quali misure concrete intende prendere la Commissione al fine di impedire che si attui la recente decisione dell'alto commissariato per i profughi?

La decisione di rinviare in Vietnam i boat people che sono fuggiti a rischio della loro vita dal regime sanguinario di tale paese non fa onore alle nostre democrazie.

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione

(3 maggio 1990)

Al momento l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) non ha ancora deciso di rinviare i boat people. Tutte le recenti decisioni circa la soluzione di

questo grave problema umanitario sono state prese su iniziativa della conferenza internazionale sui profughi indocinesi, la quale ha altresì approntato un piano d'azione globale e istituito un comitato di orientamento incaricato di esaminare le eventuali misure di intervento nell'ambito di questo piano.

Uno degli elementi fondamentali del piano d'azione consiste nell'introdurre a livello regionale un processo di selezione, peraltro già vagliato dalle autorità di Hong Kong, inteso a determinare se le persone che chiedono asilo politico sono effettivamente profughi che fuggono una reale minaccia di persecuzione a causa delle loro convinzioni politiche e religiose o a causa della loro razza, oppure se lasciano il paese semplicemente alla ricerca di un avvenire migliore per sé e per le loro famiglie.

Coloro che cercano di sfuggire alla persecuzione sono e saranno sempre trattati come profughi, meritevoli di ogni protezione ed aiuto che la collettività internazionale è in grado di dare, sotto gli auspici dell'UNHVR.

Quanti invece lasciano il Vietnam alla ricerca di una migliore situazione economica vengono considerati dalla collettività internazionale come emigranti per motivi economici. Essi debbono pertanto soddisfare le stesse condizioni imposte a tutti gli emigranti del mondo, ossia l'obbligo di ottenere un permesso di lavoro e i visti necessari per lasciare il proprio paese d'origine. Mentre la convenzione internazionale sulla migrazione prevede l'immediato rimpatrio di quanti non riempiano questi requisiti, i vietnamiti che chiedono asilo politico beneficiano di condizioni speciali, corredate di un'assistenza internazionale, per garantire che il loro rimpatrio avvenga dignitosamente e senza timore di rappresaglie.

La Commissione ha partecipato alle riunioni nel quadro della conferenza del comitato di orientamento. Di concerto con gli Stati membri presenti essa ha insistito sulla necessità fondamentale di considerare il problema dei boat people vietnamiti come una questione altamente umanitaria, che esige una soluzione dignitosa e sicura per ogni individuo. Essa ha dato il proprio aiuto all'UNHCR nei campi profughi e sta attualmente esaminando nuove proposte di finanziamento supplementare sul bilancio comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 627/90

dell'on. Juan Bandrés Molet (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)
 (91/C 94/14)

Oggetto: Estrazione di sabbia a Maiorca

Il ministero delle opere pubbliche e dell'urbanismo (MOPU) della Spagna, nel corso dell'inverno 1988/1989 ha fatto scaricare 460 000 metri cubi di sabbia sulla spiaggia di S'Arenal (Maiorca) estratti dalla riserva marina di Cala Blava.

Le draghe del MOPU, che stanno estraendo la sabbia dal fondo marino delle isole Baleari, sono in procinto di compiere una distruzione sistematica delle praterie sottomarine mediterranee.

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito all'estrazione di sabbia nei mari delle isole Maiorca, Minorca e Ibiza?

È al corrente la Commissione del fatto che, prima dell'esecuzione di tali opere, non sono stati elaborati studi di impatto ambientale?

La Commissione può comunicare se sono state realizzate relazioni separate su tutti i casi di estrazione di sabbia dal fondo del mare?

La Commissione intende adottare decisioni per salvaguardare il fondo marino della costa mediterranea delle isole Baleari?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 luglio 1990)

La Commissione prende nota dei fatti evocati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ricorda che, ai sensi della direttiva 85/337/CEE (¹), gli Stati membri non sono tenuti a comunicare alla Commissione gli studi di impatto effettuati sul loro territorio nazionale.

Tuttavia, visto che il progetto in questione rientra nell'ambito dell'allegato II della direttiva summenzionata, si teme che sulla base della legislazione spagnola in vigore, il suddetto non sia sottoposto ad uno studio di impatto.

La Commissione quindi si informerà presso le autorità competenti nel quadro di una procedura aperta a questo proposito.

La Commissione non è al corrente del fatto che sia stato elaborato uno studio relativo alle estrazioni di sabbia dal fondo del mare. Per quanto riguarda una decisione per salvaguardare il fondo marino della costa mediterranea delle isole Baleari, la Commissione è del parere che una tale decisione non rientri tra le sue priorità a medio termine.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 667/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(91/C 94/15)

Oggetto: Incidenze degli emollienti per le materie sintetiche

Nelle materie sintetiche vengono utilizzati emollienti per ottenere vari gradi di morbidezza. Particolarmente dif-

fuso è l'emolliente dietilesilftalato, abbreviato DIEF. A esso si fa ricorso con particolare frequenza nell'impiego di materie plastiche PVC. Sussiste il sospetto che i succitati emollienti possano provocare problemi sanitari tutt'altro che irrilevanti. Ciò premesso:

1. Quali emollienti persistenti e/o bioaccumulabili e/o prodotti persistenti degradabili degli emollienti sono noti alla Commissione?
2. Di quali conoscenze si dispone circa le incidenze degli emollienti sulla fecondità umana e animale?
3. Quale potenziale cancerogeno hanno gli emollienti?
4. Quali sono le concentrazioni di emollienti finora accertate nei sistemi marittimi?
5. Quali effetti hanno gli emollienti che giungono nel corpo tramite gli alimenti e/o i farmaci per esempio tramite i sacchetti delle infusioni?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(1° agosto 1990)

Nel quadro della direttiva 67/548/CEE (¹) concernente la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose, la Commissione non ha ancora studiato il gruppo di sostanze utilizzate come emollienti nel loro insieme. È stato invece analizzato l'emolliente più largamente diffuso, dietilesilftalato, abbreviato DIEF.

A seguito di un'analisi dettagliata dei dati disponibili, gli esperti sono giunti alla conclusione che il DIEF non può essere classificato come sostanza cancerogena o teratogena.

Hanno notato in particolare che non vi è un aumento di tumori nei pazienti con dialisi renale esposti al DIEF mediante perdite dai tubi dei sacchetti delle infusioni. Non si è ancora vista una relazione causale tra proliferazione di perossidoma indotto da sostanze chimiche e carcinoma in ratti e topi. Non si è accertata la presenza di tale relazione nel corpo umano.

Nel quadro della direttiva 89/109/CEE (²) concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e in particolare le specifiche direttive sui prodotti plastici, la Commissione ha già esaminato tutti gli emollienti utilizzati. Per alcuni di questi emollienti il comitato scientifico per gli alimenti (SCF) ha stabilito una TDI (ingestione giornaliera tollerabile), per altri non è stato possibile esprimere un'opinione vista l'insufficienza dei dati tossicologici a disposizione. La Commissione terrà conto dell'opinione espressa dall'SCF nella

prossima direttiva relativa all'elenco di additivi ammessi, attualmente in preparazione. Per quanto riguarda la specifica sostanza suddetta (DIEF), l'SCF ha rivalutato recentemente tale sostanza e conclude che non sussiste rischio reale di cancro collegato al passaggio di DF dall'imballaggio di prodotti alimentari, per gli esseri umani. L'SCF ha quindi ristabilito una TDI (ingestione giornaliera tollerabile) di 0-0250 mg/kg bw che era stata soppressa anteriormente visto il sospetto di effetti cancerogeni. Dato che l'uso di DIEF come emolliente per materiali plastici è attualmente assai limitato in Europa, si stima che l'esposizione degli esseri umani al DIEF tramite passaggio dagli imballaggi sia trascurabile e certamente inferiore alla TDI. Non sussiste quindi per gli esseri umani un rischio dovuto alla contaminazione di prodotti alimentari.

A conoscenza della Commissione la concentrazione di emollienti nei sistemi marittimi non è mai stata studiata, e non, comunque, nel contesto di convenzioni internazionali in cui la Commissione rappresenti la Comunità.

(¹) GU n. L 196 del 16. 8. 1967.

(²) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 867/90

dell'on. Florus Wijnsbeek (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(91/C 94/16)

Oggetto: Costi e vantaggi del mercato interno

È al corrente la Commissione del «libro nero» redatto dalla Harry Vos Int. Transport B.V. sui costi derivanti ai trasporti internazionali dagli ostacoli alle frontiere?

Può confermare l'esattezza dei dati ivi riportati?

Partendo inoltre da questi dati, potrebbe redigere una tabella dei costi supplementari che gravano sui singoli vettori, incidendo sull'economia dei trasporti, a causa degli impedimenti contingenti e strutturali che si incontrano tuttora alle frontiere?

Vuol fare lo stesso anche per quanto riguarda i trasporti con navi Ro-Ro?

E, a proposito di questo tipo di trasporto, non ritiene necessario avanzare nuove proposte normative volte a migliorarne la stabilità e la galleggiabilità?

In caso affermativo, è pronta a presentare siffatte proposte?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(21 settembre 1990)

La Commissione ha preso recentemente conoscenza del «libro nero» redatto dalla Harry Vos International Transport.

In esso sono elencate difficoltà di vario genere, quali scioperi dei funzionari delle dogane o nel settore specifico (autotrasportatori, ecc.), disposizioni relative all'importazione di carburante, nonché disposizioni in conseguenza di circostanze climatologiche, ecc.

Considerata la diversità dei problemi evidenziati e delle loro cause, la Commissione non dispone degli elementi necessari per stabilire gli eventuali costi che ne derivano.

Essa tiene peraltro a far notare come essa sia sistematicamente impegnata ad assicurare la libera circolazione delle merci all'interno della CEE e come, durante gli scioperi degli addetti alle dogane, in particolare quelli citati nel libro nero in questione, si sia rivolta alle autorità dello Stato membro interessato per richiamarle agli impegni comunitari.

Come conseguenza del completamento del grande mercato interno nel 1993 verrà abolito qualsiasi controllo nel settore dei trasporti di merci alle frontiere interne della Comunità.

In tale prospettiva già dal 1985 si è dato inizio alla progressiva soppressione dei controlli.

Fra le diverse misure adottate nel frattempo per iniziativa della Commissione meritano particolare menzione le normative concernenti la soppressione della consegna dell'avviso di passaggio all'attraversamento di una frontiera interna della Comunità (¹), la modifica del regolamento riguardante un più ampio impiego della normativa relativa alla circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate nella CEE (²), come pure il regolamento (CEE) n. 1460/89 del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alla frontiera degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (³).

La direttiva 68/297/CEE del Consiglio del 19 luglio 1968 concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali (⁴), da ultimo modificata dalla direttiva 85/347/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985 (⁵), stabilisce che: «gli Stati membri ammettono in franchigia i quantitativi seguenti di carburante contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali:

- a) 200 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di merci;
- b) 600 litri per veicolo e per viaggio nel caso dei veicoli atti e destinati ai trasporti, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente».

Il 10 luglio 1986 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva (*) relativa all'estensione della franchigia di 600 litri agli autoveicoli adibiti al trasporto di merci.

Per quanto riguarda il divieto di transito notturno in Austria, si fa rilevare che tra i ministri dei trasporti dell'Italia, della Repubblica federale di Germania e dell'Austria sono state avviate trattative alle quali partecipa pure la Commissione. In tale contesto il 9 maggio scorso a Roma sono stati raggiunti determinati compromessi. In particolare i previsti esoneri da tale divieto sono stati prolungati fino alla fine del 1990.

Per quanto riguarda la sicurezza dei traghetti Ro-Ro, si può far rilevare che la Commissione asseconda qualsiasi iniziativa volta a migliorare la stabilità di tali navi.

In questo ordine di idee, essa ricorda gli studi circostanziati che sono stati effettuati sull'argomento nel Regno Unito a richiesta del ministero dei trasporti, a seguito del naufragio dell'Herald of Free Enterprise. Alla luce del risultato di tali attività, che a giudizio delle autorità del Regno Unito sfoceranno probabilmente in iniziative a livello mondiale (IMO = Organizzazione marittima internazionale), la Commissione considererà l'opportunità di una propria iniziativa.

(*) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.

(*) GU n. L 130 del 12. 5. 1989, pag. 1.

(*) GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 18.

(*) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 15.

(*) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 22.

(*) GU n. L 183 del 22. 7. 1987, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 927/90

dell'on. Carlos Pimenta (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 aprile 1990)
(91/C 94/17)

Oggetto: Attuazione nella CE della convenzione di Berna

Può far sapere la Commissione chi è responsabile, nell'ambito della convenzione di Berna, della tutela sul territorio comunitario delle seguenti specie:

1. lince iberica,
2. picchio muratore corso e
3. linaria algarviana,

se la Comunità in quanto tale o lo Stato membro interessato, e su quale base giuridica?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(5 dicembre 1990)

Gli Stati membri interessati sono responsabili per la tutela della lince iberica e della linaria algarviana.

La tutela della sitta corsa è prevista dalla direttiva 79/409/CEE (*) del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed è quindi di competenza della Comunità oltre che degli Stati membri.

(*) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 947/90

dell'on. Enrique Sapena Granell (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 aprile 1990)
(91/C 94/18)

Oggetto: Incongruenze nella normativa che disciplina l'accesso alla professione di trasportatore

1. Dato che l'attuale proposta di direttiva sul conseguimento della patente di guida fissa requisiti più severi di quelli previsti dalla direttiva del 16 dicembre 1966 sul certificato di idoneità professionale, pensa davvero la Commissione di lasciar coesistere tutti e due questi regimi benché di fatto la «lex generalis» sia più rigida della «lex specialis»?

2. Non le sembrerebbe più semplice includere il certificato di idoneità professionale che dà accesso alla professione di trasportatore nella normativa sul conseguimento della patente di guida, ponendo così in essere un unico strumento di disciplina ed evitando l'esistenza di due serie di norme e le difficoltà di controllo che ne derivano per le autorità nazionali?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(21 settembre 1990)

La proposta di nuova direttiva sul conseguimento della patente di guida [COM(88) 705 def. del 2 dicembre 1988, nello stesso spirito della direttiva esistente (80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 (*)), stabilisce tutta una serie di condizioni reattive alla formazione nonché le norme mediche che devono essere soddisfatte per il conseguimento della patente di guida.

Per quanto riguarda la formazione, l'allegato II della proposta precisa le conoscenze, le attitudini e i comportamenti legati alla guida di un autoveicolo il cui scopo principale è l'acquisizione degli elementi necessari per una guida sicura. Tali elementi sono di carattere generale per tutte le categorie di patente, ma taluni sono di carattere specifico, in funzione del tipo di veicolo.

Detta proposta conferma un sistema di divisione in categorie di patente in funzione del tipo di veicolo (basato sul sistema stabilito dalla convenzione di Vienna e dalla direttiva 80/1263/CEE). Tale divisione è stabilita in base alla massa del veicolo e al numero di passeggeri da trasportare, indipendentemente dall'utilizzazione del veicolo, vale a dire trasporto per scopi professionali o privati.

La direttiva 76/914/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1976 ⁽¹⁾ cui allude l'onorevole parlamentare ha una sfera d'applicazione diversa in quanto contempla la formazione minima richiesta per il conseguimento di un certificato di attitudine professionale [quale prevista dalla normativa sociale, segnatamente dal regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 ⁽²⁾].

Condizione preliminare per il conseguimento di un certificato di attitudine professionale è essere titolare di una patente di guida delle categorie C o D (rispettivamente, trasporto di merci o di persone).

L'allegato della direttiva 76/914/CEE prevede una serie di conoscenze minime (gli Stati membri hanno facoltà di esigere una formazione più ampia), «sempreché tali conoscenze non siano già comprese nei requisiti di formazione per la patente di guida».

Tra le conoscenze contenute in tale allegato ve ne sono alcune riguardanti aspetti amministrativi o regolamentari del trasporto che esulano dal campo della formazione in materia di guida o di sicurezza che costituiscono oggetto della direttiva 80/1263/CEE o della proposta COM(88) 705 sulla patente di guida cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Pertanto la Commissione ritiene che la legislazione riguardante il certificato di attitudine professionale del conducente, come pure la direttiva 74/562/CEE ⁽³⁾ relativa all'accesso alla professione di trasportatore che non è rivolta necessariamente al conducente ma riguarda piuttosto l'impresa di trasporto, debbano essere mantenute distinte dalla normativa relativa alla patente di guida.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1976 relativa al livello minimo di formazione di taluni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 36).

⁽³⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969.

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19. 11. 1974).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 963/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(91/C 94/19)

Oggetto: Progetti greco-tedeschi nel settore della conservazione del paesaggio e dell'occupazione giovanile

1. È vero che un progetto che la ditta Wickenbrock di Altenberge (Steinfurt) ha elaborato nell'intento di offrire ai giovani un'occupazione nel settore della conservazione del paesaggio e dei vivai di piante arboree non ha potuto essere realizzato per mancanza di mezzi finanziari pur previsti inizialmente?

2. È disposta la Commissione a riesaminare eventualmente questo progetto i cui promotori avevano ricevuto delle assicurazioni, e a tenere conto in uno dei prossimi bilanci?

3. Quali esperienze ha acquisito la Commissione in tutti gli Stati membri a proposito di siffatti progetti volti a dare occupazione ai giovani altrimenti disoccupati e per quale motivo non si aumenta sostanzialmente la base finanziaria per siffatti progetti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(29 giugno 1990)

In assenza di elementi sufficienti per poter svolgere le necessarie ricerche sul problema sollevato dall'onorevole parlamentare, la Commissione è spiacente di non potere per il momento dare una risposta alla sua interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 973/90

dell'on. Christopher Jackson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(91/C 94/20)

Oggetto: Valvole isolanti antincendio di Beazley

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 2260/88 ⁽¹⁾ fornita il 7 gennaio 1989 sulle specifiche tecniche tedesche comportanti omologazione integrativa di valvole isolanti antincendio, la Commissione ha affermato di stare studiando le informazioni aggiuntive da me fornite riguardanti le suddette valvole isolanti antincendio di Beazley. Lo stesso Beazley il 25 maggio 1989 ha scritto al direttore generale competente della Commissione fornendo le informazioni del caso, ma non ha saputo più niente.

1. La Commissione non ritiene inaccettabile che venga richiesta una doppia omologazione che evidentemente necessita di un doppio esame?

2. Quali sono i motivi del ritardo nel trattare il caso in oggetto?

⁽¹⁾ GU n. C 202 del 7. 8. 1989, pag. 24.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(20 luglio 1990)

La Commissione invita l'onorevole a far riferimento alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 2260/88 ⁽¹⁾ nella quale la Commissione ha aperto una procedura pre-infrazione per appurare se le misure citate costituiscono una violazione al disposto del trattato.

La Commissione ha informato di questo l'onorevole con lettera dell'8 maggio. In tale lettera si comunicava anche che le informazioni a disposizione della Commissione non erano sufficienti per tale esame. La Commissione invitava quindi l'onorevole a fornire ulteriori informazioni su vari aspetti.

Dette informazioni sono state comunicate alla Commissione con lettera del 25 maggio 1989, rivelandosi però all'esame non conclusive. Onde evitare ulteriori ritardi, la Commissione si mise direttamente in contatto con l'onorevole chiedendogli di fornire dati più specifici e una documentazione sul prodotto in causa, il tipo di procedura di omologazione cui esso è sottoposto e il tipo di prove effettuate al fine di poter contattare le autorità tedesche.

L'onorevole confermò alla Commissione, con lettera del 10 luglio 1989, di averle inviato tutte le informazioni in suo possesso.

Il 22 settembre 1989 la Commissione scrisse alle autorità tedesche per informarle dell'esposto presentato dall'onorevole e chiedere le loro osservazioni in proposito. Tale lettera è rimasta senza risposta.

La Commissione contatterà nuovamente le autorità tedesche in merito a questa questione.

(¹) GU n. C 202 del 7. 8. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 987/90

dell'on. Anna Hermans (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(91/C 94/21)

Oggetto: Materiali da imballaggio biodegradabili

I materiali da imballaggio biodegradabili possono fornire un importante contributo alla soluzione del problema dei rifiuti, sempre più grave nella Comunità europea.

La Commissione può comunicare:

1. Se e quali progetti di ricerca finanzia per lo sviluppo di siffatti materiali?
2. Quali istituzioni o aziende ricevono aiuti europei e in quali paesi?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(6 settembre 1990)

La Commissione non ha ancora elaborato una politica riguardante gli imballaggi biodegradabili. Essa non finan-

zia ricerche aventi lo scopo di sviluppare siffatti prodotti. Essa esaminerà il loro caso nel quadro dei suoi lavori riguardanti azioni comunitarie nel settore dei rifiuti di materie plastiche e dei rifiuti costituiti da imballaggi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1017/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 maggio 1990)

(91/C 94/22)

Oggetto: Applicazione della direttiva 79/409/CEE: zone di protezione speciale per l'avvoltoio degli agnelli in Francia

Può far sapere la Commissione quali sono le zone di protezione speciale istituite in Francia in applicazione della direttiva 79/409/CEE (¹) per conservare l'avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*) nei massicci montagnosi dove ancora sopravvive?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(28 giugno 1990)

Non esiste nessuna zona di protezione speciale in Francia istituita in applicazione della direttiva 79/409/CEE per conservare il gipeto barbuto (*Gypaetus barbatus*), né nei Pirenei (dove la specie sussiste e si riproduce), né nelle Alpi (dove recentemente è stata reintrodotta).

La Commissione è in contatto con le autorità francesi per includere zone di protezione speciale dei luoghi per la protezione del *Gypaetus barbatus*.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1092/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(91/C 94/23)

Oggetto: Stabilimento Solunor

Nello stabilimento Solunor, che si trova in territorio francese a poche centinaia di metri dal confine belga, vengono

raffinati oli usati di motori per estrarne gli elementi di base; i prodotti recuperati sono poi rivenduti all'industria dei lubrificanti.

Gli abitanti della ridente cittadina frontaliera di Templeuve denunciano i disagi di cui sono vittime (odori nauseabondi, aria irrespirabile) e che sembrerebbero causati dall'inceneritore che brucia a circa 1000° i residui di oli usati.

Per assicurare gli abitanti di quel comune, può la Commissione far sapere se sono state effettuate indagini sulla tossicità di tali fumi? In caso affermativo, quale esito hanno dato? In caso negativo, intende essa procedere a un'indagine?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(21 giugno 1990)

La Commissione recentemente è stata informata sui problemi segnalati dall'onorevole parlamentare al riguardo dello stabilimento Solunor e li sta esaminando. L'attività dello stabilimento rientra nel campo d'applicazione della direttiva 75/439/CEE ⁽¹⁾ concernente l'eliminazione degli oli usati e della direttiva 78/319/CEE ⁽²⁾ relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'articolo 2 della direttiva 75/439/CEE e l'articolo 5 della direttiva 78/319/CEE obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che gli oli usati come pure i rifiuti tossici e nocivi che possono essere prodotti in occasione della rigenerazione degli oli usati siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1113/90
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 maggio 1990)

(91/C 94/24)

Oggetto: Relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti

Il 12 dicembre 1989 a Berlino il ministro americano degli affari esteri James Baker ha lanciato un appello a favore di un rafforzamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Comunità europea, eventualmente mediante la stipulazione di un trattato.

Egli ha affermato testualmente quanto segue: «(. . .) Proponiamo che gli Stati Uniti e la Comunità europea ope-

rino congiuntamente per rafforzare in misura considerevole mediante un trattato o qualche altro strumento, i loro collegamenti istituzionali e consultivi. (. . .) Proponiamo che le nostre discussioni su tale idea procedano in parallelo con gli sforzi europei volti a realizzare entro il 1992 un mercato comune interno, di modo che i progetti di interazione USA-CE evolvano in linea con tali mutamenti all'interno della Comunità (. . .)». A conclusione del suo discorso Baker ha inoltre dichiarato, in merito ai rapporti NATO-istituzioni europee: «Al tempo stesso, si accentueranno le aree di sovrapposizione tra la NATO e le istituzioni europee. Tale sovrapposizione deve portare a una sinergia, non a un attrito. Diventerà quindi più urgente una migliore comunicazione tra le istituzioni europee e quelle transatlantiche».

1. Il governo degli Stati Uniti ha già presentato proposte più dettagliate su un eventuale rafforzamento dei legami istituzionali e delle procedure di concertazione tra gli Stati Uniti e la Comunità e/o sulle relazioni tra la NATO e la Comunità?
2. Qual è la reazione della Commissione alla proposta di rinsaldare i legami istituzionali e le procedure di concertazione tra la Comunità e gli Stati Uniti e di migliorare la comunicazione tra la Comunità e la NATO?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(24 settembre 1990)

La Commissione e l'amministrazione degli Stati Uniti condividono l'opinione secondo cui debbano essere consolidate le relazioni tra CEE e USA e sia auspicabile un approfondimento della cooperazione bilaterale nei settori di comune interesse. Un'azione in tal senso si ritiene opportuna sia alla luce di considerazioni di natura geopolitica, sia al fine di migliorare le relazioni bilaterali privilegiando la collaborazione positiva e costruttiva rispetto al contenzioso di carattere commerciale. L'avvio di un rapporto formale tra CEE e NATO è da considerarsi problematico a causa dei limiti della competenza comunitaria in materia e della condizione di neutralità di uno Stato membro. Sebbene siano stati affrontati diversi aspetti in materia di sicurezza sotto un profilo generale, segnatamente in relazione agli sviluppi in Europa orientale, l'ipotesi di legami più saldi tra CEE e NATO non è mai stata avanzata formalmente dagli Stati Uniti.

Intanto sono stati fatti alcuni passi per consolidare e approfondire il dialogo tra CEE e USA. È stato già deciso che si tengano due vertici bilaterali all'anno a livello di ministri, uno a Bruxelles e l'altro a Washington, invece dell'unica riunione finora tenutasi al termine del vertice NATO di dicembre. Si è altresì deciso l'incontro tra il presidente Bush e il presidente Delors laddove se ne ravvisi l'opportunità.

Alle riunioni regolari tra ministri si aggiungeranno due riunioni all'anno a livello di capi di gabinetto, presiedute l'una dal direttore generale della DG I e l'altra dal sotto-

segretario di Stato per l'economia e l'agricoltura. Tali riunioni dovranno assicurare un'accurata disamina della collaborazione in settori di interesse congiunto.

Naturalmente, se e quando necessario o lo si ritenga opportuno, proseguirà la consuetudine di frequenti incontri ad hoc tra commissari e rappresentanti dell'amministrazione americana. Inoltre i funzionari delle rispettive amministrazioni intensificheranno il loro impegno per risolvere le attuali controversie commerciali e istituire un sistema di allarme rapido per questioni che potrebbero dare origine a problemi reali se non affrontate tempestivamente. Va aggiunto che è stata avviata una precisa iniziativa volta ad approfondire ed ampliare la cooperazione in settori di reciproco interesse.

Inoltre il 27 febbraio 1990 il presidente in carica del Consiglio europeo, sig. Haughey, ha incontrato il presidente Bush per discutere, tra le altre questioni, il rafforzamento delle relazioni con gli Stati Uniti. In occasione di tale incontro si è deciso che nel corso di ciascuna presidenza si sarebbero tenuti vertici tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente di turno del Consiglio europeo. Si è stabilita altresì la programmazione, una volta all'anno, di una riunione tra il segretario di Stato americano, i dodici ministri degli affari esteri e la Commissione; la prima di tali riunioni si è tenuta il 3 maggio. È stata inoltre decisa l'intensificazione dei contatti fra i rispettivi funzionari per affrontare questioni relative alla cooperazione politica europea. Riunioni di tale natura si sono già tenute in Africa, America centrale e Medio Oriente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1158/90

dell'on. Astrid Lulling (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 94/25)

Oggetto: Pubblicità a rovescio della Commissione delle Comunità europee in merito all'«eurochèque»

Nella sua sesta relazione annuale al Parlamento europeo in merito al controllo sull'applicazione del diritto comunitario nel 1988 (COM(89) 411 def. del 21 dicembre 1989), e in particolare al punto n. 88 relativo all'incasso delle commissioni sugli «eurochèque», la Commissione allude ad un «invito rivolto al pubblico» per quanto concerne dette commissioni. Può essa comunicare il testo di tale invito e le modalità prescelte per quanto riguarda la relativa pubblicità?

1. Quali motivi hanno indotto la Commissione a lasciarsi andare, nella relazione in parola, ad una vera e propria pubblicità a rovescio in relazione all'«eurochèque», tenuto conto che qualsiasi sistema di pagamento implica normalmente dei costi?

2. La Commissione ha proceduto ad un paragone tra il sistema dell'«eurochèque» e gli altri sistemi di pagamento ed ha lanciato un appello al pubblico anche per ottenere copia della corrispondenza con i responsabili di questi altri sistemi, con riferimento alla riscossione delle commissioni e di altre spese?
3. È possibile conoscere il numero delle lettere ricevute dalla Commissione, con l'indicazione del periodo di riferimento?
4. La Commissione è disposta a comunicare agli interessati le lamentele di cui dà pubblicamente notizia?
5. La Commissione non ha preso in considerazione il fatto che, con questo suo modo di procedere, essa rischia di violare i suoi obblighi in materia di segreto professionale, il che potrebbe scatenare l'avvio di procedimenti per responsabilità in base all'articolo 215 del trattato?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(20 novembre 1990)

1. Nell'ambito di una procedura di infrazione contro l'Italia riguardante l'applicazione di una tassa discriminatoria su tutti gli assegni stranieri, costituiti in massima parte da eurochèques, la Commissione aveva invitato il pubblico, attraverso un comunicato stampa diffuso a fine luglio 1988, ad esigere il rispetto delle condizioni facenti parte del sistema eurochèques e ad introdurre, se del caso, una denuncia presso le banche interessate e in ultima istanza, alla Commissione. Consapevole del fatto che gli eurochèques sono normalmente meno cari per le operazioni transfrontaliere che altri sistemi di pagamento, la Commissione non aveva la minima intenzione di fare una qualsiasi pubblicità negativa agli eurochèques.

2. Poiché nel suddetto contesto non vi era motivo di menzionare altri sistemi di pagamento, la Commissione non aveva proceduto ad un'analisi comparativa delle condizioni praticate dai vari sistemi di pagamento. Tuttavia, dato l'interesse generale del problema, la Commissione ha pubblicato recentemente un documento di riflessione intitolato «I pagamenti nel mercato interno europeo» (1), di cui si invia copia all'onorevole parlamentare.

3. Le lettere pervenute alla Commissione e riconducibili al comunicato stampa più sopra citato sono circa una quarantina. Esse sono pervenute in particolare durante i mesi di agosto e settembre 1988.

4. I servizi della Commissione hanno tenuto una riunione, nel corso dell'estate 1988, con un rappresentante di Eurochèque international e hanno avuto, in seguito, numerosi contatti in merito ai reclami che nella maggior parte dei casi erano dovuti alla mancata osservanza, da parte degli utilizzatori, delle condizioni previste per l'applicazione del sistema eurochèques (in particolare: rispetto dei limiti dell'ammontare, emissione in moneta locale del paese di utilizzazione).

5. La Commissione considera che è escluso qualsiasi rischio di violazione del segreto professionale.

(¹) Doc. COM(90) 447.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1175/90

dell'on. Frédéric Rosmini (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 94/26)

Oggetto: TGV mediterraneo

Il TGV mediterraneo consentirà di collegare Marsiglia a Parigi in tre ore. Il collegamento Spagna-Italia mediante questo stesso modo di trasporto riveste importanza vitale per tutto il sud della Francia in generale e la regione marsigliese in particolare.

Ha stabilito la Commissione un programma di infrastruttura ferroviaria suscettibile di essere presentato al Consiglio entro un congruo termine? Ha essa tenuto conto della dimensione ecologica nelle sue proposte?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Con il contributo di un gruppo di esperti ad alto livello la Commissione procede attualmente all'elaborazione di uno schema orientativo della rete europea di treni ad alta velocità. Questo schema verrà presentato al Consiglio alla fine dell'anno.

Ovviamente, in questo programma è integrata la dimensione ecologica. La Commissione rammenta in proposito che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 (¹) rende obbligatoria la valutazione delle incidenze sull'ambiente dei progetti di costruzione di rotte per il traffico ferroviario ad alta velocità.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1194/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 94/27)

Oggetto: Porto ed aeroporto di Catania

Si vuol sapere se la Commissione non ritenga che, data la particolare realtà geografica siciliana (che vede le due

principali città situate agli estremi opposti del territorio con le evidenti conseguenze e difficoltà di comunicazione), non sia opportuno accordare eccezionalmente anche al porto ed all'aeroporto di Catania lo stesso trattamento riservato allo scalo palermitano.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(6 luglio 1990)

La Commissione ritiene particolarmente importante assicurare alla Sicilia migliori collegamenti con il continente.

Le richieste di cofinanziamento presentate dalle autorità italiane per progetti intesi a migliorare le infrastrutture portuali o aeroportuali sono sempre state accolte favorevolmente dal FESR.

È il caso dell'aeroporto di Palermo, ma anche dell'aeroporto di Catania per il quale la Commissione ha concesso, nel dicembre 1985, un contributo FESR di 605 319 117 Lit, pari al 50% del costo di un impianto di radioassistenza «ILS» e, nel dicembre 1987, un contributo di 17,5 miliardi di Lit, pari al 50% del costo previsto per la costruzione di una nuova pista, nonché d'impianti di illuminazione, di reti fognanti e di dispositivi di radioassistenza.

Ogni nuova eventuale richiesta di finanziamento per questo tipo di infrastrutture in Sicilia verrà esaminata attentamente dalla Commissione tenendo conto delle prospettive di traffico presentate a sostegno della domanda.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1197/90

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 94/28)

Oggetto: Fornitura di protesi dentarie

La relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-0095/87) (¹), adottata in seduta plenaria dal Parlamento europeo il 18 settembre 1987, invitava la Commissione «a elaborare uno studio sulla situazione dell'esercizio dell'attività di odontoprotesista nei vari Stati membri e sulle normative che lo disciplinano».

Gli odontoprotesisti forniscono un servizio specializzato in quanto una sola persona, con la necessaria formazione e qualifica, non solo costruisce ma anche accerta che la protesi sia idonea alla bocca del paziente, senza l'intervento di un dentista.

Bisogna operare una chiara distinzione tra gli odontotecnici (i quali lavorano in laboratori dentali e collaborano

con i dentisti) e gli odontoprotesisti (i quali, disponendo di una formazione di tecnici dentari, usufruiscono di una formazione supplementare per poter lavorare in proprio e direttamente sui pazienti per quanto riguarda la fabbricazione e l'installazione di protesi dentarie.

La commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo ha raccomandato all'unanimità che la professione di odontoprotesista venga generalmente riconosciuta dagli Stati membri (parere PE 89.159 del 1° marzo 1984).

Attualmente gli odontoprotesisti sono riconosciuti a norma di legge nei seguenti Stati membri: Danimarca, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi.

Un sondaggio di opinione pubblico condotto dalla Marketing and Opinion Research Management Ltd (MORI) nell'agosto 1989 ha dimostrato che il 66% degli utilizzatori di protesi dentarie interrogati nel Regno Unito gradirebbero poter scegliere se rivolgersi a un odontoprotesista o a un dentista per ottenere una protesi dentaria.

1. Cosa ha fatto la Commissione, o cosa intende fare per dar seguito alla richiesta avanzata dal Parlamento nel primo paragrafo della suddetta risoluzione?
2. Considerando la chiara indicazione data dai consumatori a favore degli odontoprotesisti, intende la Commissione stabilire un gruppo di lavoro per studiare e riferire in merito al ruolo di questi ultimi per quanto riguarda la fornitura di servizi dentari nella Comunità?
3. Tenendo conto del diffuso interesse dei consumatori su tale problematica, intende la Commissione effettuare studi e riferire in merito all'esperienza attualmente in corso in Danimarca, dove gli odontoprotesisti fin dal 1979 hanno praticato una professione indipendente a norma di legge?

(¹) GU n. 281 del 19. 10. 1987, pag. 206.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(24 settembre 1990)

Il 26 luglio 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che completa la direttiva 89/48/CEE (¹). Tale proposta riguarda tutte le qualificazioni professionali il cui riconoscimento non è previsto né dalla direttiva 89/48/CEE (²) — la quale riguarda unicamente i diplomi di livello superiore che concludono ed attestano una formazione della durata di almeno tre anni — né da altra direttiva. Essa può quindi applicarsi anche agli odontoprotesisti (odontotecnici che possono adattare le protesi dentarie essi stessi, senza ricorrere ad un dentista). Nel suo parere su questa proposta di direttiva, il Parlamento europeo appoggia l'impostazione generale della Commissione che è stata applicata per la prima volta nella direttiva

89/48/CEE e che prescinde volontariamente da un coordinamento preliminare delle formazioni e dei settori di attività professionale.

La Commissione attualmente privilegia soluzioni generali quali quelle sopra descritte; tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei due sistemi generali di riconoscimento delle qualificazioni, non intende escludere la possibilità di fare proposte specifiche capaci di migliorare la circolazione dei professionisti, a condizione che gli ambienti professionali interessati siano unanimemente d'accordo sulle misure da prendere e vi sia un consenso sufficiente tra gli Stati membri.

(¹) GU n. C 263 del 16. 10. 1989.

(²) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1227/90

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 94/29)

Oggetto: Programma pluriennale di orientamento per l'acquicoltura della Spagna (1987/1991)

Vista la decisione 88/9/CEE della Commissione (¹) dell'11 dicembre 1987, relativa al programma pluriennale di orientamento per l'acquicoltura (1987/1991), presentato dalla Spagna nell'ambito del regolamento (CEE) n. 4028/86 (²), si vuol sapere: Quali sono, in ordine di priorità, gli obiettivi concreti di tale programma e a quanto ammontano gli investimenti previsti?

(¹) GU n. L 4 del 7. 1. 1988, pag. 26.

(²) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(21 settembre 1990)

L'obiettivo globale del programma è di stimolare uno sviluppo rapido e consistente dell'acquicoltura per tutte le specie che si prestano a metodi di allevamento che garantiscono un equo margine di beneficio.

La Spagna ha bisogno soprattutto di avannotterie e di vivai per pesci e molluschi.

Lo sviluppo dell'acquicoltura marina riguarderà principalmente la costa atlantica dell'Andalusia, la zona della Galizia cantabrica e la Catalogna.

L'importo complessivo degli investimenti industriali è stimato a 28 700 000 000 di Pta (198 400 000 Ecu), di cui 23 400 000 000 sono state destinate alla piscicoltura e alla

molluschicoltura in acque salate e in acque salmastre. Il finanziamento pubblico è fissato al 10% dell'importo globale dell'investimento.

È previsto un investimento di 2 500 000 000 di Pta (17 280 000 Ecu) per la posa di scogliere artificiali.

L'incremento della produzione previsto con questi investimenti può essere sintetizzato come segue:

(Tonnellate)

	1985	1995 (*)	Incremento della produzione
Pesci	417	33 134	32 717
Crostacei	36	8 061	8 500
Molluschi	304 025 (?)	377 500	73 524

(*) Il programma tiene conto degli investimenti indicati fino al 31 dicembre 1991. Nel valutare gli obiettivi di produzione fissati per il 1995 si dovrà tener conto dei termini per la costruzione e l'avviamento degli impianti.

(?) Stime.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1233/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 94/30)

Oggetto: Ammissibilità della riva sinistra della Seudre a ricevere contributi a titolo dell'obiettivo 5b

Il limite meridionale della Zona II (o zona delle paludi), ammissibile al contributo a titolo dell'obiettivo 5b del FESR per il dipartimento della «Charente-Maritime», è tracciato dalla riva destra del fiume Seudre.

L'attività di tale regione, consistente essenzialmente nell'ostricoltura, è ripartita in ugual misura sulle due rive del fiume ed è condotta talvolta dagli stessi allevatori. Ne risulta una disparità nell'assegnazione dei fondi del FESR assolutamente ingiustificata, data l'identità dei problemi da risolvere in materia di assetto, risanamento e protezione dei suoli.

È disposta la Commissione a prendere in considerazione tale problema e a decidere l'ammissibilità al contributo a titolo dell'obiettivo 5b della riva sinistra della Seudre?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(20 giugno 1990)

La zona delle paludi, ammissibili all'aiuto comunitario a titolo dell'obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali

nel dipartimento della Charente-Maritime, comprende esattamente il territorio proposto dalle autorità francesi per essere a tal fine selezionato. Mentre è esatto che soltanto la riva destra del fiume Seudre potrà ottenere l'aiuto dei fondi strutturali a titolo di questo obiettivo, va notato che lo stesso avviene per le azioni nazionali avviate nel quadro della politica delle zone rurali fragili, tracciata nel contratto di piano Stato-regione (X piano). Il trattamento applicato a ciascuna delle due rive della Seudre è quindi il medesimo, sia nelle azioni comunitarie che negli interventi nazionali intesi a sviluppare la zona.

Sebbene entrambe le rive della Seudre presentino aspetti analoghi per taluni settori d'attività, la Commissione non intende modificare la delimitazione delle zone ammissibili all'aiuto: ciò implica infatti una procedura lunga e complessa, analoga a quella che ha determinato la selezione delle zone accettate, attualmente considerate e ritarderebbe le azioni comunitarie, che la Commissione vorrebbe veder realizzate al più presto.

Quanto sopra non significa tuttavia che il settore ostricolo al di fuori delle zone ammissibili all'aiuto venga privato degli interventi della Comunità, poiché potrà beneficiare del sostegno stabilito dalla politica comunitaria della pesca per il settore dell'acquicoltura. Le azioni prese in considerazione a tale scopo, che comprendono una vastissima gamma di interventi strutturali, sono applicabili a tutte le regioni della Comunità e potranno quindi essere attuate su entrambe le rive della Seudre; sarà così garantito un identico trattamento a ciascuna parte di questa omogenea zona ostricola.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1277/90

dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 94/31)

Oggetto: Aumento della temperatura terrestre

Nel corso dell'ultima conferenza della Casa Bianca sull'aumento della temperatura terrestre, il commissario Ripa di Meana ha annunciato l'intenzione della Commissione di favorire la ricerca sui meccanismi di base dei cambiamenti di clima.

1. Ritiene di conseguenza la Commissione che i programmi EPOCH e JOULE dovranno essere modificati, in particolare per quanto riguarda la loro dotazione finanziaria?
2. Quali iniziative intende prendere la Commissione allo scopo di favorire la conclusione di un accordo sulle emissioni di CO₂ in occasione della seconda conferenza internazionale sul clima che dovrà svolgersi nel novembre 1990?

3. Qual è lo stato di elaborazione delle proposte che la Commissione dovrebbe fare delle proposte al Consiglio concernenti le emissioni di CO₂ nella CEE?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 luglio 1990)

Si prevede che il programma EPOCH venga inserito nel nuovo programma di ricerca Ambiente, parte del nuovo programma quadro 1990-1994 che prevede per la ricerca Ambiente una dotazione finanziaria superiore a quella del Programma quadro precedente.

Il programma JOULE non riguarda la ricerca relativa ai meccanismi di base dei cambiamenti di clima; esamina piuttosto, le tecnologie energetiche e valuta le opzioni energetiche con lo scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. La dotazione finanziaria di tale programma non verrà rivista.

Peraltro la Commissione ha elaborato una comunicazione ⁽¹⁾ che precisa i suoi orientamenti e le sue iniziative sia per quanto riguarda il negoziato internazionale e le iniziative da prendere per stabilizzare sia, a più lungo termine, per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità.

⁽¹⁾ Doc. SEC(90) 496 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1436/90

**dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)

(91/C 94/32)

Oggetto: Contributo della CE alla deforestazione nella Guinea equatoriale

In un programma orientativo della Guinea equatoriale si curano iniziative silvicole corrispondenti ad un triplice scopo: costruzione di strade che consentano di raggiungere le aree forestali inaccessibili, commercio di legname e protezione delle risorse naturali. L'obiettivo perseguito è di quadruplicare la produzione di legname, facendola passare da 100 000 m³ a 400 000 m³ all'anno. È previsto un contributo della Comunità europea di 1 910 000 Ecu su un periodo di quattro anni. Il progetto fa parte del programma silvicolo regionale della CE per l'Africa centrale.

Il progetto contiene disposizioni in materia di protezione della foresta, che tuttavia avranno scarso effetto. L'intento è di promuovere immediatamente la costruzione di strade e l'intensificazione del taglio del legname. Non si attenderà che sia stata effettuata la necessaria indagine

preliminare. Non esiste neppure un programma concreto e ben delineato per quanto riguarda l'inquadramento legale e le altre misure di tutela. Sin d'ora le indagini evidenziano che, al ritmo attuale di sfruttamento, la foresta scomparirà entro vent'anni.

1. La Commissione non pensa che, in tal modo, contribuisce ad un annientamento (accelerato) delle foreste della Guinea equatoriale? Ritiene essa che una quadruplicazione del ritmo di taglio del legname consenta di prolungare la sopravvivenza delle foreste nella Guinea equatoriale?
2. La Commissione può fornire esempi di paesi in cui l'intensificazione del taglio del bosco contribuisce in concreto alla conservazione delle foreste tropicali, compresa la loro diversificazione biologica, nonché alla creazione di una più duratura base di sopravvivenza per la popolazione locale?
3. Riguardo al caso della Guinea equatoriale, la Commissione può segnalare quale sia la provenienza degli investimenti, da chi e da quali aziende e organismi vengono effettuati i lavori e come vengono in ultimo distribuiti i benefici finanziari conseguiti tra dette imprese e altri soggetti, come i poteri pubblici e le popolazioni locali?
4. La Commissione non pensa che sarebbe più saggio rinviare gli investimenti relativi alle foreste tropicali a tempi in cui potranno essere fornite sufficienti garanzie per quanto riguarda la conservazione delle foreste?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Il programma indicativo per la Guinea equatoriale considera prioritario il settore forestale giacché rappresenta le uniche opportunità di sviluppo economico e di stabilità finanziaria per il paese dopo il crollo del sottosettore del cacao. Ciò nonostante è ovvio che, come peraltro sottolineato dall'onorevole parlamentare, un aumento della produzione può avvenire soltanto nell'ambito di una politica forestale coerente, che rispetti l'equilibrio della foresta tropicale e il patrimonio del paese.

Attualmente le garanzie sopraindicate non sono riunite per cui la Commissione ha deciso di finanziare soltanto, a tutt'oggi, una parte del progetto inizialmente previsto. Questo aiuto contribuirà ad istituire una politica forestale razionale e coerente che copra gli aspetti di sfruttamento e conservazione della foresta equatoriale e guineana. Detta politica è complementare alle azioni prospettate nel settore da altri finanziatori nonché a quelle previste nell'ambito della cooperazione regionale nell'Africa centrale.

Il progetto, finanziato recentemente dalla Commissione sotto forma di sovvenzioni sulle risorse del programma indicativo nazionale per un importo di 1 190 000 Ecu, intende effettuare rilevazioni radar e fotometriche della Guinea equatoriale continentale onde stabilire l'inventa-

rio particolareggiato del potenziale forestale e accordare un aiuto logistico all'ufficio di controllo, informazione e promozione delle specie forestali (Office de contrôle d'information et de promotion des espèces forestières (OCI-PEF) e alla formazione del personale nazionale.

Gli investimenti che potrebbero essere prospettati in materia di gestione forestale saranno presi in considerazione dalla Commissione soltanto se rispettano una politica forestale coerente, definita in stretto coordinamento con altri finanziatori nell'ambito del piano di azione forestale tropicale.

Inoltre, nell'ambito della cooperazione regionale in Africa centrale, la Commissione intende finanziare un programma di conservazione e utilizzazione razionale degli ecosistemi forestali di questa parte dell'Africa (sette paesi). Detto programma verrà sottoposto alle istanze decisionali comunitarie quanto prima. La componente della Guinea equatoriale mira fundamentalmente alla protezione della biodiversità, all'assetto delle risorse forestali, alla formazione del personale nonché allo svolgimento di studi in materia di ecologia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1447/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)

(91/C 94/33)

Oggetto: Ricerca, sviluppo, progetti dimostrativi e politiche nel campo delle fonti energetiche alternative e dell'utilizzazione razionale dell'energia — Poteri della Commissione

Può la Commissione precisare di quali strumenti dispone per indurre od obbligare gli Stati membri ad attenersi alle sue raccomandazioni nonché alle direttive e ai regolamenti in materia di politica energetica?

**Risposta data dal sig. Cardoso
in nome della Commissione**

(7 agosto 1990)

Anche nel settore energetico, come in altri settori, la Commissione può avvalersi degli strumenti comunitari. Per quanto riguarda le misure giuridicamente vincolanti quali per esempio le direttive, le decisioni o i regolamenti, la Commissione ricorre chiaramente ai poteri che le conferiscono i trattati, comprese le misure giudiziarie nei casi di mancata osservanza delle norme da parte degli Stati membri.

D'altra parte gli strumenti che non hanno carattere vincolante si possono utilizzare solo mediante influsso e persuasione politici. Nel complesso la Commissione è riuscita a convincere gli Stati membri ad adottare posizioni di solidarietà comunitaria, per esempio per quanto riguarda gli obiettivi di politica energetica comunitaria, il lancio di

programmi per lo sviluppo di tecnologie di energia innovative e la promozione di un'utilizzazione più efficiente di energia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1555/90

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(91/C 94/34)

Oggetto: Motociclisti messi in pericolo da altri utenti della strada

È noto alla Commissione che, in base agli studi effettuati, nel Regno Unito oltre la metà degli incidenti in cui vengono coinvolti motociclisti sono provocati da altri utenti della strada? Può far sapere se sarebbe disposta a promuovere un progetto di ricerca allo scopo di valutare, con la massima accuratezza e la massima completezza possibili, l'entità di tale pericolo che incombe sui motociclisti di tutta Europa? Pur riconoscendo la necessità che siano gli stessi motociclisti a mantenere sempre vigile l'attenzione e a fare tutto il possibile per ridurre il rischio di incidenti, è disposta la Commissione a studiare dei metodi che consentano di ridurre questi gravi rischi causati da altri utenti della strada e quindi ad attuare una politica volta a scongiurarli?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1990)

La Commissione ha già svolto un'inchiesta sugli incidenti nei quali sono coinvolti i motociclisti. Tuttavia vi sono pochi elementi, a livello dei singoli Stati membri, in grado di dare indicazioni precise sulla percentuale di incidenti causati dai conducenti di altri autoveicoli e nei quali sia da escludersi ogni responsabilità da parte dei motociclisti.

Per quanto concerne le iniziative miranti a proteggere i motociclisti stessi, la Commissione ha già reso obbligatoria l'applicazione dei retrovisori esterni sui due lati degli automezzi pesanti affinché possano meglio individuare la presenza di un veicolo a due ruote.

D'altro canto la proposta di direttiva sulla patente di guida⁽¹⁾, attualmente in discussione al Consiglio, contiene delle disposizioni che prevedono di includere nel programma di formazione dei candidati una sezione ad hoc, destinata a renderli consapevoli dei rischi inerenti alla presenza di altri veicoli come quelli a due ruote.

La Commissione riserverà un'attenzione particolare a questo argomento non appena disporrà delle statistiche dettagliate fornite dalla banca dati sugli incidenti stradali nella Comunità.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 705 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1622/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)
 (91/C 94/35)

Oggetto: Trattato dell'Antartico

Può la Commissione comunicare quali sono i 33 Stati firmatari del trattato dell'Antartico, stipulato a Wellington (Nuova Zelanda) nel giugno 1989 allo scopo di autorizzare un limitato avvio della prospezione e dell'estrazione mineraria nel continente in questione? Può anche specificare quali paesi hanno finora ratificato il trattato e quali lo contestano?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(18 ottobre 1990)

I seguenti Stati hanno firmato la convenzione di Wellington: Argentina, Brasile, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia, Unione Sovietica, Uruguay.

Sino a presente nessuno Stato ha depositato i suoi strumenti di ratifica.

Alcuni paesi che hanno partecipato ai negoziati sulla convenzione di Wellington nel frattempo hanno assunto posizioni più riservate o negative, in modo più o meno formale. La Commissione non dispone di informazioni precise in merito.

La Commissione si felicita dell'iniziativa del governo francese e di quello australiano per un regime d'insieme per la protezione dell'ambiente antartico e degli ecosistemi dipendenti e associati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1652/90

dell'on. Vassilis Ephremidis (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)
 (91/C 94/36)

Oggetto: Competenze della Commissione e base giuridica dei testi concernenti i trasporti marittimi

Considerando che l'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CEE, che è l'unico a far riferimento ai trasporti marittimi

e aerei, conferisce al Consiglio la competenza di decidere con quale procedura vanno prese le opportune disposizioni, chiedo quanto segue:

1. Per quale motivo la Commissione, nel documento COM(90) 17 def. del 23 febbraio 1990, assume quale base giuridica l'articolo 113 del trattato?
2. Questo modo di procedere non costituisce un arbitrario rafforzamento dei poteri della Commissione rispetto agli Stati membri le cui competenze vengono così sminuite a livello eminentemente consultivo?
3. Non è infatti arbitraria la distinzione tra questioni «tecniche» disciplinate dall'articolo 4, paragrafo 2 e questioni «commerciali» che sarebbero invece più importanti (ad esempio, accesso ai carichi, accordi bilaterali, regole di concorrenza)?
4. Non è questo un modo indiretto di assorbire la politica dei trasporti marittimi ed aerei entro la politica commerciale con gravi ripercussioni per gli Stati membri che, come la Grecia, non hanno adeguati scambi commerciali all'altezza della loro flotta?
5. Infine, quali conseguenze avrà questo modo di procedere sulle competenze del Parlamento europeo in tale materia?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(23 gennaio 1991)

1. La Commissione, come aveva già precisato nel documento COM(90) 17 def., citato dall'onorevole parlamentare, è del parere che gli aspetti commerciali delle relazioni esterne in materia di servizi, ivi inclusi i trasporti, rientrino nella politica commerciale della Comunità. Così risulta sia dagli sviluppi sul piano internazionale — in particolare l'inclusione di tutti i servizi nei negoziati dell'Uruguay Round — sia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di «politica commerciale».
2. Risposta negativa.
3. La distinzione fra gli aspetti commerciali e gli aspetti non commerciali non è una distinzione arbitraria, in quanto poggia su finalità diverse. Infatti, gli uni riguardano direttamente gli scambi di servizi, mentre gli altri riguardano scambi solo indirettamente formando piuttosto oggetto di misure di armonizzazione delle condizioni di concorrenza.
4. Risposta negativa.
5. La procedura stabilita non avrebbe in pratica alcuna incidenza sulle competenze del Parlamento europeo. La Commissione ha infatti dichiarato più volte che, come prevede la dichiarazione solenne di Stoccarda del giugno 1983, il Parlamento sarà consultato su tutti gli accordi

internazionali importanti che la Comunità concluderà, indipendentemente dalla base giuridica scelta, e curerà che questa consultazione abbia luogo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1702/90

dell'on. Carmen Diez De Rivera (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 94/37)

Oggetto: Terza età e patente di guida

È in grado la Commissione di indicarmi se in taluni Stati membri non viene rinnovata la patente di guida per il semplice fatto che il suo titolare ha compiuto una determinata età?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(14 settembre 1990)

La direttiva 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ⁽¹⁾, stabilisce norme minime concernenti l'idoneità fisica e psichica. L'allegato III della direttiva, che contiene tali norme, tiene conto delle situazioni esistenti negli Stati membri.

A tale riguardo il principio della direttiva è quello di fissare livelli minimi, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire condizioni più severe, come nel caso degli esami medici periodici che restano facoltativi.

Con riferimento all'acutezza visiva, l'allegato III suggerisce esami della vista all'età di settant'anni e «preferibilmente prima e, successivamente, ad intervalli appropriati», nonché per i conducenti di quarant'anni o più che abbiano una vista inferiore a quella normale.

Sebbene con modalità differenti e in funzione della categoria di patente (normale o professionale), il criterio secondo cui per il rinnovo della patente è necessario un controllo medico ha carattere obbligatorio nella maggior parte degli Stati membri. Stando ai dati di cui dispone la Commissione è questo il caso di Belgio, Repubblica federale di Germania, Danimarca, Spagna, Grecia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Ad esempio, per i titolari che abbiano compiuto settant'anni sono obbligatori esami medici in Danimarca, Spagna, Grecia, Irlanda e Italia, anzi in questi ultimi tre paesi per le persone che abbiano raggiunto questa età i controlli medici devono essere annuali.

D'altra parte la proposta di direttiva ⁽²⁾ sostitutiva della direttiva 80/1263/CEE prevede a titolo generale nell'allegato

III esami medici periodici per i conducenti che abbiano compiuto 75 anni. Per quanto riguarda il gruppo 2, vale a dire per i conducenti di autocarri e autobus, la proposta citata prevede che sia la legislazione nazionale a prescrivere esami periodici.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 27. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1757/90

dell'on. Maartje Van Putten (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)

(91/C 94/38)

Oggetto: Dichiarazione dell'ONU sui diritti del bambino

Ha preso atto la Commissione della risposta del Consiglio all'interrogazione H-172/90 ⁽¹⁾, in cui si è detto ben disposto nei confronti di eventuali proposte della Commissione relative all'applicazione della dichiarazione dell'ONU sui diritti del bambino nel contesto giuridico comunitario?

È disposta ad avanzare tali proposte? Entro quali scadenze?

In che modo pensa di tener conto di questa dichiarazione nell'ambito dei contatti bilaterali con paesi terzi?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-388 (marzo 1990).

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(3 ottobre 1990)

La Commissione è a conoscenza della risposta del Consiglio all'interrogazione H-172/90, nella quale esso si dichiara disposto ad esaminare eventuali proposte della Commissione in materia di diritti del bambino una volta entrata in vigore la convenzione delle Nazioni Unite e ove ciò sia di competenza comunitaria.

A tutt'oggi la convenzione — che entra in vigore trenta giorni dopo la ratifica, o l'adesione da parte del ventesimo paese — non è ancora in vigore.

Conscia dei problemi posti dalla protezione dei bambini e degli adolescenti tanto nella Comunità che nei paesi terzi, la Commissione può solo auspicare che la convenzione sia

ratificata al più presto dal maggior numero di paesi possibile.

Per quanto riguarda eventuali proposte, la Commissione deve tener conto, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e nel quadro delle competenze conferite dai trattati, delle iniziative già prese dal Consiglio d'Europa.

Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, incaricato di esaminare la raccomandazione 1121 (1190) dell'assemblea parlamentare del 1° febbraio 1990, relativa ai diritti del bambino, ha informato l'assemblea dell'esame in corso per l'eventuale elaborazione di uno strumento adeguato del Consiglio d'Europa inteso a completare la convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino.

Si deve sottolineare che la raccomandazione dell'assemblea ha auspicato un coordinamento con altre organizzazioni internazionali fra cui la Comunità europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1762/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 94/39)

Oggetto: Coordinamento degli sforzi europei per la televisione ad alta definizione

Negli ambienti radiotelevisivi ha avuto vasta eco l'accordo dei gruppi industriali Thomson e Philips mirante ad accelerare le ricerche sulla televisione ad alta definizione, le quali saranno effettuate comunque con l'appoggio ufficiale del governo francese, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'industria, sig. Roger Fauroux (*Le monde* del 17 maggio 1990).

Anche la Commissione appoggia questo progetto, le cui finalità sono state oggetto di attenzione a livello europeo, e quali rapporti esistono fra questa iniziativa e il programma EUREKA 95, per la cui seconda fase si era in attesa di una decisione al momento in cui è intervenuto il suddetto accordo, e, infine, quali rapporti possono sussistere fra detta iniziativa e taluni programmi specifici del nuovo programma-quadro comunitario?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(8 novembre 1990)

La Commissione non è ufficialmente informata dell'accordo tra le società Philips e Thomson citato dall'onorevole parlamentare. Da quanto risulta, tale accordo rientra

nello spirito della cooperazione generale di EUREKA 95. La Commissione non ha osservazioni da formulare al riguardo.

Comunque, a partire dal 1986, la Commissione appoggia tutti gli sforzi di cooperazione politica, scientifica e tecnica tra organismi privati o pubblici in materia di televisione ad alta definizione (HDTV).

La Commissione ha dunque coordinato, sul piano politico, la posizione degli Stati membri nelle sessioni plenarie del comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni a Dubrovnik nel 1986, poi a Dusseldorf, nel maggio 1990. In questo contesto il lavoro di coordinamento ha consentito di concretizzare le attività europee in una proposta di norma mondiale. Nel frattempo la Commissione ha preparato la direttiva «MAC/packet» del novembre 1986, che apre la via all'utilizzazione delle norme MAC sui satelliti per la diffusione diretta. D'altronde la decisione dell'aprile 1989 definisce la strategia finalizzata all'introduzione dei servizi di HDTV in Europa.

Nel nuovo programma quadro per la ricerca scientifica, la Commissione ha adottato le misure necessarie per coordinare alcuni progetti dei programmi ESPRIT e RACE che riguardano la televisione ad alta definizione con quelli della seconda fase del programma EU 95, le cui caratteristiche sono state definite in occasione della conferenza ministeriale di EUREKA a Roma, il 1° giugno 1990. Questi progetti riguardano:

- gli studi digitali e i collegamenti per la trasmissione dei programmi;
- gli schermi per la televisione ad alta definizione;
- i semiconduttori per la HDTV, compresi i circuiti a trasferimento di carica;
- i materiali strategici impiegati nella gamma di attrezzature quali, ad es., i magnetoscopi.

La comunicazione in merito alla politica audiovisiva del febbraio 1990 ha definito la collocazione delle azioni a favore della HDTV in rapporto agli altri aspetti affrontati nell'ambito di tale politica (regole del gioco, industria dei programmi). È in questa ottica che la Commissione ha incoraggiato la costituzione di un gruppo europeo di interesse economico, VISION 1250, che si è riunito l'11 luglio scorso a Strasburgo nel corso della sessione parlamentare. D'altronde in tale occasione la Commissione aveva organizzato, con il concorso del Parlamento, una dimostrazione in merito alla HDTV. Un'altra dimostrazione, anch'essa sotto l'egida delle due istituzioni, era stata realizzata ai primi di novembre in occasione del convegno sulla scienza e la tecnologia in Europa.

Pertanto, senza partecipare direttamente agli accordi tecnici e commerciali dell'industria, la Commissione intraprende, nel campo che le è proprio, incoraggia, allorché lo ritiene necessario, e coordina qualsiasi azione possa rientrare nel quadro della strategia mirante all'introduzione della HDTV, quale è stata definita nella decisione del mese di aprile del 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1772/90

dell'on. José Valverde Lopez (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)
 (91/C 94/40)

Oggetto: Mancata applicazione da parte del Belgio, dell'Italia e del Lussemburgo della direttiva sul reciproco riconoscimento dei titoli e del diritto di stabilimento per i farmacisti

Nel mese di aprile 1989 la Commissione ha trasmesso alcune relazioni sulla mancata comunicazione delle misure nazionali d'esecuzione della direttiva 85/433/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, da parte del Belgio, Italia e Lussemburgo. Come si presenta la situazione attualmente? Quali misure di esecuzione sono state adottate?

⁽¹⁾ GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 37.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(6 settembre 1990)

Le procedure cui fa riferimento l'onorevole parlamentare hanno seguito il loro corso. Gli Stati membri in causa non hanno adottato i provvedimenti necessari ad una trasposizione completa e corretta della direttiva 85/433/CEE; pertanto la Commissione ha adito la Corte di giustizia nei tre casi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1837/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)
 (91/C 94/41)

Oggetto: Modifica della direttiva sugli imballaggi dei liquidi alimentari

Da notizie stampa risulta che la Commissione delle Comunità europee si appresta a rielaborare la direttiva 85/339/CEE⁽¹⁾. Ciò premesso:

1. Nelle sue riflessioni, quale importanza annette la Commissione, sul piano della politica ambientale, all'esistenza a livello nazionale di un pool di imballaggi a riutilizzare grazie al quale vengono commercializzate più del 90% delle vendite di un comparto e nel quale confluiscono fino al 99% delle bottiglie a riutilizzare?
2. Potrebbe la Commissione garantire che nella definizione si operi una netta distinzione fra gli imballaggi a riutilizzare e quelli a perdere?

3. Conviene la Commissione che, nell'applicare il principio «chi inquina paga» in sede di fissazione di una quota per la riduzione dei rifiuti provenienti dagli imballaggi per le bevande, debbano essere escluse le bottiglie a riutilizzare?
4. Quale dovrebbe essere, a giudizio della Commissione, l'interlocutore in sede di fissazione delle quote per la riduzione dei rifiuti provenienti dagli imballaggi per bevande: il produttore dei medesimi, l'imbottigliatore ovvero il commerciante?

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(10 ottobre 1990)

La Commissione sta riflettendo sulle varie opzioni possibili per quanto riguarda una modifica della direttiva sugli imballaggi per liquidi alimentari che permetterebbe di tener maggior conto dei principi stabiliti dall'articolo 130R paragrafo 2 del trattato. Allo stadio attuale la Commissione non è pertanto in grado di prendere posizione sulle varie questioni sollevate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1885/90

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1990)
 (91/C 94/42)

Oggetto: Limitazioni alla libera importazione di carburante diesel

La Commissione è al corrente del fatto che in due Stati membri vigono limitazioni alla libera importazione di carburante diesel nei serbatoi dei veicoli industriali?

Tenuto conto dei seguenti elementi:

1. nella prospettiva della prevista armonizzazione delle accise è stata varata, tra l'altro nei Paesi Bassi, una maggiorazione dell'accisa sul carburante diesel,
2. nella Repubblica federale di Germania entra in vigore, al 1° luglio, lo «Strassenbenutzungsgebühr»,
3. anche nei confronti del carburante diesel acquistato in Svezia la Repubblica federale di Germania applica un'imposizione di 0,442 DM al l, quantunque il prezzo del carburante diesel sia più elevato in Svezia che nella Repubblica federale di Germania,
4. per il traffico interno tra la Repubblica democratica tedesca, Berlino Ovest e la Repubblica federale di Germania il quantitativo di carburante diesel trasportabile in franchigia è stato fissato a 600 l, il che favorisce in particolare i trasportatori tedeschi,
5. non vengono versate restituzioni in relazione all'esportazione del carburante diesel contenuto nei serbatoi,

la Commissione reputa che tali limitazioni siano tuttora giustificate?

La Commissione non ritiene che il Consiglio dovrebbe decidersi ad approvare la proposta della Commissione concernente la libera importazione ed esportazione del carburante contenuto nei serbatoi che data del 1984, in quanto, altrimenti, verrà a perpetuarsi nell'ambito del libero mercato comunitario un'inaccettabile distorsione della concorrenza?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(22 novembre 1990)

In base alle attuali disposizioni fiscali comunitarie ⁽¹⁾ gli Stati membri hanno ancora la possibilità di limitare a 200 l il quantitativo di carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali che può essere ammesso in franchigia alle frontiere interne.

Tuttavia, allo scopo di agevolare l'attraversamento delle frontiere senza attendere la soppressione di tale restrizione al momento della realizzazione del mercato interno, la Commissione ha proposto la soppressione de facto di qualsiasi limite del quantitativo di carburante contenuto in detti serbatoi normali mediante un aumento della franchigia attuale da 200 a 600 l ⁽²⁾.

Tale proposta è in discussione al Consiglio, nell'ambito del fascicolo accise.

Inoltre, nel quadro del suo programma di realizzazione del mercato interno, la Commissione ha presentato nel 1987 una proposta relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali ⁽³⁾ modificata nel 1984 ⁽⁴⁾ e, nel 1990, una proposta relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽⁵⁾ e una proposta relativa al regime generale nonché alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti alle accise ⁽⁶⁾. Tali proposte si trovano all'esame del Consiglio.

⁽¹⁾ Direttiva 83/181/CEE (GU n. L 105 del 23. 4. 1983), modificata da ultimo dalla direttiva 89/219/CEE (GU n. L 92 del 5. 4. 1989); direttiva 68/297/CEE (GU n. L 175 del 23. 5. 1968), modificata da ultimo dalla direttiva 85/347/CEE (GU n. L 183 del 16. 7. 1985).

⁽²⁾ GU n. C 183 del 22. 7. 1986.

⁽³⁾ GU n. C 262 dell'1. 10. 1987.

⁽⁴⁾ GU n. C 16 del 23. 1. 1990.

⁽⁵⁾ Doc. COM(90) 434 def.

⁽⁶⁾ Doc. COM(90) 431.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1899/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1990)

(91/C 94/43)

Oggetto: Future zone «periferiche» della Repubblica federale di Germania

Le attuali zone frontaliere della Repubblica federale di Germania (Zonenrandgebiete) ben presto non saranno

più tali ma verranno probabilmente «sostituite», agli effetti della percezione degli aiuti nell'ambito dei fondi strutturali, da nuove zone alla frontiera con la Polonia o con altri territori dell'attuale Repubblica democratica tedesca. Può la Commissione confermare tale supposizione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

La Commissione non è al corrente di un progetto delle autorità tedesche volto a definire, lungo il confine della ex Repubblica democratica tedesca con la Polonia e altri territori, nuove zone di frontiera paragonabili al «Zonenrandgebiet». Nel contesto della riunificazione tedesca il problema del «Zonenrandgebiet» sarà oggetto di una nuova definizione del programma tedesco per gli aiuti regionali, il cosiddetto «Gemeinschaftsaufgabe».

Per quanto riguarda i fondi strutturali è opportuno rilevare come essi non intervengano nel «Zonenrandgebiet» in quanto tale, ma soltanto nel caso in cui le regioni che ne fanno parte siano ammissibili ai contributi dei fondi.

Nella sua comunicazione «La Comunità e l'unificazione tedesca» la Commissione ha sottolineato l'importanza del ruolo che i fondi strutturali dovranno svolgere per l'integrazione dell'ex Repubblica democratica tedesca e delle sue regioni nella Comunità europea. A questo proposito essa ha proposto che nel triennio 1991-1993 un importo addizionale di 3 miliardi di Ecu venga reso disponibile per interventi strutturali nell'ex Repubblica democratica tedesca, il cui intero territorio risulterebbe ammissibile ai contributi dei fondi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1927/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 94/44)

Oggetto: Nuova piattaforma eolica in Spagna

L'entrata in funzione della piattaforma eolica di Granadilla a Tenerife, Spagna, costituirà la prima dimostrazione dei progressi tecnologici compiuti nel campo dell'energia eolica e sarà un punto obbligatorio di riferimento per tutti gli studi in materia.

I progressi tecnologici nel settore dello sfruttamento dell'energia eolica permetteranno a numerose zone del territorio comunitario di beneficiare di tale fonte energetica, riducendo la loro dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali.

Per tali motivi è interessante sapere in che modo la Commissione pensa di associarsi all'importante esperimento tecnologico portato avanti a Granadilla, e se intende accettare l'invito a partecipare alle ricerche in materia, formulato in termini generici dai promotori della suddetta piattaforma eolica. Infine, secondo la Commissione in che modo tale esperimento può integrarsi nel programma comunitario di sfruttamento dell'energia eolica?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(11 ottobre 1990)

La Commissione è al corrente delle attività in corso e previste sulla piattaforma eolica di Granadilla (Spagna). L'impianto in questione, sia per la sua capacità che per le tecnologie ivi applicate, non costituisce però un esempio unico: diversi progetti analoghi sono infatti già operativi in vari Stati membri.

Tali impianti, per la maggior parte di carattere sperimentale e dimostrativo, potrebbero d'altronde dar luogo a future azioni di sfruttamento dell'energia eolica su grande scala.

Attualmente sono in corso alcune azioni di R&S in questo settore nell'ambito del programma JOULE (1989-1992), sottoprogramma «Energie rinnovabili — fonti d'energia di origine solare» (1).

Le azioni future saranno svolte nel quadro della nuova proposta della Commissione per un nuovo programma «Energie non nucleari (1990-1994)» (2), settore 3 «Fonti rinnovabili di energia», sottosectori riguardanti la produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili e l'impiego delle fonti rinnovabili per l'elettrificazione delle campagne e per la produzione locale di combustibili e di acqua. La proposta è stata trasmessa al Consiglio il 28 marzo 1990 ed è attualmente all'esame del Parlamento europeo.

Appena il programma sarà adottato dal Consiglio, i promotori potranno presentare proposte di progetti di ricerca che verranno esaminate sulla base dei criteri usuali applicati dalla Commissione per la selezione dei progetti da sovvenzionare con fondi comunitari.

(1) Joint Opportunities for Unconventional or Long-term Energy supply: GU n. L 98 dell'11. 4. 1989.

(2) Doc. COM(90) 164.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1957/90

**dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° settembre 1990)
(91/C 94/45)

Oggetto: Documentazione (riconoscimento) di diplomi dell'istituto per la sanità di Atene

L'istituto per la sanità di Atene (YSA) impartisce da 70 anni corsi postuniversitari nel campo della salute pubblica con un programma di dodici mesi di frequenza che comprende anche la redazione di una tesi da parte degli studenti. Il corso di studi si rivolge esclusivamente a coloro che si sono laureati in medicina, legge, scienze politiche, economia presso l'AEI (istituto di insegnamento superiore). Esiste un progetto di legge, che tuttavia non è stato votato al Parlamento, che trasforma l'YSA in istituto superiore di

insegnamento e di ricerca e rilascia a fine corso titoli di studio ufficiali e riconosciuti (Masters).

Va osservato che tra i 96 istituti di insegnamento dei paesi europei che prevedono programmi postuniversitari sulla salute pubblica, solo l'YSA non è un istituto autonomo e il diploma da esso rilasciato non ha valore a livello universitario per lo Stato greco.

Dato che le condizioni vigenti sono se non altro anacronistiche e ostacolano la parità dei diplomati di tale scuola nei confronti dei loro omologhi provenienti da corrispondenti scuole europee, ponendoli in una condizione di svantaggio, si chiede alla Commissione come pensa di intervenire affinché si abbia immediatamente il riconoscimento e la registrazione del titolo di studio rilasciato dall'YSA, affinché i diplomati di tale istituto non si trovino di fronte a ostacoli insormontabili per quanto riguarda la loro libertà di circolazione a pari condizioni nella Comunità europea.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1990)

In assenza di normative comunitarie che armonizzino i programmi di formazione per il conseguimento di diplomi che abilitano all'esercizio di una professione — come è il caso in questione — il riconoscimento da parte di uno Stato membro, nel suo stesso territorio, di titoli e diplomi universitari o professionali rilasciati da istituti situati nel territorio stesso, rientra nella competenza esclusiva di detto Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1967/90

**dell'on. Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° settembre 1990)
(91/C 94/46)

Oggetto: Parco culturale europeo di Bliesbrueck-Reinheim

Il sito archeologico franco-tedesco di Bliesbrueck-Reinheim è destinato nei prossimi anni a divenire un «parco culturale europeo».

Può la Commissione rispondere in modo dettagliato a ciascuno dei seguenti quesiti:

1. Quali finanziamenti comunitari, e per quale importo, sono destinati a tale progetto, e in particolare ai necessari lavori preparatori (scavi)?
2. Nei lavori previsti è inclusa una valutazione dell'impatto ambientale?
3. Per le case di vacanza progettate nella parte francese e per il ristorante a Bliesbrueck è previsto il collegamento a un sistema di canali?

4. In quale misura da parte francese si tiene conto delle esigenze di tutela ambientale?
5. È noto alla Commissione se da parte francese si progettano altre «attrazioni», come ad esempio un laghetto artificiale?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(16 novembre 1990)

La Commissione non è in grado di rispondere in modo particolareggiato, e separatamente, alle interrogazioni dell'onorevole parlamentare. Infatti il progetto in parola potrà essere sovvenzionato nel quadro di un programma comunitario del FESR, ossia il programma RESIDER Lorraine, relativo alla riconversione dei dipartimenti della Moselle e della Meurthe-et-Moselle, approvato dalla Commissione il 29 maggio 1990. In tale programma è previsto l'importo di 2,3 milioni di Ecu per finanziare un complesso di infrastrutture turistiche (sistemazioni ed attrezzature economicamente valide) in varie località, tra le quali Bliesbruck, nel dipartimento della Moselle.

Il programma precisa che tutte queste azioni, mentre consentono di offrire posti di lavoro in vari rami, e di attrarre investimenti turistici privati, determineranno anche importanti miglioramenti dello spazio e dell'ambiente, di cui garantiscono la protezione, una volta realizzate. Il programma stabilisce inoltre che, fra le azioni previste, quelle atte ad esercitare un impatto sull'ambiente dovranno rispettare le condizioni imposte dalla normativa comunitaria in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1989/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 94/47)

Oggetto: Corte di giustizia: causa 222/84

Può far sapere la Commissione quale seguito ha dato il Regno Unito alla sentenza del 15 maggio 1986 della Corte di giustizia relativa alla causa 222/84: Marguerite Johnston contro il Chief Constable della Royal Ulster Constabulary?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(9 gennaio 1991)

Il 15 maggio 1986 la Corte di giustizia ha emesso la sua sentenza nella causa 222/84 Marguerite Johnston contro The Chief constable of the Royal Ulster Constabulary.

La Corte di giustizia ha ritenuto che il principio dell'effettivo sindacato giurisdizionale, sancito dall'articolo 6 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976, osta a che venga attribuito valore di prova inoppugnabile, che escluda qualsiasi sindacato giurisdizionale, al certificato di un'autorità nazionale in cui si dichiara che sussistono i presupposti per derogare al principio della parità di trattamento di uomini e donne ai fini della tutela della pubblica sicurezza (articolo 53 del Sex Discrimination (N.I.) Order 1976).

L'articolo 6, a norma del quale chiunque si consideri leso da una discriminazione basata sul sesso debba disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo, può essere fatto valere dai singoli nei confronti dello Stato membro che non abbia provveduto a dargli piena attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno.

Nel febbraio 1988 il governo britannico ha adottato il Sex Discrimination (Amendment) Order 1987. Questo emendamento modifica l'articolo 53 del Sex Discrimination (NI) Order 1976, riconosciuto dalla Corte di giustizia contrario alla direttiva 76/207/CEE. Ormai i ministri non avranno più il potere di rilasciare certificati che impediscono ai tribunali industriali di esaminare le questioni di salvaguardia della sicurezza dello Stato o di protezione della sicurezza o dell'ordine pubblico, quando il mezzo di difesa si basa su questi argomenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2020/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 94/48)

Oggetto: Bilanci degli Stati membri per la cooperazione allo sviluppo

Nel maggio 1989 il Consiglio dei ministri del Belgio ha adottato un piano triennale mirante a raggiungere nell'ottobre 1991 lo «0,7 % del PNL» da destinarsi alla cooperazione allo sviluppo, secondo gli impegni internazionali assunti dal governo belga. Tuttavia il Consiglio dei ministri ha subordinato il raggiungimento di questo obiettivo alle possibilità di bilancio, che purtroppo attualmente sono ritenute scarse. Il Belgio rischia quindi di non rispettare i suoi impegni.

La Commissione può rendere noti gli impegni internazionali assunti dagli altri Stati membri in materia di cooperazione e gli aumenti da questi ultimi apportati alla percentuale del PNL da destinare alla cooperazione? Lo 0,7% sarà raggiunto dai Dodici entro il 1991?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1990)

Tempo fa la maggior parte degli Stati membri ha dichiarato la propria adesione al principio di destinare lo 0,7% del PNL alla cooperazione allo sviluppo, senza peraltro indicare, in ciascuno dei casi, entro quale data si intendesse realizzare tale iniziativa.

Poiché gli impegni degli Stati membri in materia di aiuto allo sviluppo sono decisi a livello nazionale, la Commissione non è in grado di prevedere entro quale data intendano realizzare tale obiettivo gli Stati membri che non l'abbiano già fatto. Per quanto riguarda l'attuale posizione di diversi Stati membri rispetto all'obiettivo dello 0,7%, la situazione è la seguente: Belgio 0,47%, Danimarca 1%, Francia 0,78%, Germania 0,41%, Irlanda 0,17%, Italia 0,39%, Paesi Bassi 0,94%, Regno Unito 0,31% (dati 1989), Spagna 0,07%, Portogallo 0,20%, Grecia 0,07%, Lussemburgo 0,29% (dati 1988).

Nel 1988 la quota di PNL destinata dalla Comunità e dai suoi Stati membri allo sviluppo (0,49%) era superiore a quella dei paesi aderenti al comitato per l'assistenza allo sviluppo, che era dello 0,36%.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2027/90

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 94/49)

Oggetto: Sicurezza degli aeroporti

Prevede la Commissione di presentare proposte volte al coordinamento, all'armonizzazione e al miglioramento generale del sistema di sicurezza aeroportuale della Comunità, che è assolutamente inadeguato?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(30 novembre 1990)

Le disposizioni relative alla sicurezza non rientrano, di norma, nelle competenze della Comunità.

Tali disposizioni vengono discusse e messe a punto in riunioni intergovernative.

La Commissione può partecipare in qualità di osservatore a talune di queste riunioni, ad esempio a quelle del «gruppo ad hoc immigrazione» o a quelle dei coordinatori nazionali, ma non ad altre, come quelle del gruppo Trevi, che vertono sulla lotta contro il terrorismo.

Tuttavia la Commissione non sottovaluta l'importanza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. E infatti, nella recente proposta di regolamento del 31 luglio 1990, relativa all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati dei passeggeri dei voli intracomunitari⁽¹⁾, è esplicitamente prevista, all'articolo 1, la possibilità che continuino ad essere effettuati controlli di sicurezza.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 370 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2029/90

dell'on. Nino Pisoni (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 94/50)

Oggetto: Importazioni di latte in Italia «fuori quota»

La Commissione, il Parlamento europeo e i governi degli Stati membri, ciascuno a livello delle proprie responsabilità, si stanno interrogando sul regime delle quote lattiere alla ricerca di soluzioni atte a rendere la regolamentazione di settore più adatta alla situazione del mercato attuale.

Ciò anche alla luce, da un lato, della prossima scadenza della regolamentazione transitoria di mercato per la Spagna e il Portogallo e, dall'altro lato, dell'ampliamento della Comunità alla Repubblica democratica tedesca.

1. È la Commissione a conoscenza dei notevoli volumi di latte che affluiscono in Italia, soprattutto dalla Francia, «fuori quota», a prezzi notevolmente più bassi di quelli ufficiali deprimendo il mercato, creando dumping e provocando grossi problemi agli allevatori?
2. Cosa intende fare la Commissione per ovviare a questo gravissimo problema che, tra l'altro, si concretizza in una vera e propria frode ai danni del bilancio comunitario vanificando gli obiettivi della PAC?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

1. La Commissione non dispone di elementi che le consentano di confermare l'asserzione dell'onorevole parlamentare.

2. Qualora dovesse essere evidenziato un traffico fraudolento, la Commissione prenderebbe con gli Stati membri interessati tutte le misure necessarie affinché la normativa comunitaria sia applicata integralmente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2038/90
degli on. J.P. Cot (S) e L. Colajanni (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 settembre 1990)
(91/C 94/51)

Oggetto: Applicazione della IV convenzione di Lomé

Considerate le osservazioni fatte dal presidente del comitato degli ambasciatori ACP nel corso della riunione della commissione per lo sviluppo, del 19 aprile 1990, in merito alle disposizioni e ai meccanismi della IV convenzione di Lomé, si vuol sapere dalla Commissione:

- se considera sufficienti le disposizioni finanziarie e le misure periferiche;
- se ritiene che i mezzi e gli obiettivi della nuova convenzione rispondano ai bisogni reali dei paesi ACP, e
- che cosa pensa dei grandi problemi economici e delle implicazioni sociali che i paesi ACP si trovano ad affrontare.

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(11 ottobre 1990)

Le prime due domande dell'onorevole parlamentare in merito alla quarta convenzione di Lomé sono state oggetto di risposte circostanziate da parte della Commissione dinanzi alla commissione Sviluppo in sede di elaborazione del rapporto del sig. Tindemans, nonché in sessione plenaria, il 15 maggio 1990, nel dibattito che ha preceduto il voto del parere conforme del Parlamento europeo sui risultati del negoziato ACP-CEE ⁽¹⁾.

Nelle suddette occasioni, dopo aver premesso che la convenzione di Lomé, da sola, non può risolvere tutte le difficoltà degli ACP, la Commissione aveva definito Lomé IV un buon accordo, illustrando tale valutazione:

- sul piano finanziario (significativo aumento della dotazione del FES, ben oltre la semplice attualizzazione di Lomé III; soppressione dei prestiti speciali e dell'obbligo di rimborso dei trasferimenti Stabex versati sotto forma di prestiti);
- su quello delle aperture, dei miglioramenti e dei progressi realizzati in diversi importanti campi (materie prime, commercio, ambiente, demografia, sanità ed educazione, cooperazione regionale, ruolo del settore privato, promozione degli investimenti, nonché rafforzamento degli impegni a favore dei diritti dell'uomo e adozione di misure concrete per una cooperazione decentrata aperta ad una più ampia gamma di soggetti non governativi);

- infine, su quello delle principali innovazioni del nuovo accordo (estensione della cooperazione finanziaria al riequilibrio strutturale, secondo un'impostazione pragmatica e puntuale, liberamente negoziata e concordata tra partner ACP e CEE; presa in considerazione del problema del debito al quale, per la prima volta, è riservato un capitolo della convenzione).

Per quanto riguarda la terza domanda, la Commissione ritiene che, per la loro molteplicità e complessità, i problemi in causa non possano essere trattati in modo adeguato ed esauriente nel quadro di una risposta, necessariamente breve, ad un'interrogazione scritta.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 390.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2039/90
dell'on. Adrien Zeller (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 settembre 1990)
(91/C 94/52)

Oggetto: Importazioni di potassa dall'URSS

Poiché corre voce che alcuni produttori di potassa degli Stati membri della Comunità hanno presentato ricorso alla Commissione a causa delle importazioni di questo minerale dall'Unione Sovietica, che pratica prezzi di dumping mettendo fuori gioco qualsiasi concorrente, si vuole sapere dalla Commissione:

1. Ha già istruito detto ricorso e, in caso affermativo, a quali conclusioni è pervenuta?
2. Quali provvedimenti intende prendere per evitare in futuro simili pratiche di dumping?
3. Intende istituire un regime di compensazione a favore dei produttori comunitari di potassa danneggiati da tali pratiche, o pensa semplicemente di fare delle raccomandazioni in tal senso all'indirizzo degli Stati membri i cui produttori siano stati danneggiati da questa concorrenza sleale?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(5 novembre 1990)

1. La Commissione non ha ancora istruito il ricorso a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.
2. Se un'inchiesta dovesse dimostrare che l'esistenza, nella fattispecie, di pratiche di dumping dalle quali derivi

un danno consistente e se l'interesse comunitario rendesse necessario un intervento, la Commissione imporrebbe un dazio antidumping destinato a compensare l'effetto pregiudizievole di tali pratiche sleali.

3. No.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2041/90

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 settembre 1990)
(91/C 94/53)

Oggetto: Sicurezza dei passeggeri che viaggiano a bordo di pullman

La Commissione sa bene quanto siano vulnerabili in caso di collisione i passeggeri dei pullman, veicoli che possono per legge viaggiare a velocità sostenute nonostante le loro sovrastrutture di metallo e vetro che, oltre a non essere in grado di proteggere i passeggeri in caso di urto o di capottamento, sono spesso esse stesse causa di ferite assai gravi.

Quando pensa la Commissione di proporre l'introduzione di norme che facciano obbligo ai costruttori di produrre pullman più sicuri per i passeggeri in caso di incidenti?

E nel frattempo, quando è lecito attendersi che i passeggeri di un pullman possano contare sulla dotazione standard di cinture di sicurezza, dispositivo normalmente presente nelle auto private e sugli aerei?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(12 novembre 1990)

La procedura di omologazione CEE degli autobus è disciplinata dalla direttiva quadro 70/156/CEE, che specifica gli aspetti da definire in direttive speciali, e in particolar modo quelli che concernono direttamente la sicurezza dei passeggeri (freni, dispositivi di illuminazione, cinture di sicurezza, ecc.).

L'installazione delle cinture di sicurezza è definita dalla direttiva 77/541/CEE⁽¹⁾ (76/115/CEE⁽²⁾ per gli ancoraggi) e relative modifiche.

Il 24 luglio 1990 il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico ha approvato una serie di proposte che modificano le direttive riguardanti le cinture di sicurezza e i relativi ancoraggi. Nel caso degli autobus, questi emendamenti renderanno obbligatoria l'installazione delle cinture di sicurezza sui «sedili fronte marcia non protetti» (ovvero i sedili nella direzione di marcia che non sono situati direttamente dietro un sedile con poggiatesta o un elemento di separazione sufficiente a trattenere il passeggero in caso di urto frontale).

Il comitato ha valutato anche l'opportunità di rendere obbligatorie le cinture di sicurezza in tutti i sedili dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, eccetto negli autobus urbani che effettuano fermate frequenti e che possono trasportare passeggeri in piedi. Il comitato non è riuscito ad accordarsi in merito a tale proposta durante la riunione, a causa dei possibili problemi di costruzione, oltre alle considerazioni economiche. Tuttavia la Commissione ha deciso di riesaminare la questione in vista dell'adozione di eventuali ulteriori emendamenti entro il 31 dicembre 1991.

Se lo ritengono opportuno, gli operatori e gli utenti di tali veicoli possono inoltre richiedere le cinture di sicurezza all'atto di acquistare i nuovi veicoli.

La Commissione non ha ancora ritenuto opportuno emanare una direttiva specifica in merito alla struttura degli autobus. Negli ultimi anni le strutture in legno sono state sostituite da quelle metalliche e sono stati apportati notevoli miglioramenti.

La Commissione ha inoltre presentato proposte relative ai limiti di velocità per gli autobus, che verranno presto seguite da proposte in merito all'installazione di dispositivi di limitazione della velocità, che garantiscano l'osservanza dei limiti di cui sopra. L'effetto congiunto di tali misure dovrebbe contribuire a prevenire gli incidenti, come pure a mitigarne gli effetti.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 8. 1977.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2052/90

dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 settembre 1990)
(91/C 94/54)

Oggetto: Valorizzazione ecologica delle risorse dell'Amazzonia

La società nordamericana «Cultural Survival», associando il senso degli affari alla preoccupazione ecologica, ha stipulato con cooperative e singoli agricoltori dell'Amazzonia un accordo per la raccolta, la fornitura e l'esportazione di noci della foresta brasiliana verso gli Stati Uniti dove vengono commercializzate con grande successo nel settore dolciario (la tavoletta di cioccolata «Rainforest Crunch» batte molti record). Altre società internazionalmente note come la «Body Shop» la «Loblaw International» sono interessate anch'esse all'impiego di prodotti della foresta brasiliana nel settore dei cosmetici e dei generi alimentari, senza che questo impiego comporti danni per la foresta. La «Cultural Survival» reinveste il 40% dei profitti in Brasile in miniprogetti ecologici e socio-culturali interessanti.

Vorrà la Commissione includere questo modo di agire nel programma quadro per il salvataggio dell'Amazzonia, ad essa affidato dal gruppo dei sette durante l'incontro di Houston (paragrafo 66 della dichiarazione), vigilando affinché l'intermediario e il trasformatore finale non percepiscano compensi eccessivi a danno degli agricoltori e fornitori brasiliani?

Può essa inoltre verificare le informazioni secondo cui solo 500 dei cinque milioni di specie della foresta brasiliana possono essere commercializzate senza arrecare danno all'ecosistema?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1990)

La Commissione non può che essere favorevole alla valorizzazione dei prodotti naturali provenienti dalla foresta in quanto tale valorizzazione contribuisce ad una gestione ecologica e durevole delle foreste tropicali, garantendo al tempo stesso redditi stabili e regolari alle popolazioni indigene.

Nel quadro del mandato affidato alla Commissione in occasione dell'ultimo vertice dei paesi industrializzati a Houston (partecipare in stretta collaborazione con la Banca mondiale alla formulazione di un programma pilota per l'Amazzonia insieme al governo brasiliano), la Commissione esaminerà la possibilità di favorire lo sviluppo di iniziative del tipo di quella ricordata dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda il numero delle specie che sarebbero commercializzabili senza che ciò metta in pericolo l'ecosistema amazzonico, la Commissione non è in grado di pronunciarsi, al momento attuale, sulle cifre citate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2076/90

**dell'on. François-Xavier de Donna (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(17 settembre 1990)

(91/C 94/55)

Oggetto: Commercio al dettaglio

Il fondo sociale europeo ha recentemente messo in evidenza l'importanza del commercio al dettaglio nella Comunità.

1. Può la Commissione comunicare se ha realizzato degli studi per valutare l'impatto del grande mercato su questo tipo di commercio?
2. Ritiene la Commissione che la sua recente comunicazione sulle PMI rappresenti una risposta adeguata ai problemi che si pongono per il commercio al dettaglio, oppure intende prendere misure specifiche?
3. Poiché la Commissione ha chiesto il parere delle parti sociali (EURO-FIET e CECO) sul programma d'azione sociale, può comunicare:

- a) Quando sarà espresso tale parere?
- b) Il parere sarà trasmesso alle altre istituzioni quando esse dovranno discutere sulle proposte contenute nel programma d'azione sociale?
- c) Per quali ragioni il parere non è stato invece chiesto al Comitato economico e sociale?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1990)

Il successo del «Foro sociale europeo per il commercio al dettaglio», organizzato dalla Commissione di concerto con le parti sociali, costituisce un'importante realizzazione delle federazioni del commercio e delle organizzazioni dei dipendenti interessate. Sono in preparazione ulteriori studi e consultazioni e la Commissione attribuisce grande importanza a questo processo in corso, sostanziale fattore di sviluppo delle proprie attività nel settore.

1. L'importanza del commercio e della distribuzione agli effetti del mercato interno negli anni 1990 è stata messa in luce da una risoluzione del Consiglio del 14 novembre 1989. In risposta a tale risoluzione, la Commissione sta preparando un programma d'azione concernente il commercio e la distribuzione, che verrà fra breve presentato al Consiglio. Tale comunicazione farà riferimento a numerosi studi, eseguiti (o in preparazione) a cura della Commissione o di esperti indipendenti, che trattano dell'importanza della distribuzione nel contesto del grande mercato europeo.
2. Conformemente agli orientamenti tracciati dal Consiglio, la Commissione non propone che le proprie attività in materia assumano l'aspetto di una nuova politica settoriale, ma piuttosto che il settore commerciale sia sufficientemente messo in valore nel contesto delle politiche comunitarie attuali, comprese la politica delle imprese e le politiche a favore della formazione e dell'innovazione.
3. I servizi della Commissione consultano le parti sociali, a livelli sia industriale che settoriale, sulle proposte di direttiva per l'attuazione del programma d'azione della Carta sociale europea, non già sul programma d'azione sociale.

In funzione delle date prestabilite per l'elaborazione delle direttive, queste ultime sono presentate per parere alle parti sociali prima di essere sottoposte alla Commissione. La consultazione del Comitato economico e sociale si svolge successivamente all'adozione da parte della Commissione e prima della decisione del Consiglio.

Questi pareri verranno quindi emessi progressivamente, dal 1990 al 1992. Saranno poi trasmessi al col-

legio dei commissari affinché questi ultimi possano decidere dopo aver preso atto dei pareri delle varie controparti. Non si prevede di divulgare i pareri delle parti sociali all'esterno della Commissione.

sono situati detti impianti? Intende essa inoltre confrontare tali dati annuali con quelli di cui dispone relativi agli impianti di ritrattamento attivi nello stesso periodo al di fuori della Comunità?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2095/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 94/56)

Oggetto: Ricerche da parte delle DG XI, XII e XVII sulle emissioni degli impianti nucleari

Quali ricerche sono state commissionate dalle DG XI, XII e XVII sulle conseguenze ambientali e atmosferiche delle emissioni di argon, krypton e altri gas inerti da parte di impianti nucleari?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

I gas radioattivi sono stati studiati nei programmi specifici di ricerca e sviluppo sulla gestione e sull'immagazzinamento di rifiuti radioattivi tra il 1975 e il 1985.

Dal 1985 in poi non si è ritenuto necessario compiere ulteriori studi in questo campo.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

La Commissione ha seguito la prassi di pubblicare relazioni periodiche sugli scarichi degli impianti nucleari e degli impianti di ritrattamento della Comunità e sulle relative implicazioni ambientali; sfortunatamente a causa dell'assegnazione delle risorse disponibili a nuove priorità l'ultima relazione pubblicata nel 1983 riguardava gli anni 1976-1980. Questa serie sarà ripresa entro breve con la pubblicazione di una nuova relazione per il periodo 1977-1986, che è quasi pronta. Intanto gli scarichi di effluenti liquidi di molti impianti e i relativi effetti di contaminazione marina sono già descritti in forma particolareggiata fino al 1976 compreso nella relazione EUR 12483 EN «The radiological exposure of the population of the European Community from radioactivity in North European marine waters — Projet Marina» (1990).

Per quanto riguarda gli impianti di ritrattamento fuori della Comunità, il loro numero è molto limitato e nella maggior parte dei casi i dati necessari non sono prontamente disponibili; infatti le relazioni periodiche pubblicate dal comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche riportano soltanto gli scarichi degli impianti di ritrattamento della Comunità. Inoltre non è chiaro in quale misura gli impianti non comunitari potrebbero essere considerati direttamente comparabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2096/90

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 94/57)

Oggetto: Emissioni radioattive da parte di impianti di ritrattamento

Intende la Commissione svolgere e pubblicare uno studio comparativo delle emissioni radioattive di ciascun impianto di ritrattamento nella Comunità europea a) nell'atmosfera e b) nell'ambiente idrico, utilizzando i dati raccolti a partire dall'adesione alla Comunità dei paesi dove

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2117/90

dell'on. Bryan Cassidy (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 94/58)

Oggetto: Esportazione di tabacco d'intervento

Nelle *Gazzette ufficiali delle Comunità europee* n. C 37 del 17 febbraio 1990 e n. C 142 del 12 giugno 1990, la Commissione ha pubblicato un bando di gara per la vendita a fini di esportazione del tabacco detenuto dagli organismi d'intervento comunitari per un volume di 26 milioni di chilogrammi.

Quanto di questo tabacco è stato venduto, a chi e a quale prezzo al kg?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

I bandi di gara citati dall'onorevole parlamentare riguardavano in realtà circa 25 000 t di tabacco, 7 000 delle quali vendute in base a tale procedura.

I risultati delle gare d'appalto vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Nel caso specifico la ripartizione delle vendite è stata la seguente:

- 1 520 t alla ditta Exelka (Grecia)⁽¹⁾,
- 1 320 t alla ditta Tabak-Sud-Import (Svizzera),
- 577 t alla Società italiana tabacchi (Italia),
- 431 t alla ditta Reditab (Italia)⁽²⁾,
- 3 400 t alla Società italiana tabacchi (Italia)⁽³⁾.

Il prezzo al kg pagato dagli operatori interessati non viene pubblicato poiché vincolato dal segreto professionale.

⁽¹⁾ GU n. C 202 dell'11. 8. 1990.

⁽²⁾ GU n. C 98 del 18. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 202 dell'11. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2139/90

dell'on. Gerhard Schmid (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 94/59)

Oggetto: Popcorn come materiale d'imballaggio

È noto alla Commissione che negli Stati Uniti d'America si utilizza già con successo negli imballaggi invece di trucioli di polistirolo popcorn biodegradabile rendendo così possibile una riduzione dei fluorocloroidrocarburi?

Quali misure pensa di adottare la Commissione per ridurre l'impiego di polistirolo, causa di problemi sul piano della politica energetica ma anche dello smaltimento delle scorie?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 novembre 1990)

La Commissione è a conoscenza del fatto che il popcorn biodegradabile è utilizzato per determinati usi e che in

alcuni paesi si sono presi accordi per sostituire questo materiale nel settore alimentare.

Bisogna tener presente che l'imballaggio deve essere adeguato allo scopo e nel caso specifico dell'imballaggio alimentare, deve essere conforme ai requisiti della direttiva 89/109/CEE⁽¹⁾ del Consiglio. I prodotti biodegradabili sono in genere meno stabili e perciò possono comportare una migrazione di contaminanti nel cibo.

Nel settore della gestione dei rifiuti il problema principale consiste nel giudicare se i prodotti definiti biodegradabili corrispondono agli obiettivi principali della politica comunitaria dei rifiuti anche nel caso dei prodotti quali il popcorn, la cui biodegradabilità dovrebbe essere evidente. La riduzione dei rifiuti per quanto riguarda la quantità (volume) significa la rimozione di prodotti dal flusso dei rifiuti per essere riutilizzati, riciclati o per poter recuperare il loro valore energetico.

È necessario, a proposito, fare le seguenti riflessioni:

- è necessario indirizzarsi verso i cicli chiusi e il ricupero. Ciò significa che nel settore dello sviluppo dei prodotti, la sostituzione di tali prodotti che diventeranno rifiuti è necessaria solo per quelli non recuperabili;
- bisogna evitare a tutti i costi l'accumulo di rifiuti a livello del consumatore. La biodegradabilità non risolve un problema ecologico ma, al contrario, rischia di contribuire ad un aumento di rifiuti;
- qualora altri prodotti (elementi) vengano aggiunti, sono degradabili in tutte le circostanze e in quali elementi si trasformano?
- vanno tenuti presenti i problemi dell'interramento, che può comportare condizioni anaerobiche che rendono materiali organici non degradabili.

Alla luce delle suddette considerazioni e forse anche di altre, i prodotti definiti biodegradabili, a prima vista, non sembrano rispondere ai principali obiettivi della politica comunitaria dell'ambiente.

Relativamente all'interrogazione dell'onorevole parlamentare circa quanto intende fare la Commissione per ridurre l'uso dello stiroporo, questo problema è all'esame ai fini della prevenzione qualitativa dei principali flussi di rifiuti provenienti dalla plastica e dall'imballaggio.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2145/90**dell'on. Ian White (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 settembre 1990)**(91/C 94/60)**Oggetto:* Ufficio per il marchio comunitario

Può la Commissione comunicare:

1. Quando entrerà in funzione il previsto ufficio per il marchio comunitario?
2. L'esistenza di tale ufficio impedirà la registrazione di un marchio comunitario da parte di persone diverse da quelle che hanno già registrato il marchio in uno Stato membro?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione***(29 ottobre 1990)*

1. La Commissione ritiene che l'ufficio per il marchio comunitario potrebbe entrare in funzione alla data del 1° gennaio 1993. Ciò presuppone che sia rapidamente risolta la questione della sede dell'ufficio, attualmente in discussione, e che sia quanto prima adottato dal Consiglio il regolamento sul marchio comunitario, proposto nel novembre 1980 e modificato nel luglio 1984 in seguito al parere espresso dal Parlamento europeo ⁽¹⁾.

2. Uno degli obiettivi perseguiti dall'instaurazione del regime del marchio comunitario è di semplificare sostanzialmente le procedure amministrative che le imprese devono attualmente espletare per la tutela dei loro marchi nella Comunità. È quindi chiaro che le imprese desiderose di ottenere un marchio comunitario non saranno tenute a far preventivamente registrare il loro marchio in uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. C 351 del 31. 12. 1980 e GU n. C 230 del 31. 8. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2156/90**dell'on. Barry Desmond (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 settembre 1990)**(91/C 94/61)**Oggetto:* Namibia

Intende la Commissione compiere dei passi per accordare alla Namibia lo status di paese meno sviluppato nel contesto della IV convenzione di Lomé?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione***(26 ottobre 1990)*

La Commissione, che ritiene che la Namibia necessiti della massima assistenza e del massimo incoraggiamento da parte della Comunità, ha puntualmente sostenuto questo punto di vista nel quadro del dibattito in corso a livello di Consiglio sulle modalità di adesione della Namibia alla IV convenzione di Lomé e, in particolare, sull'eventualità che essa benefici delle misure previste per i paesi meno sviluppati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2161/90**dell'on. Madron Seligman (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 settembre 1990)**(91/C 94/62)**Oggetto:* Igiene alimentare — Responsabilità e costo dell'applicazione dei regolamenti

Una persona della mia circoscrizione elettorale ha acquistato in un negozio locale di rinomanza nazionale un pacco sigillato di fagioli congelati. All'interno vi è stato trovato un topo morto.

Laddove nessuna colpa può essere imputata al dettagliante britannico né ai grossisti britannico e francese, l'autorità locale ha ritenuto che fosse il caso di avviare un procedimento contro l'organizzazione registrata francese di preparazione e imballaggio dell'alimento.

In sede di consulenza legale si è ritenuto tuttavia che un procedimento nei tribunali inglesi rischiasse di non andare a buon fine per motivi di giurisdizione e per la difficoltà di garantire la presenza degli imputati in tribunale. Al tempo stesso sarebbe stato di gran lunga troppo oneroso incaricare avvocati francesi di dare inizio a un procedimento nei tribunali francesi, in quanto ciò avrebbe richiesto un viaggio e un soggiorno in Francia da parte dell'attore e dei testimoni per la durata del processo.

Può la Commissione suggerire una procedura semplificata e non costosa per consentire alle autorità locali di applicare le norme comunitarie sull'igiene alimentare per quanto riguarda alimenti non idonei prodotti, imballati, forniti o venduti in uno Stato membro ma posti in vendita e offerti al consumo in un altro Stato membro?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione***(12 novembre 1990)*

La decisione 89/45/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni

sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo consente agli Stati membri di reagire opportunamente in caso di un rischio potenziale per i consumatori dovuto a prodotti pericolosi.

Nella sua comunicazione COM(99) 392 def. la Commissione ha inoltre espresso l'intenzione di emanare delle disposizioni per creare un sistema amministrativo di aiuto reciproco tra gli Stati membri e la Commissione in relazione alle informazioni ottenute durante le ispezioni. Quando si presenterà l'occasione, la Commissione sarà lieta di offrire i suoi servizi per facilitare una soluzione soddisfacente del problema.

La Commissione nota infine che, in casi come quello descritto, dove è difficile dimostrare negligenza colpevole o colpa, sia opportuno dare al fabbricante, importatore o venditore, la possibilità di indennizzare il consumatore, evitando così la necessità di procedure penali.

(¹) GU n. L 17 del 21. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2197/90

dell'on. José Barros Moura (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 ottobre 1990)
(91/C 94/63)

Oggetto: Anticipo degli stanziamenti del FESR ai comuni

Il governo portoghese, tramite il ministero del piano e dell'amministrazione del territorio, ha presentato all'associazione nazionale dei comuni un «Progetto di protocollo globale fra lo Stato e i comuni sull'anticipo degli stanziamenti del FESR», che instaura un sistema più restrittivo di quello stabilito nei regolamenti comunitari.

La CEE trasferisce infatti agli Stati membri il 50% della compartecipazione del FESR, a titolo di primo anticipo, alla data di inizio del lavoro. Il governo intende anticipare invece solo il 30%.

La CEE trasferisce inoltre automaticamente il 50% della seconda quota annuale non appena lo Stato membro compri di aver effettuato una spesa corrispondente al 60% dell'investimento previsto nell'ambito della prima quota annuale. Il governo intende invece effettuare anticipi sulla seconda quota annuale solo quando il comune abbia comprovato di aver speso il 100% dell'investimento previsto.

Il governo intende infine subordinare l'ottenimento degli anticipi all'accettazione da parte dei comuni del sistema della ritenuta alla fonte per quanto riguarda i dodicesimi del fondo di equilibrio finanziario (FEF) (stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato a favore dei comuni e che costituiscono la loro principale fonte di entrata), nonché conferire poteri sproporzionati agli organi di gestione dei «Programmi operativi».

Tale sistema compromette la capacità finanziaria dei comuni a realizzare i voluminosi investimenti a loro carico nell'ambito del «Quadro comunitario di sostegno» e può anzi ostacolare il pieno godimento dei fondi comunitari, dando alle autorità governative la possibilità di discostarsi dalle loro vere finalità.

Può la Commissione precisare i requisiti necessari per garantire l'osservanza delle norme comunitarie?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2361/90

dell'on. Carlos Carvalhas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 ottobre 1990)
(91/C 94/64)

Oggetto: Anticipi su finanziamenti FESR ai comuni portoghesi

L'associazione nazionale dei municipi portoghesi (ANMP) ha recentemente accusato il governo portoghese di «compromettere seriamente» la capacità finanziaria degli enti locali in quanto trasferisce alle amministrazioni comunali solo il 30% degli anticipi sui finanziamenti del FESR pur ricevendo da Bruxelles il 50% dell'importo totale: ricorrerebbe quindi a un sistema discutibile di autofinanziamento a discapito dei comuni. Come valuta la Commissione la situazione sopra esposta?

**Risposta comune data dal sig. Millan
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2197/90 e n. 2361/90
(9 gennaio 1991)**

La Commissione tiene a sottolineare l'importanza che attribuisce relativamente alla messa in atto dei fondi strutturali comunitari nell'ambito della compartecipazione istituita dalla riforma dei fondi medesimi, alla piena collaborazione dei comuni portoghesi, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi regionali adottati dalla Commissione nei mesi di luglio e agosto 1990. Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, i meccanismi nazionali di finanziamento di tali programmi sono stati concordati tra il governo e l'associazione dei comuni su una base alquanto diversa da quella illustrata nelle interrogazioni. Tali meccanismi appaiono adeguati e atti a garantire una realizzazione efficace dei programmi regionali. Inoltre la Commissione, in quanto partecipa alla sorveglianza dei vari programmi, potrà garantire che la gestione e l'erogazione dei contributi avvengano nel rispetto delle norme vigenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2204/90

degli on. Ursula Schleicher, Doris Pack, Ria Oomen-Ruijten, José Valverde Lopez, Siegbert Alber, Bartho Pronk, Fernando Suárez González, Mary Banotti, Karl-Heinz Florenz, Winfried Menrad, Arturo Escuder Croft e Raphaël Chanterie (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 94/65)

Oggetto: Durata delle procedure per la richiesta relativa alla creazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti

Nella Repubblica federale di Germania la definizione del progetto di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali richiede dai 5 ai 15 anni. Anche per l'autorizzazione legale per gli altri tipi di impianti di smaltimento dei rifiuti occorrono da 2 a 10 anni.

Per lo sviluppo degli ultimi ritrovati tecnici e la loro applicazione riveste una grandissima importanza il fatto che gli impianti progettati possano essere realizzati in tempi sufficientemente brevi. Solo in tal modo gli ultimi progressi della tecnica possono contribuire ad una migliore tutela ambientale. Un notevole divario tra i singoli Stati membri nella durata delle procedure di autorizzazione può inoltre comportare una notevole distorsione delle capacità di smaltimento.

1. Dispone la Commissione di un prospetto relativo alla durata delle procedure di autorizzazione nei singoli Stati membri della Comunità europea?
2. Nei singoli Stati membri sono previsti termini entro i quali le autorità sono tenute a prendere in esame le richieste?
3. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante secondo cui la durata delle procedure di autorizzazione deve essere quanto più breve possibile nell'interesse della tutela ambientale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(26 novembre 1990)

1. La Commissione è consapevole dei notevoli divari nella durata delle procedure di autorizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti ma non dispone di un quadro completo della situazione nei singoli Stati membri.
2. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, sono previsti dei termini per tali procedure o almeno per alcune tappe delle suddette in alcuni Stati membri. Visto che i termini citati dall'onorevole parlamentare sono in parte dovuti al ricorso in giustizia delle parti interessate; è chiaro, tuttavia, che i termini reali dipendono parzialmente dai termini imposti.
3. La Commissione condivide l'opinione secondo cui la durata troppo lunga delle procedure di autorizzazione crea un impedimento alla creazione di sufficienti capacità

di smaltimento nei centri in possesso delle migliori tecniche possibili. Inoltre, notevoli divari tra i termini dei vari Stati membri creano il rischio che gli impianti vengano realizzati di preferenza negli Stati membri in cui i termini sono più brevi, visti i vantaggi per gli investitori. Un tale sviluppo metterebbe in pericolo la creazione di una infrastruttura adeguata in tutta la Comunità e, in questo modo, il rispetto del principio di prossimità. Qualora, come ha sottolineato il Consiglio nella sua risoluzione del 7 maggio 1990, l'attuazione di un'infrastruttura adeguata di smaltimento dei rifiuti debba costituire una priorità a breve e a medio termine, la procedura d'autorizzazione, tuttavia, deve essere sufficientemente lunga per permettere alle parti interessate al progetto di dare il loro parere. La Commissione è disposta a studiare le cause delle differenze tra questi termini e le eventuali possibilità di armonizzarle.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2205/90

degli on. Christa Randzio-Plath (S), Ursula Braun-Moser (PPE), Manfred Vohrer (LDR) e Karl Partsch (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 94/66)

Oggetto: IVA sull'organizzazione di viaggi a forfait

1. Come mai la Commissione ha avviato contro la Repubblica federale di Germania una procedura per violazione del trattato ai sensi dell'articolo 169 per avere questa contravvenuto alla sesta direttiva IVA nel regime fiscale cui sono assoggettati gli organizzatori di viaggi, benché altri Stati membri non abbiano adottato misure di armonizzazione?
2. Come mai il termine transitorio della diciottesima direttiva IVA è stato prorogato?
3. Non vede in ciò la Commissione una discriminazione verso gli imprenditori degli Stati membri che hanno recepito immediatamente tali norme?
4. In che modo gli Stati membri hanno trasposto nella legislazione nazionale l'incarico di pervenire ad un'armonizzazione di cui all'articolo 28 della sesta direttiva IVA? Quale effetto hanno tali normative sulla concorrenza?
5. La tassazione dei margini di profitto derivanti da trasporti transfrontalieri non ha comportato svantaggi concorrenziali per imprese della Repubblica federale di Germania? In che misura è ciò accettabile per la Commissione?
6. I trasporti aerei per chi viaggia a titolo individuale e chi effettua un viaggio «tutto compreso» vengono posti sullo stesso piano dal punto di vista fiscale? Dove si ravvisano eventualmente delle discriminazioni?
7. Sul piano fiscale esiste uno svantaggio concorrenziale per gli organizzatori di viaggi che non dispongono di

un proprio vettore aereo rispetto a quelli che possono organizzare voli charter con un aeromobile di loro proprietà? Come pensa la Commissione di eliminare tale svantaggio? Non intravede il pericolo che agenzie di viaggio e viaggiatori ripieghino su paesi terzi o paesi che non hanno recepito la sesta direttiva IVA?

8. La procedura avviata contro la Repubblica federale per violazione del trattato non dovrebbe essere accantonata fino a che si pervenga a una normativa valida per tutti?

9. Non sarebbe opportuno sospendere le disposizioni di tassazione dei margini di profitto derivanti da prestazioni di trasporto fino a che non sia stata adottata una normativa uniforme in materia?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

1. Il metodo per il calcolo del margine tassabile degli organizzatori di viaggi applicato dalla Repubblica federale di Germania è contrario all'articolo 16 della sesta direttiva IVA del 17 maggio 1977. La legislazione tedesca prevede infatti, nel caso in cui la prestazione di servizio consista di una parte esente da imposta e di un'altra parte soggetta ad imposta, che venga tassata solamente quella parte del margine che si riferisce alle operazioni imponibili. Ciò è contrario all'articolo 26 della sesta direttiva IVA, ai sensi del quale la determinazione del margine per i viaggi all'interno della Comunità deve essere indipendente dal regime al quale sono soggette le varie operazioni considerate per la determinazione dei costi dell'agenzia di viaggi.

Questo particolare metodo di calcolo non rientra tra le deroghe che consentono agli Stati membri di non applicare, per un periodo transitorio, il regime di cui all'articolo 26.

2. La Commissione ricorda che la proposta di diciottesima direttiva del 4 dicembre 1984 ⁽¹⁾ prevedeva che venissero soppresse, a decorrere dal primo gennaio 1986, le disposizioni transitorie relative alle prestazioni delle agenzie di viaggi. Il parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale avevano chiesto che, per determinate prestazioni, questa scadenza venisse rinviata al primo gennaio 1988. Il Consiglio ha poi rinviato ulteriormente la soppressione delle disposizioni transitorie in questione.

3 e 5. La Commissione ha sottolineato più volte l'esistenza di distorsioni di concorrenza dovute ad alcune deroghe; esse danneggiano soprattutto quelle agenzie di viaggi che, in base al regime definitivo previsto dall'articolo 26, vedono tassate le loro prestazioni relative a viaggi intracomunitari.

4. Gli Stati membri che derogano, in base all'articolo 28 della sesta direttiva IVA, al regime generale applicabile alle agenzie di viaggi hanno mantenuto sinora la loro legislazione in materia. La Commissione sta analizzando gli effetti di queste deroghe sulla concorrenza, nell'intento di ottenere un'armonizzazione completa dei regimi nazionali.

6. La Commissione non è al corrente di differenze di regime fiscale a seconda che i viaggiatori vengano trasportati a titolo individuale o in gruppo.

7. La situazione attuale comporta effettivamente il rischio di distorsioni di concorrenza a scapito delle agenzie di viaggi che non dispongono di un proprio vettore aereo; questo rischio è però destinato a scomparire, in quanto è dovuto all'esistenza di deroghe che autorizzano il mantenimento, a titolo transitorio, dell'esonero per le prestazioni di trasporto di persone ed in particolare per le prestazioni relative ai voli internazionali. La tassazione dei trasporti di persone rientra nel programma di lavoro della Commissione.

8. È impossibile, per la Commissione, prevedere quando il Consiglio delibererà su un regime comunitario uniforme per le prestazioni di servizio delle agenzie di viaggi.

È compito della Commissione far sì che il diritto comunitario in vigore venga correttamente applicato.

9. La Commissione non reputa opportuno sospendere le disposizioni relative alla tassazione dei margini per le prestazioni di trasporto in attesa che venga adottata una normativa in materia di trasporto, giacché quest'ultima non influisce sul regime di tassazione del margine.

⁽¹⁾ GU n. C 347 del 29. 12. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2207/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 94/67)

Oggetto: Applicazione delle norme acustiche imposte agli aerei

Il Belgio è sempre in carenza di applicazione delle direttive europee del 21 dicembre 1979, 21 aprile 1983 e 4 dicembre 1989 relative alle norme acustiche imposte agli aerei.

Posso chiedere alla Commissione quali azioni conta di avviare affinché tali direttive siano applicate?

Altri paesi europei sono nella stessa situazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1990)

La Commissione ha deciso di iniziare una procedura di infrazione contro il Belgio per la violazione delle disposi-

zioni comunitarie relative alla limitazione di emissioni sonore degli aerei subsonici e di procedere all'invio di un parere motivato.

Peraltro la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo l'informazione fornita alla stampa che essa ha pubblicato a tale riguardo il 6 ottobre 1990. «PI (90/790)».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2263/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 ottobre 1990)
(91/C 94/68)

Oggetto: Relazione dell'unità operativa in materia di ambiente e mercato unico

La Commissione ha reagito formalmente alla relazione dell'unità operativa in materia di ambiente e mercato unico pubblicata alla fine del 1989?

Quali azioni intende essa prendere sulla scorta delle conclusioni della suddetta unità operativa relativamente ai fondi strutturali secondo cui «il sistema introdotto dalla Commissione per fare in modo che tali fondi vengano impiegati per la protezione dell'ambiente e la sua applicazione da parte dei paesi richiedenti sono inadeguati sia dal punto di vista della protezione dell'ambiente che per quanto concerne l'adempimento da parte della Commissione dei suoi obblighi in materia»?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(27 novembre 1990)

1. Finora la Commissione non ha ancora formulato una risposta formale alla relazione dell'unità operativa «Ambiente e mercato interno». Tuttavia su richiesta del Consiglio e sulla base di taluni elementi affrontati in questa relazione, la Commissione lavora specificatamente su taluni punti, come l'impiego degli strumenti economici e fiscali.

2. La Commissione attribuisce una grande importanza ad uno sviluppo regionale che sia in armonia con la politica dell'ambiente. Questa preoccupazione si manifesta nelle modifiche qualitative ottenute durante la negoziazione dei quadri comunitari d'appoggio degli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché nel livello degli aiuti riservati a misure di protezione dell'ambiente.

Al fine di assicurare una più efficiente presa in considerazione della protezione dell'ambiente, la Commissione ha intrapreso una serie di iniziative corrispondenti a tale obiettivo: l'elaborazione attualmente in corso di un pro-

getto di direttiva relativo alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente delle politiche, dei piani e dei programmi, e l'elaborazione di una proposta di modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio (*) concernente la valutazione delle incidenze di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente, l'istituzione di una rete di esperti tecnici incaricati di fornire l'informazione necessaria per analizzare l'impatto sull'ambiente.

D'altro canto la Commissione ricorda che l'iniziativa della concezione e dell'elaborazione dei programmi di sviluppo spetta agli Stati membri e alle regioni. Inoltre essa favorisce nelle regioni che ne fanno richiesta, la formazione e lo scambio di esperienze in materia di pianificazione ambientale, nonché l'integrazione dell'esigenza della protezione dell'ambiente nei piani e nei programmi. Del resto le decisioni di concessione di contributi di fondi strutturali e le disposizioni previste per il controllo della loro attuazione assicurano che la politica comunitaria in materia ambientale sia pienamente rispettata. Per quanto riguarda la regolamentazione dei fondi strutturali, la Commissione prega l'onorevole parlamentare di prendere conoscenza della risposta congiunta alle interrogazioni scritte n. 1962/90 dell'onorevole Monnier-Besombes e altri, e n. 2013/90 dell'onorevole Papayannakis e altri (2).

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

(2) GU n. C 70 del 18. 3. 1991, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2266/90

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 ottobre 1990)
(91/C 94/69)

Oggetto: Contributo del FESR per un progetto di campo da golf a Malmedy (Belgio)

Nel 1988 la Commissione ha deciso di destinare 58 milioni di FB a titolo del FESR ad un progetto di campo da golf situato a Malmedy, in una zona boschiva.

Il progetto che è stato alla base di tale decisione prevedeva all'epoca una partecipazione finanziaria del 50% della comunità francese del Belgio.

In seguito si sono avuti cambiamenti nella configurazione generale del progetto: la comunità francese del Belgio ha rinunciato all'operazione e verrà sostituita da una persona e da una società private. Un accordo intercorso tra queste ultime e le autorità municipali fissa a 27 anni la durata della concessione e prevede il versamento al comune di un canone unico e forfettario di 75 300 000 FB senza IVA.

In considerazione di tali sviluppi ritiene la Commissione che il progetto sia ancora conforme alle norme e ai criteri di attribuzione delle sovvenzioni FESR?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2291/90**dell'on. Claude Desama (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 ottobre 1990)**(91/C 94/70)*

Oggetto: Concessione di sovvenzioni del FESR al comune di Malmedy per la realizzazione di un campo da golf

Alla fine di dicembre 1988 la Commissione ha approvato la concessione da parte del FESR di una sovvenzione di 57 220 000 FB alla città di Malmedy per la realizzazione di campo da golf. Tale sovvenzione è stata oggetto dell'interrogazione n. H-89/89 (¹). Nella sua risposta la Commissione indicava che tutte le condizioni previste per giustificare l'intervento del FESR erano state rispettate.

A tutt'oggi i lavori per la realizzazione di tale campo da golf non hanno ancora avuto inizio e il programma è stato modificato in grande misura: la comunità francofona competente per le infrastrutture sportive non parteciperà al finanziamento e il comune ha concluso un contratto di concessione per 27 anni con una società privata che pagherà un importo unico in anticipo. La stessa società provvederà alla realizzazione dei lavori sul terreno che rimarrà di proprietà comunale. Il carattere pubblico dell'infrastruttura sarà quindi di tipo «fondiario».

Può la Commissione pertanto:

- procedere a un riesame di tale pratica allo scopo di determinare se sia conforme alla regolamentazione del FESR?
- determinare se tale campo da golf potrà sempre, nonostante la gestione privata, essere considerato come pubblico?
- confermare l'esistenza di un'autorizzazione di rinvio delle scadenze per la fine dei lavori?

(¹) *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 2-378 (maggio 1989).

**Risposta comune data dal sig. Millan
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2266/90 e 2291/90**

(13 novembre 1990)

La Commissione ha riesaminato la pratica relativa al progetto di realizzazione di un campo da golf a Malmedy, cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari.

Essa conferma che il suddetto progetto rimane conforme alla normativa FESR per i seguenti motivi:

- a) riguarda una infrastruttura ricreativa al servizio del turismo;
- b) i terreni su cui verrà realizzato il campo da golf sono di proprietà del comune di Malmedy. Lo stesso comune si incaricherà della costruzione e sarà proprietaria-

rio di tutti gli impianti. Trattasi quindi di un investimento pubblico, anche se il comune di Malmedy sostituisce la comunità francese nell'operazione finanziaria.

Il contratto di concessione sottoscritto il 17 gennaio 1990 tra le autorità comunali di Malmedy e una società privata stabilisce le seguenti condizioni:

- a) il comune si impegna a sopperire finanziariamente al costo dei lavori e dei beni mobili, nonché a dirigere i lavori stessi (articolo 4);
- b) la società si impegna a sfruttare e a gestire la totalità dei beni mobili ed immobili di proprietà del comune (articolo 5, paragrafo 1);
- c) la società provvederà a garantire permanentemente il carattere pubblico del campo da golf (articolo 5, paragrafo 2);
- d) in caso di inadempimento degli obblighi da parte della società, il comune può rescindere il contratto stipulato con quest'ultima (articolo 12).

Il campo da golf resterà quindi proprietà del comune di Malmedy e sarà gestito, in forza del precitato contratto, da una società privata.

Il contratto ha una durata di validità di 27 anni (articolo 1) e prevede il pagamento di un canone unico e forfettario di 75 300 000 FB al comune, che la società privata ha scelto di versare anticipatamente, per suoi motivi finanziari, anziché in rate annue durante 27 anni.

Il 20 luglio 1990 è stata autorizzata la proroga del termine per la conclusione dei lavori fino al 30 giugno 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2278/90**dell'on. Cristina Muscardini (NI)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 ottobre 1990)**(91/C 94/71)*

Oggetto: Bistecche assemblate con ritagli

Si sta diffondendo nella Comunità, particolarmente in Olanda e in Gran Bretagna, un tipo di carne che ufficialmente si chiama bistecca ristrutturata, formata con i ritagli di carne bovina, i cosiddetti sfridi, tenuti insieme da una gelatina proteica spalmata sulla superficie di contatto. Può la Commissione accertare l'effettiva presenza di «bistecche incollate» sul mercato europeo, il loro grado di salubrità e stabilire in quale veste sono presentate al consumatore? Può la Commissione inoltre, se la presenza sul mercato di tale «artificio alimentare» non potrà essere corretta, stabilire una chiara specificazione del prodotto sull'etichetta e maggiori controlli da parte delle autorità sanitarie dei paesi membri?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1990)

La Commissione è a conoscenza della presenza di bistecche ristrutturata sul mercato europeo.

Questo tipo di presentazione commerciale ricade nella categoria di preparazioni a base di carne, per le quali norme che garantiscono un alto livello di protezione del consumatore sono stabilite per gli scambi intracomunitari dalla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 ⁽¹⁾, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Questa direttiva prevede tra l'altro che, senza pregiudizio alla direttiva 79/112/CEE ⁽²⁾ sull'imballaggio delle preparazioni a base di carne, appaiono le indicazioni concernenti le specie animali a partire dalle quali le carni sono ottenute ed indicazioni sulla quantità di grasso ed il rapporto collogeno/proteine.

Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, la denominazione di vendita deve includere o essere accompagnata da una indicazione dello stato fisico in cui si trova la derrata alimentare o del trattamento specifico che essa ha subito, nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sia suscettibile di creare una confusione nell'animo dell'acquirente.

La Commissione ha presentato una proposta di estensione a tutto il mercato comunitario delle regole sanitarie contenute in questa direttiva ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

⁽³⁾ Doc. COM(89) 671.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2280/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 94/72)

Oggetto: Razionalizzazione dell'aiuto e degli interventi della Commissione nei riguardi delle isole Saint-Martin e Saint-Barthélemy

Una parte dell'isola Saint-Martin e dell'isola Saint-Barthélemy, nel miniarciipelago delle Leeward on Windward Islands, costituisce un «arrondissement» francese di circa 73 kmq, che nel 1967 (dati dell'ultimo censimento accessibili all'interrogante) contava 7 000 abitanti. L'altra parte

dell'isola Saint-Martin, ossia Sint Maartin, forma con Sint Eustatius e Saba un territorio di 20 o 30 000 abitanti sotto l'autorità di un governatore nominato dall'Aia e di un consiglio dei ministri di 22 membri eletti che governano da Willemstad, a Curaçao, il piccolo complesso archeo-coloniale, con uno solo di questi eletti a rappresentare Sint Maartin, Sint Eustatius e Saba.

Del resto, anche se il Venezuela è vicino, la Guadalupa lo è ancora di più, soprattutto se si tengono presenti le affinità culturali (multilinguismo francese, neerlandese, creolo e inglese . . .) e interessi comuni reali e potenziali. Non si può neppure dimenticare che alla Guadalupa, da tempo esitante fra una chiara appartenenza al sistema francese e l'autonomia-indipendenza, è stata estesa, con legge del 31 dicembre 1982 votata a Parigi dall'assemblea nazionale, la legge del 2 marzo 1982 relativa ai diritti e alle libertà dei comuni e delle regioni, per cui essa è dotata non soltanto di un consiglio generale, ma anche — dal febbraio 1983 — di un consiglio regionale che dispone di competenze, se non proprio di mezzi, maggiori.

In queste condizioni, e sempreché le informazioni sopra riportate siano esatte, come conta la Commissione di organizzare per l'attuale popolazione di circa 50 000 abitanti ^(?) di Saint-Barthélemy e Saint-Martin — Sint Maartin, gli interventi dei fondi strutturali della Comunità (ed eventualmente del Fondo europeo di sviluppo), con operazioni coordinate di cui beneficino tutti gli abitanti dell'isola?

Come sono stati distribuiti nel 1987, 1988 e 1989, sia come progetti che come importi, gli aiuti comunitari alle due diverse parti di Saint-Martin (con gli isolotti vicini sotto la stessa amministrazione), ivi compresi quelli destinati agli aeroporti di Marigot, di Gustavia e di Philipsburg, nonché allo sviluppo non turistico di questi luoghi?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1990)

L'isola Saint-Barthélemy e la parte francese dell'isola Saint-Martin fanno parte della regione della Guadalupa, ammissibile al contributo a titolo dell'obiettivo 1 della riforma dei fondi strutturali (sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni con ritardi di sviluppo). Gli interventi dei fondi strutturali sono dunque disciplinati dal quadro comunitario di sostegno per la regione, deciso dalla Commissione il 31 ottobre 1989. A titolo d'esempio, detto quadro di sostegno prevede investimenti a favore del porto di Saint-Martin.

Dal 1987 al 1989 il Fondo europeo di sviluppo regionale ha partecipato al finanziamento di tre progetti nella parte francese di Saint-Martin per un importo complessivo di 22 milioni di FF. I progetti riguardavano:

- la realizzazione di una rete di evacuazione delle acque piovane nella zona urbana (contributo del FESR: 6,6 milioni di FF),

- la canalizzazione delle acque piovane nella zona urbana di Marigot (contributo del FESR: 4,4 milioni di FF),
- la creazione di un sistema di raccolta e di trattamento delle acque reflue della costa orientale (contributo del FESR: 11 milioni di FF).

Per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, il suo intervento nei DOM era disciplinato dalla direttiva 81/527/CEE, prorogata dalla direttiva 87/522/CEE, con un programma che si è concluso il 28 gennaio 1989. Il programma suddetto ha permesso di finanziare varie azioni strutturali agricole proposte dallo Stato membro (riordino fondiario, irrigazione, azioni forestali), di cui non è però possibile precisare l'esatta ubicazione, in quanto il FEAOG interviene mediante rimborsi delle spese sostenute dallo Stato membro.

Nella zona dell'isola che fa parte delle Antille olandesi (St. Marteen) il FES ha finanziato, nel periodo 1987—1989, i seguenti progetti:

- studio di intensificazione relativo al Milton Peters College a St. Marteen (13 000 Ecu),
- esame globale delle attività delle aerolinee delle Isole Sopravvento (con base a St. Marteen) (48 000 Ecu),
- studio sulla domanda di formazione alberghiera e tecnica a St. Marteen (50 000 Ecu),
- studi-progetto-documentazione di gara per il risanamento del Flamingopond nell'area dell'aeroporto di St. Marteen (obiettivo: estensione della graticciata protettiva, costruzione di una pista di rullaggio) (103 000 Ecu).

La Commissione vigila a ciò che la posizione della Comunità nei riguardi dei DOM (fra cui la Guadalupa) e dei PTOM (fra cui le Antille olandesi) sia coordinata. Questo è uno dei motivi per cui fin dal 1986 essa ha creato il gruppo interservizi, competente sia per i DOM che per i PTOM.

In quest'ottica la Commissione ha proposto al Consiglio, che l'ha adottato, il principio secondo cui «lo sviluppo delle varie componenti di una stessa zona geografica, con condizionamenti e caratteristiche analoghi, dovrebbe fondarsi in particolare sull'attuazione di progetti regionali comuni a queste varie componenti, qualunque sia la loro condizione giuridica in base al diritto comunitario, il che permetterebbe di realizzare economie di scala e rafforzerebbe la cooperazione regionale tra i partner interessati»⁽¹⁾.

Nel quadro delle sue competenze come responsabile della gestione dei fondi, la Commissione ha previsto con i suoi partner rispettivi delle dotazioni per il finanziamento di progetti regionali nell'ambito sia dei quadri comunitari di sostegno, a titolo dei fondi strutturali, per ciascuno dei DOM, sia dei programmi regionali, a titolo del FES per i PTOM e gli ACP. Il coordinamento interno tra i servizi

interessati è possibile là dove le autorità beneficiarie interessate formulino domande congiunte; per quanto riguarda nella fattispecie Saint-Martin e St. Marteen sono state già formulate diverse idee comuni, che però non hanno ancora portato a domande del genere.

⁽¹⁾ Estratto dai considerando della decisione 89/687/CEE che istituisce il programma POSEIDOM.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2296/90

dell'on. José Barros Moura (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 94/73)

Oggetto: Protezione e ricostituzione delle foreste incendiate

Può la Commissione indicare quali sono stati i risultati dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88⁽¹⁾ completato dal regolamento (CEE) n. 1610/89⁽²⁾ per quanto riguarda la protezione e la recostituzione delle foreste incendiate nei paesi dell'Europa meridionale? Tenendo conto della recente ondata di incendi, può la Commissione proporre misure nuove e più efficaci?

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 9. 1988, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 3.

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(21 dicembre 1990)

Il regolamento (CEE) n. 1610/89, recante norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88, prevede effettivamente una partecipazione finanziaria della Comunità per misure di protezione delle foreste dagli incendi, nonché per la ricostituzione delle foreste distrutte dagli incendi. Tuttavia, in applicazione dei quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1 e 5b), tali misure devono essere integrate in un programma operativo regionale, nel quadro delle azioni di sviluppo e di valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità.

La maggior parte dei programmi operativi sono in corso di negoziazione tra gli Stati membri e la Commissione; alcuni sono stati appena approvati. Al momento non è dunque possibile indicare all'onorevole parlamentare i risultati dell'applicazione del regolamento in questione.

La Commissione è consapevole del fatto che gli incendi costituiscono il problema fondamentale delle foreste dell'Europa meridionale. I gravi incendi degli ultimi due anni hanno distrutto diverse centinaia di migliaia di ettari. Per

questo motivo il comitato permanente forestale ha costituito un gruppo di riflessione «incendi forestali» che sta lavorando intensamente per analizzare le cause degli incendi e i sistemi di protezione. L'obiettivo è quello di creare un migliore dispositivo negli Stati membri per l'eliminazione delle cause di incendio e per la protezione dal fuoco.

Inoltre il Consiglio «Protezione civile», svoltosi il 23 novembre 1990, ha adottato una risoluzione in cui si chiede alla Commissione di avviare consultazioni e studi allo scopo di mettere a punto azioni volte a potenziare la cooperazione intra-comunitaria in modo da stabilire le condizioni di base per prevenire combattere gli incendi forestali mediante una migliore utilizzazione delle risorse disponibili, a rafforzare i mezzi di prevenzione e segnalazione degli incendi forestali e a permettere un migliore scambio di informazioni e di formazione nel settore. Il Consiglio ha infine invitato la Commissione a partecipare all'organizzazione di un seminario di esperti sui diversi aspetti legati al problema globale degli incendi forestali, seminario che si terrà nel 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2297/90

dell'on. Günter Lüttge (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 94/74)

Oggetto: Metodi di cattura nella «Schollenbox»

È la Commissione al corrente delle accuse mosse da pescatori tedeschi che esercitano la pesca costiera e dall'ente statale per la pesca di Bremerhaven, secondo cui i pescatori olandesi impiegano nella «Schollenbox» battelli con elevata potenza macchine e grandi dispositivi di cattura?

1. In caso affermativo, come intende intervenire la Commissione contro tali metodi di cattura?
2. Quali misure di protezione e sorveglianza vengono applicate dalla Commissione al fine di garantire uguali condizioni di cattura?
3. Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per impedire la distruzione del fondo marino e l'eventuale annientamento delle uova e degli avannotti, provocati da dispositivi di cattura pesanti e illegali?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1990)

1. La Commissione condivide i dubbi espressi dall'onorevole parlamentare quanto ad eventuali violazioni delle

norme comunitarie applicabili ai pescherecci da traino con buttafuori in determinate zone di pesca della CEE.

2. Gli elenchi dei battelli autorizzati ad esercitare la pesca in tali zone vengono presentati dagli Stati membri alla Commissione, che li approva previo esame basato sulle informazioni ricevute.

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87 (*), la Commissione verifica, in sede di compilazione degli elenchi oppure in caso di richiesta di modifica, se le caratteristiche tecniche di questo tipo di pescherecci corrispondano alle disposizioni regolamentari.

3. La Commissione fa tuttavia notare che spetta agli Stati membri, nelle rispettive acque territoriali e nelle zone soggette alla sovranità di ciascuno di essi, procedere al controllo diretto delle attività alieutiche dei pescherecci ed alla repressione delle infrazioni. La Commissione si adopera in tutti i modi, e più particolarmente con i controlli comunitari, per rammentare agli Stati membri i loro impegni in tal campo.

4. Non si dispone di dati precisi sulle conseguenze che l'impiego dei dispositivi di pesca citati dall'onorevole parlamentare può avere per i fondali marini e/o per le riserve ittiche. La Commissione sottoporà pertanto il problema al comitato scientifico e tecnico della pesca.

(*) GU n. L 8 del 10. 1. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2298/90

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 94/75)

Oggetto: Imposte sulle prestazioni sociali negli Stati membri della Comunità

Può la Commissione far saper quali Stati membri della Comunità prelevano imposte sulle pensioni di invalidità o di guerra?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(6 dicembre 1990)

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che di norma, in quasi tutti gli Stati membri, le pensioni di guerra sono esenti da imposte; sono invece imponibili le pensioni di invalidità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2306/90**dell'on. Ben Visser (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 ottobre 1990)**(91/C 94/76)*

Oggetto: Localizzazione di sostanze pericolose mediante comunicazione satellitare

Da informazioni pervenutemi dal gruppo AEGIS emerge quanto segue: il sistema INMARSAT, atto a seguire le navi mediante comunicazione satellitare, è applicato anche sulla terraferma ed è stato denominato «land mobile satellite communication». La comunicazione comprende immagine, telefono e testo. L'apparecchiatura a tal fine necessaria è facilmente applicabile ad un camion. Il sistema è utilizzato tra l'altro sui camion DAF che circolano in Unione Sovietica. L'AEGIS riconosce a un siffatto sistema di monitoraggio numerose possibilità di applicazione per la localizzazione permanente di sostanze pericolose. L'AEGIS valuta i costi per unità per un numero di $\pm 750\ 000$ apparecchi a circa 1 000-2 000 Ecu.

1. È la Commissione a conoscenza del suddetto sistema di monitoraggio e, in caso affermativo, lo considera sufficientemente operativo per essere impiegato su vasta scala?
2. Ritiene la Commissione che un siffatto sistema di monitoraggio per le sostanze pericolose possa essere introdotto dalla CE al fine di poter seguire permanentemente i trasporti di sostanze pericolose?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

La Commissione ha seguito con vivo interesse la crescente disponibilità in Europa di sistemi via satellite, che permettono di localizzare obiettivi terrestri mobili e di comunicare con essi (autocarri, vagoni ferroviari, chiatte fluviali, ecc.). Questi sistemi non sono limitati al servizio fornito da IMMARSAT, ma comprendono il servizio EUTELTRACS offerto operativamente dal 1° gennaio 1990 da EUTELSAT (la società di gestione del sistema via satellite costituita dalle amministrazioni europee di telecomunicazione), il futuro sistema LOCSTAR, la rete PRODAT dell'Agenzia spaziale europea e l'«European Mobile System» (che comprenderà la possibilità di comunicare) che sarà sviluppato da ESA e gestito da EUTELSAT appena attuato nel 1993.

Tutti questi sistemi saranno operativi nei prossimi 2-3 anni e danno la possibilità di controllare una vasta serie di unità mobili. Fra le altre possibilità di applicazione alle politiche della Comunità, la Commissione sta esaminando

il contributo che un sistema via satellite può dare per un controllo permanente del trasporto di sostanze pericolose.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2314/90**dell'on. Jessica Larive (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 settembre 1990)**(91/C 94/77)*

Oggetto: Distribuzione di borse di studio CE all'estero

Le borse di studio assegnate dalla Commissione europea all'estero vengono distribuite in alcuni casi (come in Lesotho) tramite le autorità competenti del paese destinatario. Questa prassi potrebbe comportare in effetti delle irregolarità nell'ambito della relativa assegnazione agli studenti interessati.

1. Non ritiene forse la Commissione che, al fine di evitare qualsiasi parvenza di pratiche fraudolente, sia preferibile assegnare queste borse di studio direttamente agli studenti interessati?
2. In tal caso, la Commissione è disposta a trasformare questo suggerimento in politica comunitaria?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1990)

In conformità delle procedure in vigore nel quadro degli accordi ACP-Commissione, le borse di studio all'estero sono concesse ai cittadini dei paesi beneficiari di un aiuto del FES, nel quadro delle azioni di formazione previste dal programma indicativo nazionale.

La preselezione dei candidati è effettivamente di competenza delle autorità competenti del paese beneficiario. In alcuni paesi ACP sono stati creati per la selezione dei candidati dei comitati di selezione, composti di rappresentanti delle autorità nazionali e delle delegazione della Commissione. La Commissione si riserva la decisione finale in merito all'assegnazione o al rifiuto, sulla base di una serie di criteri: età del candidato, livello di formazione, esperienza professionale e corrispondenza della formazione richiesta con il programma.

A partire da Lomé III, la formazione viene finanziata nell'ambito dei progetti/programmi e i candidati vengono selezionati nell'interesse del funzionamento del progetto.

La Commissione ritiene che assegnare direttamente borse di studio agli studenti ACP, senza ascoltare il parere delle autorità competenti, sarebbe contrario alle procedure stabilite dalla convenzione di Lomé.

Per quanto riguarda il pagamento delle indennità mensili ai borsisti, in caso di:

- formazione in Europa, il versamento viene effettuato tramite l'organismo di gestione, come Nuffic nei Paesi Bassi, British Council in Inghilterra e CIES in Francia;
- formazione in uno Stato ACP diverso dal paese d'origine o nel paese d'origine, il versamento avviene tramite la delegazione della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2316/90

degli on. Pol Marck, Reimer Böge, Honor Funk, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Astrid Lulling, James Nicholson, Leopoldo Ortiz Climent e Jan Sonneveld (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 94/78)

Oggetto: Conclusioni per la politica veterinaria da trarre dall'epidemia di peste suina in Belgio

La lotta contro l'epidemia di peste suina in Belgio ha dimostrato che la strategia seguita dalla Comunità solleva molti interrogativi per quanto riguarda sia i metodi di lotta e il relativo finanziamento che la validità di un divieto generale di vaccinazione.

Quali sono le conclusioni che la Commissione trae dall'esperienza fatta in Belgio? Sono forse tali da indurre ad un ripensamento della politica e della strategia seguite?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

Esistono due metodi per combattere la peste suina classica: la vaccinazione dei suini e altre misure di lotta senza ricorso al vaccino.

In passato la maggior parte degli Stati membri ha scelto il primo metodo per combattere la peste suina classica, poiché situazioni endemiche negli Stati membri negli anni '60 e '70 giustificavano il ricorso alla vaccinazione. Nel 1961, infatti, furono registrati oltre 6 000 casi di malattia e nel 1973 5 000. La vaccinazione permette di prevenire l'insorgere della malattia in forma acuta e di controllare la medesima, ma non rappresenta una soluzione per eradicare la peste suina classica.

Il secondo metodo, che vieta il ricorso al vaccino, è basato sull'eradicazione della malattia, l'eliminazione dell'infezione e l'individuazione dei portatori. L'esame sierologico

dei suini è un importante strumento di lotta, che non può venire impiegato qualora l'animale sia stato vaccinato.

Da diversi anni la Comunità promuove questo secondo metodo, poiché per realizzare un mercato unico è necessario poter effettuare un interscambio di suini vivi e di carne suina fresca senza diffondere la malattia. Alcuni paesi terzi permettono inoltre l'importazione di suini vivi e di carne suina fresca soltanto da paesi nei quali è vietata la vaccinazione.

La situazione della malattia nella Comunità è generalmente migliorata negli ultimi anni, con un totale di 32 e 83 casi rispettivamente nel 1988 e nel 1989. In tutti gli Stati membri sono state vietate le vaccinazioni.

L'epidemia recentemente manifestatasi in Belgio conferma che il ricorso a metodi diversi dalla vaccinazione impone la rigida attuazione di misure di lotta da parte degli Stati membri, specialmente qualora la malattia si presenti in zone ad alta densità di suini, ed ove i sistemi di allevamento e i sistemi commerciali non contribuiscano a prevenire la diffusione della malattia.

La Commissione sta valutando i risultati della politica di non-vaccinazione in Belgio e in altri Stati membri. Essa sta inoltre esaminando la situazione in tutti i centri veterinari nazionali, al fine di aiutare gli Stati membri a prepararsi a far fronte ai compiti sempre più numerosi imposti dalla realizzazione del mercato unico e soddisfare nuovi requisiti. I metodi diagnostici vengono riesaminati annualmente e il laboratorio di collegamento della Comunità per la peste suina classica organizza regolarmente corsi di formazione, per garantire che tutti i laboratori nazionali per la peste suina classica vengano informati in merito alle tecniche diagnostiche più aggiornate.

La Commissione continuerà a sostenere il divieto generale di vaccinazione quale elemento essenziale per la realizzazione degli obiettivi del mercato interno e per l'interscambio con i paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2327/90

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 94/79)

Oggetto: Politica agricola comune

L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 797/85⁽¹⁾ prevede la concessione di aiuti agli agricoltori che seguono pratiche di produzione favorevoli all'ambiente. Alla luce delle nuove preoccupazioni in materia ambientale, la Commissione intende potenziare i tentativi compiuti in questo campo rafforzando la coesione delle misure prese in materia agricola e ambientale?

(¹) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(29 novembre 1990)

La Commissione è consapevole dei problemi sempre più gravi che minacciano l'ambiente. Essa si rende conto che è assolutamente necessario proteggere l'ambiente dalle conseguenze dannose dell'agricoltura e dell'allevamento intensivo e ha perciò presentato al Consiglio diverse proposte volte a migliorare la coerenza delle misure applicate nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente. Tra esse vanno ricordate in particolare:

- la proposta di regolamento riguardante l'introduzione ed il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonché la cura dello spazio naturale;
- la proposta di direttiva relativa alla protezione delle acque dolci, costiere e marine dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti diffuse;
- la proposta di regolamento relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- la proposta modificata di direttiva relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE.

Le due proposte di direttiva sopra citate potrebbero influire notevolmente su gran parte delle aziende agricole.

Le due proposte di regolamento offrono agli agricoltori nuove possibilità di integrare meglio, su base volontaria, le tecniche di produzione e le esigenze ambientali.

Tali proposte sono attualmente all'esame del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2335/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 94/80)

Oggetto: Controlli delle persone ai confini interni

È d'accordo la Commissione sul fatto che i controlli alle persone tuttora effettuati ai confini interni della Comunità nel periodo estivo hanno avuto come conseguenza attese e code ingiustificate ai valichi di confine? Come si è presentata in particolare la situazione (lunghezza degli incolonnamenti, valichi particolarmente interessati, eventuale rafforzamento del personale) e quante sono state le proteste inoltrate ai competenti servizi degli Stati membri e della Comunità dai cittadini comunitari a partire dal maggio di quest'anno?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(13 novembre 1990)

Alla Commissione non risulta che quest'estate alle frontiere interne si siano avuti tempi d'attesa ingiustificatamente lunghi o formazione di code. Essa non dispone delle informazioni particolareggiate richieste dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2348/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 94/81)

Oggetto: Politica strutturale nel settore della pesca

Recentemente la Commissione ha espresso il desiderio di rafforzare la politica strutturale della CEE nel settore della pesca.

Intende la Commissione proporre un nuovo obiettivo del fondo strutturale per garantire una speciale assistenza a regioni particolarmente dipendenti dalla pesca (quali per esempio le zone di pesca della preferenza dell'Aia nel nord e in altre regioni ugualmente dipendenti dalla pesca in Spagna, Portogallo e nel Mediterraneo)?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

La Commissione riconosce le necessità delle regioni comunitarie particolarmente dipendenti dalla pesca, come dimostrano le misure già adottate, e continuerà a tener conto di tali necessità anche in futuro.

La Comunità ha preso provvedimenti sia con il regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾, per rafforzare e adeguare le strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sia con il regolamento (CEE) n. 4042/89 ⁽²⁾, per migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Nell'elaborare le misure volte ad integrare la politica di struttura della pesca nella riforma dei fondi strutturali, la Commissione non perderà di vista i bisogni delle regioni particolarmente dipendenti dalla pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2363/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee
 (18 ottobre 1990)
 (91/C 94/82)

Oggetto: Minacce per lo stagno di Vendres in relazione ad un progetto da finanziare con sovvenzioni PIM

La realizzazione del progetto NYSA nel basso piano dell'Aude si tradurrà in gravi perturbazioni di questa zona umida di interesse internazionale (creazione di dighe, lavori di scavo al letto dell'Aude, costruzione di uno sbarramento anti-sale e di un complesso turistico . . .).

Si chiede alla Commissione come, a suo parere, tale progetto possa rispondere ai criteri preliminari di attribuzione delle sovvenzioni PIM, cioè a criteri tra cui rientra la protezione della natura e il sostegno ad uno sviluppo che favorisca attività permanenti?

Nel caso in cui il progetto non risultasse conforme ai criteri succitati o ad altre normative comunitarie quali per esempio la direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ visto che si contano in questa area 45 specie iscritte sul libro rosso delle specie minacciate in Francia, quali sono le misure che la Commissione intenderebbe adottare per garantire la tutela di tale zona?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
 (21 novembre 1990)

Il progetto NYSA nel bassopiano dell'Aude è incluso nel PIM Languedoc-Roussillon a titolo del sottoprogramma «Turismo». Esso è localizzato nel polo geografico del «Triangle d'Oc», una delle 19 zone di concentrazione degli interventi in materia turistica. Il sottoprogramma «Turismo» mira a trattenere i turisti di passaggio nella regione Languedoc-Roussillon, a favorire gli scambi e la complementarità mare — retroterra nonché a sviluppare un turismo a breve raggio dalle principali città della regione e delle regioni limitrofe.

Per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, in particolare della direttiva 79/409/CEE, una clausola del programma stabilisce che le azioni avviate nell'ambito dell'attuazione dei PIM devono rispettare le condizioni fissate dalla normativa comunitaria in materia di ambiente. Qualora risultasse che tali disposizioni non vengono applicate, i servizi della Commissione non mancheranno di adottare le misure del caso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2380/90

dell'on. Paul Howell (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
 (25 ottobre 1990)
 (91/C 94/83)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 130 R del trattato

Può la Commissione spiegare in qual modo l'articolo 130 R del trattato è applicato alla sezione garanzia del FEAOG?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
 (9 gennaio 1991)

L'articolo 130 R, paragrafo 2 sancisce che «le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità», e quindi anche della PAC. Conseguentemente gli obiettivi dell'articolo 130 R si aggiungono a quelli della PAC, enunciati all'articolo 39 del trattato.

La Commissione ha ripetutamente sottolineato la necessità di integrare il fattore ambientale nella PAC, che è particolarmente interessata all'ambiente e alle risorse naturali.

In tal senso la politica dei mercati e dei prezzi, intesa ad adattare e orientare la produzione agricola in rapporto ai fabbisogni dei mercati e a ridurre l'intensità della produzione, costituisce un importante contributo per adeguare l'agricoltura alle esigenze della protezione dell'ambiente e quindi per applicare l'articolo 130 R nel quadro della politica dei mercati e dei prezzi.

Tuttavia la Commissione ritiene che gli strumenti della politica dei mercati e dei prezzi, finanziata dal FEAOG, sezione garanzia, debbano essere completati da azioni specifiche intese ad integrare nella PAC gli obiettivi dell'articolo 130 R.

In tale prospettiva la Commissione ha proposto l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e dello spazio naturale ⁽¹⁾. Questo regime dovrebbe applicarsi in tutta la Comunità e per tutte le produzioni del suolo.

Grazie a tale proposta le varie misure specifiche attualmente esistenti (ritiro dalla produzione, estensivizzazione, adattamento dei metodi di produzione nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale) si inquadrano in una concezione globale, che costituisce una tappa importante per l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 130 R nella PAC.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 366 def. (GU n. C 267 del 23. 10. 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2397/90**dell'on. Reimer Böge (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 ottobre 1990)**(91/C 94/84)**Oggetto:* Direttiva sui nitrati

Nel dicembre 1988 la Commissione ha presentato un progetto di direttiva sui nitrati.

Secondo tale direttiva in talune regioni in pericolo ancora da definire, la produzione di liquame dev'essere limitata a 2 unità di bestiame per ettaro, vale a dire a 170 kg di equivalente di azoto per ettaro.

Non ritiene la Commissione che la ripartizione tra zone protette in pericolo e regioni non in pericolo contrasti con l'obiettivo di tutelare globalmente la salubrità dei suoli e delle acque?

Intende la Commissione appoggiare la richiesta di autorizzare in via generale nella Comunità un massimo di 2 unità di bestiame per ettaro?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1990)

Con la proposta sui nitrati la Commissione intendeva avviare una politica efficace di protezione delle acque per tutta la Comunità. L'articolo 4, paragrafo 6 della proposta impone infatti agli Stati membri di istituire un codice di buona prassi agricola di applicazione generale. Questo requisito garantirà un livello generale di protezione contro l'inquinamento da nitrati. La Commissione ammette tuttavia che in alcune zone, a causa di particolari condizioni geologiche o di attività agricole particolarmente intense, si verificano o potrebbero verificarsi gravi problemi di inquinamento da nitrati. In queste zone saranno necessarie misure specifiche che superano quelle stabilite dal codice di buona prassi agricola. Tali misure dovranno comprendere una limitazione dei liquami animali.

La Commissione è comunque sempre del parere che nelle zone più vulnerabili saranno necessari provvedimenti particolari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2414/90**dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(25 ottobre 1990)**(91/C 94/85)**Oggetto:* Risarcimento ai pescatori italiani per la ricorrente comparsa di mucillagine

Può la Commissione far sapere quali aiuti pubblici, sia a livello nazionale che a livello CEE, sono stati erogati a titolo di risarcimento ai pescatori italiani a causa della ricorrente comparsa di mucillagine?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

*(13 dicembre 1990)***I. Aiuti di Stato**

Il 14 settembre 1989 l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna ha adottato la legge n. 237/89 che autorizza il pagamento di un'aiuto regionale ai pescatori colpiti dalla ricorrente comparsa di mucillagine nell'Adriatico.

La legge suddetta è stata notificata alla Commissione la quale, in data 30 marzo 1990, ha deciso di non sollevare obiezioni sull'attuazione di tale legge. Il testo della decisione nonché una descrizione del programma di aiuto sono stati pubblicati nel Bollettino delle Comunità europee (n. 3-1990).

Un secondo provvedimento in materia è stato adottato dal parlamento italiano (legge n. 424 del 30 dicembre 1989). Il provvedimento, che contempla un risarcimento per le perdite subite a causa della mucillagine, è attualmente all'esame dei servizi della Commissione.

II. Aiuti comunitari

In determinati casi la Comunità può decidere di finanziare un'azione concertata per alleviare le difficoltà che riguardano un aspetto specifico dell'attività di pesca, particolarmente in relazione alla struttura dell'industria della pesca, nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 276 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2428/90**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 94/86)**Oggetto:* Rilascio di medicine contenenti triptofano

Premesso che il sottosegretario di Stato alla Sanità pubblica del Belgio ha appena sottoposto a prescrizione medica, in ossequio alla legge del 25 marzo 1964 sulle medicine, il rilascio di talune medicine a uso umano e interno, potrebbe la Commissione esporre la situazione degli altri Stati membri oltreché la sua opinione in materia?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(23 novembre 1990)

Si sono osservati dapprima negli Stati Uniti, nel corso della seconda metà del 1989, poi in vari paesi europei,

numerosi casi di una grave sindrome di eosinofilia/mialgia. Tale sindrome assai caratteristica è stata imputata all'assunzione orale di medicine e di integranti alimentari che contengono triptofano. Il gruppo di lavoro «farmacovigilanza» del comitato di specialità farmaceutiche segue da vicino l'evoluzione di tale problema dal dicembre 1989.

La ricerca realizzata da tale gruppo di lavoro indica che tutti i prodotti registrati come «integranti alimentari» sono stati ritirati dalla vendita in tutti i paesi della Comunità. Alcune medicine ad uso orale rimangono disponibili in vari paesi, contro presentazione di ricetta medica, e in determinate condizioni (uso particolare in certe diete terapeutiche, giustificazione medica, ecc.). Fino ad oggi non sono state incriminate le medicine ad uso parenterale e in questo senso nessun paese ha adottato nuove misure che le riguardino.

Le autorizzazioni di immissione sul mercato di medicine sono ancora di competenza degli Stati membri, ma grazie all'azione condotta nell'ambito del comitato è stato possibile ravvicinare le norme adottate nei vari paesi membri cosicché oggi giorno la situazione regolamentare è praticamente la stessa in tutta la Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2441/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1990)

(91/C 94/87)

Oggetto: Azioni relative alle eccedenze

Di fronte al ripresentarsi di eccedenze strutturali in relazione a taluni prodotti agricoli quali le carni bovine e il latte, quali nuove iniziative volte ad invertire tale tendenza ha allo studio la Commissione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(10 gennaio 1991)

La Commissione è consapevole del ripresentarsi di eccedenze nei settori della carne e del latte. Tali eccedenze vanno tuttavia attribuite, in parte, a circostanze eccezionali quali la BSE e la crisi del Golfo, che hanno causato una temporanea diminuzione delle possibilità di esportazione e del consumo in alcune zone della Comunità.

Poiché parte di dette eccedenze potrebbe essere di tipo strutturale, la Commissione esaminerà quanto prima alcune iniziative per affrontare il problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2474/90

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 94/88)

Oggetto: Industria della pesca della Cornovaglia

La Commissione è consapevole del fatto che a causa dell'applicazione delle quote nel settore della pesca i pescatori della Cornovaglia sono costretti a sbarazzarsi dei pesci gettandoli in mare?

Quali misure intende prendere la Commissione per porre rimedio a tale problema?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(13 dicembre 1990)

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4047/89⁽¹⁾ prevede l'obbligo di rigettare in mare le catture di specie ittiche i cui contingenti risultano esauriti.

Nonostante la conoscenza indiscutibile che i pescatori hanno delle loro zone abituali di pesca e per mezzo della quale possono orientare selettivamente le loro attività verso talune specie, non è possibile considerare qualsiasi cattura di una specie il cui contingente sia già esaurito, e quindi implicitamente vietata, come un deliberato superamento di detto contingente. In effetti non esiste alcun sistema affidabile per sapere cosa contengano le reti prima che il pescato sia portato in superficie o sul ponte del peschereccio.

Spetta tuttavia ai pescatori degli Stati membri, sulla base della loro esperienza professionale e nella misura del possibile, evitare di proseguire le attività di pesca nei fondali in cui vi è il rischio di effettuare catture troppo importanti di specie i cui contingenti sono esauriti e ciò per prevenire lo spreco di risorse implicito nelle operazioni di rigetto.

La Commissione sta esaminando i metodi che permettono di ridurre al minimo i rigetti e presenterà prossimamente alcune proposte in merito.

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2641/90

dell'on. David Martin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 94/89)

Oggetto: Mobilità della manodopera ed accesso agli alloggi

Facendo seguito alla mia interrogazione H-647/90⁽¹⁾, quando intende la Commissione condurre uno studio comparativo sulla disponibilità di alloggi per lavoratori immigrati?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, 3-392 (luglio 1990).

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(10 gennaio 1991)

La Commissione, come aveva già indicato nella risposta all'interrogazione orale H-647/90 nel luglio 1990, ritiene che in vista del completamento del mercato interno sia opportuno tenere conto dell'accesso all'alloggio della manodopera oggetto della mobilità.

I lavori attualmente svolti dalla Commissione nel quadro della lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale rispondono globalmente alla preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare.

Infatti, nel campo degli interventi per questo settore, oltre alle iniziative avviate da talune reti, la Commissione sta realizzando tre studi, le cui relazioni definitive sono attese per la fine del 1990.

1. Studio affidato al prof. Tsiomis-Parigi «Le tendenze delle politiche dell'alloggio in Europa».
2. Studio affidato al prof. Steward-Bristol «Incidenza della mobilità dei lavoratori e della dislocazione dell'impresa sulle politiche dell'alloggio».
3. Studio affidato al prof. Wullkoff-Darmstadt «Analisi delle conseguenze nei paesi della Comunità sulle politiche dell'alloggio e le politiche sociali, dell'afflusso di popolazioni originarie di paesi terzi e in particolare dell'Europa centrale e orientale».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2680/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 94/90)

Oggetto: Passaggi di frontiera e segnaletica stradale europea

1. A che punto è giunta la Commissione nella verifica globale dei passaggi di frontiera ai confini interni della Comunità, e dove ha rilevato che non è ancora stata installata la segnaletica europea?
2. È vero che al passaggio di frontiera di St. Avold, in direzione di Saarlouis, vi sono ancora i soli segnali con l'indicazione di «dogana» (zoll/douane), e non esiste alcun segnale europeo (scudo azzurro con 12 stelle e nome del rispettivo Stato membro)?
3. Come spiega ciò la Commissione?
4. Quando è stata l'ultima volta che la Commissione ha fatto presente per iscritto tali circostanze agli Stati membri, e quali risposte ha ricevuto?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(30 gennaio 1991)

Su richiesta della Commissione undici Stati membri, tra i quali la Francia (nella cui giurisdizione rientra la zona menzionata dall'onorevole parlamentare), hanno comunicato di aver trasmesso ai servizi nazionali competenti le istruzioni relative all'installazione della nuova segnaletica.

La Commissione ha appena rinnovato le precedenti richieste d'informazione allo Stato membro che non ha ancora trasmesso risposta; inoltre, essa è intervenuta presso le competenti autorità nazionali nei casi particolari menzionati dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2701/90

dell'on. Edward Newman (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 94/91)

Oggetto: Aiuto della CEE a profughi curdi in Turchia

Intende la Commissione fornire un'analisi completa degli aiuti della Comunità europea ai profughi curdi che si trovano in Turchia?

La Commissione è convinta che tali aiuti vengano realmente trasmessi ai profughi curdi in Turchia e quali misure ha adottato per garantire che ciò avvenga?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(31 gennaio 1991)

In seguito alla fuga dall'Iraq in Turchia di migliaia di profughi curdi nell'estate 1988, la Commissione ha erogato un aiuto d'emergenza di 500 000 Ecu, che è stato utilizzato per l'acquisto (da parte della Mezzaluna rossa turca), di materiali per la costruzione di tende. La spesa è stata attentamente controllata dalla rappresentanza della Commissione ad Ankara.

A lungo è stato discusso con i finanziatori occidentali un programma proposto dall'UNHCR, di concerto con il governo turco, di trasferire 12 500 profughi dalle condizioni precarie di un accampamento di Mardin ad un complesso di alloggi e di attrezzature comuni costruiti espressamente in un nuovo sito a diverse centinaia di miglia. La Commissione era disposta a stanziare 1 milione di Ecu per la realizzazione di queste proposte. Sfortunatamente, no-

nonostante gli impegni dei finanziatori occidentali, si dovette lasciar cadere la proposta nell'aprile 1990 in seguito al cambiamento d'orientamenti da parte del governo turco.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2702/90

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 94/92)

Oggetto: Sordità per motivi di lavoro

Uno dei miei elettori, un ingegnere in pensione, è affetto da sordità progressiva e i certificati medici attestano il fatto che tale menomazione è stata causata dall'esposizione a rumori eccessivi durante il servizio militare (colauo di motori aerei) e nel corso della sua successiva carriera una volta abbandonato l'esercito.

Pur essendo incontestabile che questa sua menomazione è la cosiddetta sordità per motivi di lavoro o professionale, il ministero della sanità e della sicurezza sociale del Regno Unito rifiuta di pagare al mio elettore qualsiasi prestazione motivando tale diniego con il fatto che egli non ha lavorato in talune industrie designate. L'elenco di tali industrie non è completo, ma esclude certi settori.

Prevede la Commissione un'armonizzazione delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro nell'ambito della Carta sociale e, in caso negativo, qual è la prassi adottata dagli altri Stati membri in materia rispetto a quella britannica?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(21 gennaio 1991)

Relativamente alle prestazioni di sicurezza sociale per i lavoratori, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali così detta:

«Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

10. Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell'impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente».

Un raffronto tra il sistema vigente nel Regno Unito e quello di altri Stati membri è fornito nelle «Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri della Comunità europea», di cui si invia copia dell'ultima edizione ⁽¹⁾ direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento europeo. Una nuova edizione verrà pubblicata tra breve, ed anche di questa verrà inviata una copia.

La Commissione ha chiaramente affermato nel suo programma d'azione ad attuazione della sua Carta dei diritti sociali fondamentali che non avanzerà proposte per l'armonizzazione dei regimi di sicurezza sociale, essendo questi il prodotto di culture e storie diverse, ma che, ai fini della promozione della mobilità dei lavoratori e della coesione e degli obiettivi in tema di sicurezza sociale mediante una raccomandazione.

⁽¹⁾ 15ª edizione, situazione al 1° luglio 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2841/90

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1990)

(91/C 94/93)

Oggetto: Protezione di vitelli e suini negli allevamenti a carattere intensivo

Nel luglio 1989 la Commissione ha chiesto il parere del Comitato economico e sociale in merito alle sue proposte di regolamento (CEE) del Consiglio per la protezione di vitelli e suini, frequentemente allevati in condizioni deplorable.

Visti sia i pareri del Comitato economico e sociale che le due proposte di regolamento pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 62 del 12 marzo di quest'anno e tenuto conto del gran numero di persone convinte dell'importanza di evitare agli animali sofferenze inutili, si chiede: per quando è lecito prevedere che la Commissione sottoponga le misure in questione all'esame del Parlamento e del Consiglio?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(25 gennaio 1991)

Le due proposte di regolamenti del Consiglio cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono state presentate al Consiglio il 19 giugno 1989. Il parere del Parlamento europeo su dette proposte è stato emesso il 5 aprile 1990 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 113 del 7 maggio 1990.

Le proposte si trovano ora presso il Consiglio: la Commissione non è quindi in grado di prevederne l'evoluzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2871/90**dell'on. Lyndon Harrison (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 gennaio 1991)**(91/C 94/94)**Oggetto: «Interlingua»*

Può la Commissione far sapere se partecipa in qualche modo alla promozione della lingua internazionale «Interlingua»?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione***(24 gennaio 1991)*

La Commissione non partecipa alla promozione di interlingua.

A tale proposito si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione alla sua interrogazione scritta n. 2081/90 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 85 del 28. 3. 1991, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2891/90**dell'on. Kenneth Stewart (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(3 gennaio 1991)**(91/C 94/95)**Oggetto: Diritto naturale e diritti dell'individuo*

La Commissione è al corrente del fatto che quando un cittadino viene accusato a seguito di informazioni fornite da un delatore il nome di quest'ultimo può essere tenuto segreto dalla polizia anche se viene riconosciuta la non colpevolezza del cittadino?

Riconosce la Commissione che tale possibilità può essere sfruttata da un delatore per danneggiare persone verso le quali nutre rancori e che tale metodo rappresenta comunque una violazione delle libertà personali e dei diritti dei cittadini europei previsti dal diritto naturale?

Nell'interesse del diritto naturale e onde por fine a tale prassi all'interno della Comunità europea, intende la Commissione presentare proposte legislative in base alle quali l'identità di un delatore debba essere resa nota nei casi in cui la magistratura sentenzi l'innocenza di una persona?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione***(30 gennaio 1991)*

L'oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

La Commissione fa presente che gli Stati membri si sono reciprocamente impegnati, nel preambolo dell'Atto unico europeo, a promuovere congiuntamente la democrazia, basandosi sui diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione e dalla legislazione dei singoli Stati membri nonché dalla convenzione che tutela i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del cittadino.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2927/90**dell'on. Henry Chabert (RDE)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 gennaio 1991)**(91/C 94/96)**Oggetto: Azioni comunitarie in materia di occupazione nella regione Rhône-Alpes*

Può la Commissione fornire dati aggiornati in merito al numero di posti di lavoro direttamente o indirettamente creati e/o salvati nel 1989 e 1990 nella regione Rhône-Alpes (dipartimento per dipartimento) mediante interventi dei vari fondi comunitari (FSE, FESR, FEOG, ecc.), della BEI e della CECA?

Può inoltre fornire un elenco aggiornato, corredato delle corrispondenti descrizioni e dotazioni di bilancio, delle varie azioni realizzate in questa regione nel 1989 e nel 1990?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione***(26 febbraio 1991)*

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3010/90**dell'on. Christopher Jackson (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(18 gennaio 1991)**(91/C 94/97)**Oggetto: Messa a riposo dei terreni nell'ex Repubblica democratica tedesca*

La stampa del Regno Unito ha riportato la notizia secondo cui una società britannica ha firmato un contratto

di locazione per 99 anni, relativo a 9 800 acri di terreno nelle vicinanze di Magdeburgo, presentando domanda per la messa a riposo di circa 7 400 acri. A quanto risulta, il reddito annuo del terreno è di £ 7 per acro, mentre il premio per la messa a riposo è di £ 103 per acro.

1. A tale riguardo è la Commissione a conoscenza di una qualche iscrizione o domanda di iscrizione per la messa a riposo?
2. Secondo la Commissione è possibile che delle società finiscano col prendere in locazione nell'ex Repubblica democratica tedesca terreni a prezzi estremamente convenienti all'unico scopo di conseguire un profitto grazie ai fondi CE per la messa a riposo?

3. Non pensa anche la Commissione che tale manipolazione finanziaria, di nessuna utilità per l'agricoltura, sia inaccettabile? In caso affermativo, cosa pensa di fare per ovviare a tale fenomeno?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(26 febbraio 1991)

La Commissione sta svolgendo presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti esposti dall'onorevole parlamentare, e non mancherà di informarlo/informarla dei risultati.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais

Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988**

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988, i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

